

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

134° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 30 APRILE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	94
3 ^a - Affari esteri	»	118
7 ^a - Istruzione	»	128
11 ^a - Lavoro	»	145

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) ..	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	149
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	155
Questioni regionali	»	211
Finanza pubblica	»	212

COMMISSIONI 5^a e 8^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)**

MERCOLEDÌ 30 APRILE 1997

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

(2302) GRECO ed altri: Misure finanziarie per il 1997 relative allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto; proposte di assorbimento del disegno di legge n. 2302)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 11.9, 11.8, 11.1 e 11.2.

Sull'emendamento 11.10 esprimono parere contrario il relatore ERROI e il sottosegretario BARGONE.

Il senatore RIPAMONTI, nel dichiarare voto favorevole, sottolinea che l'emendamento mira ad escludere dalla nuova disciplina gli immobili edificati fino al 1950.

L'emendamento 11.10 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il relatore ERROI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 11.3, sul quale il sottosegretario BARGONE esprime parere contrario.

Il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 11.3, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Dopo che il relatore ERROI ha espresso parere contrario sull'emendamento 11.4, il senatore FERRANTE lo ritira.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 11.5 e 11.6.

Previ pareri contrari del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE è posto in votazione e respinto l'emendamento 11.7.

Il sottosegretario BARGONE illustra l'emendamento 11.11, finalizzato, tra l'altro, a fare emergere lavori «in nero» nel settore dell'edilizia.

L'emendamento 11.11 viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Sull'emendamento 11.12 esprimono parere contrario il relatore ERROI e il sottosegretario BARGONE.

Il senatore FIGURELLI ritira l'emendamento 11.12 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea e sottolinea che esso è coerente con le finalità del provvedimento in esame e la strumentazione in esso adottata.

Sull'emendamento 11.0.4 esprimono parere contrario il relatore ERROI e il sottosegretario BARGONE.

Il senatore FIGURELLI ritira l'emendamento 11.0.4 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea e sottolinea che esso è suscettibile di determinare effetti positivi nel settore edilizio con importanti ricadute occupazionali.

Il senatore BORNACIN dichiara di condividere le finalità dell'emendamento 11.0.4.

Il senatore AZZOLLINI illustra l'emendamento 11.0.1, volto a favorire l'adozione di strumenti urbanistici generali da parte dei comuni con più di 1000 abitanti. Ritira quindi il suddetto emendamento riservandosi di ripresentarlo in altra sede.

Viene altresì ritirato l'emendamento 11.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 12.

Previ pareri contrari del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE sono posti congiuntamente in votazione e respinti gli emendamenti 12.1, 12.3 e 12.6, di contenuto identico.

Sono altresì respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 12.7 e 12.4, previ pareri contrari del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE.

Sull'emendamento 12.5 il sottosegretario BARGONE esprime parere favorevole.

Dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore AMORENA, le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 12.5.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 12.2 e 12.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 13.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 13.117 e 13.107 di contenuto identico.

Previ pareri contrari del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 13.4, 13.5, 13.6 e 13.108.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20 e 13.21.

Previ pareri contrari del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 13.22, 13.23, 13.28, 13.24, 13.25, 13.29, 13.26, 13.27, 13.30, 13.31 e 13.109.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 13.32 e 13.33.

Previ pareri contrari del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE e dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore LAURO è posto ai voti e respinto l'emendamento 13.34.

Sull'emendamento 13.111 esprimono parere contrario il relatore ERROI e il sottosegretario BARGONE.

Il senatore BORNACIN dichiara voto favorevole a nome del Gruppo di Alleanza nazionale.

Anche i senatori AMORENA e GUBERT dichiarano il proprio voto favorevole.

L'emendamento 13.111 viene quindi posto ai voti e, dopo prova e controprova, risulta respinto.

Viene altresì respinto, previ pareri contrari del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE, l'emendamento 13.110.

L'emendamento 13.35 è ritirato.

Il relatore ERROI e il sottosegretario BARGONE esprimono parere contrario sull'emendamento 13.36.

Il senatore GUBERT dichiara di apporre la propria firma sull'emendamento 13.36.

Il relatore ERROI rileva che l'emendamento è di contenuto analogo a quello 13.115 e propone pertanto di accantonarlo per esaminarli congiuntamente.

L'emendamento 13.36 viene quindi accantonato.

Sono ritirati gli emendamenti 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41 e 13.42.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 13.43, 13.44 e 13.45.

Sull'emendamento 13.112 esprimono parere favorevole il relatore ERROI e il sottosegretario BARGONE.

Dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore AMORENA l'emendamento 13.112 è posto ai voti congiuntamente all'emendamento 13.103, di contenuto identico, ed è accolto.

L'emendamento 13.46 è precluso.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 13.47 e 13.113.

Sull'emendamento 13.114 il relatore ERROI e il sottosegretario BARGONE esprimono parere contrario.

Il senatore RIPAMONTI chiede di conoscere le motivazioni della contrarietà.

Il sottosegretario BARGONE chiarisce che appare superflua la precisazione dell'organo competente per la valutazione dell'impatto ambientale, che, sulla base della legislazione vigente, è il Ministero dell'ambiente.

L'emendamento 13.114 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Sono ritirati gli emendamenti 13.48, 13.49, 13.50, 13.51, 13.52, 13.53, 13.54 e 13.55.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE è posto ai voti e respinto l'emendamento 13.104.

L'emendamento 13.56 è ritirato.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE è posto ai voti e respinto l'emendamento 13.57.

Sono ritirati gli emendamenti 13.58 e 13.59.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario PIZZINATO è posto ai voti e respinto l'emendamento 13.60.

Sono ritirati gli emendamenti 13.61, 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67, 13.68, 13.69 e 13.70.

Il relatore ERROI e il sottosegretario BARGONE invitano i proponenti a ritirare l'emendamento 13.72.

Il senatore VERALDI ritira l'emendamento 13.72.

È altresì ritirato l'emendamento 13.71.

Previ pareri contrari del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE sono posti separatamente a voti e respinti gli emendamenti 13.73, 13.74, 13.75, 13.76 e 13.77.

L'emendamento 13.115 viene esaminato congiuntamente all'emendamento 13.36, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario BARGONE illustra l'emendamento 13.115, finalizzato a rendere effettivi i poteri demandati ai Commissari straordinari. Sottolinea inoltre che la sua formulazione è preferibile rispetto a quella dell'emendamento 13.36.

Il senatore GUBERT sottolinea che l'emendamento del Governo, prevedendo una deroga di carattere generale alla normativa vigente, potrebbe implicare anche la violazione della normativa urbanistica ed annuncia pertanto il proprio voto contrario.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 13.115.

Resta assorbito l'emendamento 13.36.

Il senatore AMORENA illustra l'emendamento 13.78, volto a sopprimere una disposizione incongrua.

Dopo che il relatore ERROI e il sottosegretario BARGONE hanno espresso parere contrario l'emendamento 13.78 è posto ai voti ed è respinto.

Sono altresì respinti, con separate votazioni, previ pareri contrari del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE, gli emendamenti 13.79, 13.80, 13.81 e 13.82.

Gli emendamenti 13.83, 13.84 e 13.85 sono ritirati.

Con il parere contrari del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE è posto ai voti e respinto l'emendamento 13.86.

Il presidente COVIELLO ricorda che l'emendamento 13.87 è stato dichiarato improponibile.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE è posto ai voti e respinto l'emendamento 13.88.

Sono ritirati gli emendamenti 13.116 e 13.102.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE è posto ai voti e respinto l'emendamento 13.89.

Sono ritirati gli emendamenti 13.90, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96 e 13.97.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE è posto ai voti e respinto l'emendamento 13.105.

Sono ritirati gli emendamenti 13.98, 13.99 e 13.100.

Sull'emendamento 13.101 il relatore ERROI si rimette al Governo.

Il senatore VERALDI fa presente che l'emendamento è finalizzato a sbloccare lavori di costruzione relativi a dighe di fondamentale importanza.

Su proposta del sottosegretario BARGONE l'emendamento 13.101 e quello 13.106, di contenuto identico, vengono accantonati.

Il sottosegretario BARGONE illustra l'emendamento 13.200, relativo ai criteri di determinazione dei compensi spettanti ai Commissari straordinari.

Il senatore MARINO rileva che non è chiarita l'entità dei compensi in questione.

Analoghe considerazioni svolge il senatore BORNACIN.

Il sottosegretario BARGONE chiarisce che i compensi saranno stabiliti in proporzione all'entità delle opere demandate ai singoli Commissari e che saranno tenuti presenti, come parametri di riferimento, le retribuzioni istituzionali piuttosto che le tariffe professionali.

Il senatore GUBERT esprime perplessità sulla copertura finanziaria dell'emendamento.

Il senatore FERRANTE osserva che si potrebbe prevedere un parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore VEDOVATO ritiene che la formulazione adottata nell'emendamento sia condivisibile.

Dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore LAURO l'emendamento 13.200 viene accolto dalle Commissioni riunite.

L'emendamento 13.0.1 è ritirato.

Il relatore ERROI illustra l'emendamento 13.0.2, volto ad accelerare le procedure per la realizzazione di infrastrutture e servizi. Si rimette quindi alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario BARGONE fa presente che la procedura individuata nell'emendamento si sovrappone al decentramento amministrativo previsto nella cosiddetta legge Bassanini, recentemente approvata dal Parlamento. Invita pertanto il relatore a ritirare l'emendamento.

Il relatore ERROI aderisce all'invito rivolto dal rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 13.0.2.

Previ pareri contrari del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 13.0.3, 13.0.4 e 13.0.5.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti 13.101 e 13.106 precedentemente accantonati.

Il sottosegretario BARGONE osserva che occorrerebbe acquisire il parere del Ministero dell'ambiente, in mancanza del quale egli non può che fornire una valutazione negativa.

Il senatore LAURO sottolinea che gli emendamenti riguardano di primaria importanza, localizzate prevalentemente nel Mezzogiorno.

no, ed in via di completamento. Dichiaro quindi il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario BARGONE esprime perplessità sul contenuto degli emendamenti, che sembrano autorizzare la prosecuzione di lavori anche in contrasto con le direttive comunitarie.

Il senatore FIGURELLI dichiara di concordare con quanto osservato dal rappresentante del Governo e sottolinea che nell'elenco delle dighe in questione potrebbero figurare anche opere inutili o addirittura dannose per l'equilibrio idrogeologico come quella di Blufi, localizzata nel Parco delle Madonie e collegata ad interessi di organizzazioni criminali.

Gli emendamenti 13.101 e 13.106 sono quindi posti ai voti congiuntamente e risultano respinti.

Il relatore ERROI illustra l'emendamento 13.0.1000 rimettendosi alla valutazione del Governo.

Dopo che il sottosegretario BARGONE ha espresso parere favorevole, l'emendamento 13.0.1000 è posto ai voti ed è accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 13.0.1001.

Il senatore VEDOVATO, nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea che l'emendamento è volto a consentire di procedere, in via transitoria, anche in assenza del regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994.

Il sottosegretario BARGONE dichiara di essere favorevole all'emendamento, ma sottolinea che si pongono problemi di coordinamento con il comma 1 dell'articolo 9. Propone pertanto di riformularlo come emendamento sostitutivo del comma 1 dell'articolo 9.

Il relatore ERROI accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, che assume il numero 9.0.1001.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori MORO e GUBERT l'emendamento 9.0.1001 viene posto ai voti ed è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 14.

Sull'emendamento 14.1 esprimono parere contrario il relatore ERROI e il sottosegretario BARGONE.

Il senatore AMORENA, nel dichiarare voto favorevole, fa presente che in alcune regioni gli Istituti autonomi di case popolari sono stati sostituiti da altre istituzioni. Ritira quindi l'emendamento riservandosi di riproporlo in Assemblea.

L'emendamento 14.18 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 14.2 è ritirato.

Il senatore VEDOVATO illustra l'emendamento 14.20, finalizzato ad accelerare ulteriormente la procedura prevista nel comma 2.

Il relatore ERROI si rimette alla valutazione del Governo ed il sottosegretario BARGONE esprime perplessità sul contenuto dell'emendamento.

Il senatore VEDOVATO propone una nuova formulazione dell'emendamento (14.20 Nuovo testo) sulla quale il sottosegretario BARGONE esprime parere favorevole.

L'emendamento 14.20 (Nuovo testo) viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 14.3, volto a rimuovere una formulazione imprecisa nel comma 2.

Dopo che il relatore ERROI e il sottosegretario BARGONE hanno espresso parere contrario, l'emendamento 14.3 è posto ai voti e respinto.

Sono altresì respinti con separate votazioni, previ pareri contrari del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE, gli emendamenti 14.4 e 14.5.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretari BARGONE e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO viene posto ai voti e respinto l'emendamento 14.6.

Sono altresì respinti, con separate votazioni e dopo pareri contrari del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE, gli emendamenti 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11 e 14.12.

Dopo che il relatore ERROI e il sottosegretari BARGONE hanno espresso parere contrario sull'emendamento 14.21, il senatore BORNACIN lo ritira riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 14.13, 14.14, 14.15 e 14.16.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 14.19, volto a modificare il comma 5, che nella sua attuale formulazione si pone in contrasto con i compiti istituzionali della GEPI.

Il relatore ERROI invita il proponente al ritiro, dichiarandosi disponibile a riconsiderare la questione in Assemblea.

Il sottosegretario BARGONE si rimette alle Commissioni riunite.

Su proposta del relatore CADDEO l'emendamento 14.19 viene quindi accantonato.

Dopo che il relatore ERROI ha espresso parere contrario sull'emendamento 14.17, il senatore MONTAGNINO lo fa proprio e lo ritira.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO viene posto ai voti e respinto l'emendamento 14.0.1.

Il presidente COVIELLO ricorda che l'emendamento 14.0.2 non può essere esaminato con riferimento al testo del decreto-legge, in quanto esso contiene una delega legislativa al Governo.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO viene posto ai voti e respinto l'emendamento 14.0.3

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 14.0.4, finalizzato a favorire lo sviluppo dell'edilizia privata.

Il relatore ERROI si rimette al Governo.

Il sottosegretario BARGONE fa presente che si tratta di una norma procedurale in materia urbanistica di cui non è opportuno l'inserimento nel provvedimento in esame. Si rimette quindi alle Commissioni riunite.

Il senatore PELELLA ritira l'emendamento 14.0.4.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE è posto ai voti e respinto l'emendamento 14.0.5.

Sono ritirati gli emendamenti 14.0.6 e 14.0.7.

Dopo che il relatore ERROI ha espresso parere contrario sull'emendamento 14.0.8, il senatore FERRANTE lo ritira.

Il relatore ERROI esprime parere contrario sugli emendamenti 14.0.9, 14.0.10 e 14.0.11, che vengono quindi ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 15.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE è posto ai voti e respinto l'emendamento 15.9.

Sono ritirati gli emendamenti 15.7, 15.12, 15.6, 15.1 e 15.2.

Sull'emendamento 15.13 esprimono parere contrario il relatore ERROI e il sottosegretario BARGONE. Tale emendamento viene quindi ritirato.

È ritirato altresì l'emendamento 15.4.

Con il parere contrario del relatore ERROI e del sottosegretario BARGONE è posto ai voti e respinto l'emendamento 15.10.

Sull'emendamento 15.5 esprimono parere contrario il relatore ERROI e il sottosegretario BARGONE.

Il senatore LAURO chiede la verifica del numero legale.

Il presidente COVIELLO, dopo avere accertata la mancanza del numero legale, apprezzate le circostanze, sospende la seduta fino alle ore 14.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 14,20).

Il Presidente pone ai voti il nuovo testo dell'emendamento 3.54, accantonato nella seduta notturna di ieri riformulato dal Governo.

Il senatore MARINO, presentatore dell'emendamento originario annuncia il voto favorevole del suo gruppo politico sul testo riformulato dal Governo sottolineando tuttavia che i contenuti dell'emendamento da lui presentato erano parzialmente diversi da quelli poi proposti dal Governo.

Posto ai voti il nuovo testo dell'emendamento 3.54 è accolto.

Il Presidente ricorda che era stato accantonato anche l'emendamento 14.19.

Il senatore PELELLA, presentatore dell'emendamento, avanza l'ipotesi di trasformarlo in emendamento soppressivo del comma 5.

Sulla proposta del senatore PELELLA intervengono il relatore CADDEO che dichiara di preferire il testo originario dell'emendamento 14.19 e il sottosegretario BARGONE che, rimettendosi alle valutazioni della Commissione, dichiara tuttavia di preferire la versione originaria dell'emendamento.

Il senatore MORANDO invita il senatore PELELLA a mantenere l'emendamento nel testo in cui è stato presentato facendo presente che

la soppressione del comma 5 renderebbe molto più rigido lo strumento disciplinato dalla norma.

I senatori LAURO e FERRANTE dichiarano di aggiungere la firma all'emendamento 14.19 nel testo originario.

Il senatore PELELLA rinuncia alla nuova formulazione dell'emendamento che, posto ai voti è accolto.

Il PRESIDENTE ricorda infine che nella seduta del 17 aprile era stato accantonato l'emendamento 1.67 che, posto ai voti, con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo è respinto. Del pari respinto, con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo è poi l'emendamento 15.5.

Il senatore PAROLA ritira l'emendamento 15.3.

Sull'emendamento 15.8 il sottosegretario BARGONE esprime parere contrario invitando il presentatore a ritirarlo.

Il relatore ERROI si rimette alle valutazioni delle Commissioni riunite.

Il senatore LAURO preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento.

Il senatore PAROLA ritira l'emendamento accogliendo l'invito del rappresentante del Governo.

Il relatore ERROI ritira l'emendamento 15.11.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 15.0.1.

Sull'emendamento 16.1 il sottosegretario BARGONE esprime parere contrario ritenendo che l'articolo 16 potrebbe essere meglio riscritto ma certamente non soppresso.

Intervengono quindi i senatori RIPAMONTI, FERRANTE e VEDOVATO che ritengono comunque necessario porre in votazione tutti gli emendamenti soppressivi dell'articolo 16.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 16.11, 16.1, 16.2, 16.3 e 16.12 sono accolti. Il Presidente dichiara pertanto preclusa la votazione degli emendamenti 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9 e 16.10.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto sono respinti gli emendamenti 16.0.1 e 16.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17 del decreto-legge.

Il relatore ERROI ritira l'emendamento 17.8.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Il relatore ERROI ritira l'emendamento 17.9.

Il senatore MARINO illustra l'emendamento 17.3, sul quale si esprime in senso favorevole il relatore CADDEO. Il sottosegretario BARGONE esprime invece perplessità sulla formulazione dell'emendamento che potrebbe essere così riscritto: «al comma 1, dopo le parole: "necessarie" aggiungere le seguenti: "alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali nonchè"».

Annunciano il voto favorevole sul nuovo testo dell'emendamento i senatori LAURO e FERRANTE.

Posto ai voti l'emendamento nel nuovo testo è accolto.

Il senatore MORO ritira gli emendamenti 17.4, 17.5.

Il senatore MARINO illustra l'emendamento 17.6.

Il sottosegretario BARGONE fa presente che l'emendamento risulta pleonastico in quanto la cauzione si aggiunge al canone provvisorio, l'emendamento potrebbe essere pertanto ritirato.

Sulla scorta di questa precisazione del rappresentante del Governo il senatore MARINO ritira l'emendamento 17.6.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 17.7.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 18.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 18.14 sul quale esprime parere contrario il sottosegretario BARGONE mentre il RELATORE si rimette alle valutazioni delle Commissioni riunite.

Il senatore FERRANTE invita il senatore LUBRANO DI RICCO a ritirare l'emendamento.

Poichè l'invito non viene accolto il Presidente pone congiuntamente ai voti gli emendamenti 18.1 e 18.14 di identico contenuto che risultano respinti.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 18.2, 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7.

Il relatore ERROI ritira l'emendamento 18.15 e l'emendamento 18.13 mentre il senatore VEDOVATO ritira l'emendamento 18.12.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 18.8, 18.9 e 18.10.

Il relatore ERROI ritira l'emendamento 18.16.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 18.11 e 18.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 19.

Dopo che gli emendamenti 19.1 e 19.2, di identico contenuto, sono respinti, sugli emendamenti 19.3 e 19.12 di identico contenuto esprimo no parere favorevole il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore LAURO aggiunge la propria firma all'emendamento 19.3.

Posti congiuntamente ai voti i due emendamenti sono accolti.

Con il parere favorevole del RELATORE, posto ai voti è quindi accolto l'emendamento 19.15 del Governo per la parte riferita ai commi 2 e 3. Il Presidente dichiara quindi assorbiti gli emendamenti 19.13 e 19.16.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 19.4 e 19.5.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 19.17.

Posti separatamente ai voti, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi respinti gli emendamenti 19.6, 19.9, 19.7, 19.8, 19.10, 19.11, 19.18, 19.0.1 e 19.0.2.

Il senatore VEDOVATO, dopo averlo fatto proprio ritira l'emendamento 19.0.3.

Il sottosegretario BARGONE illustra l'emendamento 19.0.4.

Sulla proposta emendativa avanzata dal rappresentante del Governo si apre un dibattito nel quale interviene per primo il senatore FERRAN-

TE che chiede i motivi per cui questo emendamento viene presentato quasi a conclusione dei lavori della Commissione e quali sono i termini in cui saranno distribuiti i finanziamenti tra le due opere contenute nella norma.

Il sottosegretario BARGONE fa presente che si tratta di questione concordata da tempo nel Consiglio dei ministri e che la norma in questione è già inserita in un disegno di legge presentato al Senato (n. 2340), mentre sottolinea che la distribuzione delle risorse sarà contenuta nei progetti di realizzazione.

Il senatore MARINO ritiene che vi sia un problema di copertura dell'emendamento e propone di sostituire le parole: «periodo 1997-2016», con la parola: «triennio». Il problema potrebbe così essere risolto.

Il sottosegretario BARGONE dichiara di accogliere la proposta di modifica avanzata dal senatore MARINO.

Interviene quindi il senatore VEGAS il quale fa presente che ridurre i finanziamenti da duemila miliardi a trecento miliardi, data la modifica accolta, fa sorgere perplessità sulla possibilità di completare le opere in questione.

Intervengono quindi il senatore SARTO e il senatore PIERONI per sottolineare che nella legge finanziaria il tratto autostradale Firenze nord-Firenze sud non era affatto previsto e per annunciare il voto contrario del gruppo Verdi-L'Ulivo.

Il senatore BARGONE precisa che la questione era già stata stabilita e fa presente che la discriminante non può che essere di ordine politico.

Il senatore RIPAMONTI contesta che vi siano riserve di ordine politico da parte del gruppo dei Verdi e sottolinea l'atteggiamento non propriamente lineare del Governo.

Il senatore BORNACIN interviene per annunciare il voto favorevole di Alleanza nazionale sull'emendamento.

Il senatore FERRANTE, nell'annunciare il voto favorevole nella sua parte politica, invita i senatori del gruppo dei Verdi a riconsiderare la loro posizione.

Posto ai voti l'emendamento 19.0.4, nel nuovo testo, è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 20.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 20.0.1 e 20.0.2.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è invece accolto l'emendamento 20.0.6.

Il relatore CADDEO illustra gli emendamenti 1.0.1000 e 2.0.1000.

Il presidente COVIELLO fa presente che emendamenti come quelli illustrati dal relatore sono stati in qualche caso dichiarati inammissibili e nel caso del secondo emendamento la Commissione ha ritenuto opportuno non intervenire su questa materia per una più attenta riflessione.

Il senatore FERRANTE fa presente che in particolare l'emendamento 2.0.1000 a differenza del testo originario presentato dal senatore MARINO (l'emendamento 2.0.1) e che la Commissione aveva respinto è assai diverso e non presenta problemi di copertura finanziaria, peraltro la norma ha lo scopo di precisare il funzionamento di norme già vigenti in relazione al problema dell'occupazione.

Il senatore MORANDO sottolinea invece che l'emendamento 2.0.1000 contiene sicuramente un tema di grande rilievo e che, in un contesto differente, potrebbe rappresentare la soluzione dei problemi legati per esempio all'esubero dei lavoratori del settore bancario. Non si possono comunque tacere i profili di disparità che l'approvazione dello stesso comporterebbe in quanto sarebbe soltanto la situazione problematica di alcuni lavoratori, condivisa da molti altri, che troverebbe soluzione. Ritiene pertanto che, data la delicatezza della materia, sia opportuno per la Commissione riflettere ulteriormente su tutta la questione.

Il sottosegretario PIZZINATO fa a sua volta presente che, nella nuova formulazione proposta dal relatore il Governo sarebbe disponibile ad accogliere, con qualche ulteriore modifica, l'emendamento in quanto l'impostazione è ampiamente condivisibile.

Accogliendo l'invito ad una ulteriore riflessione sui temi contenuti nei due emendamenti il relatore CADDEO li ritira.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il Presidente dichiara decaduto il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

esaminato il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, ed in particolare l'articolo 13 concernente la nomina di Commissari straordinari, ai quali vengono attribuiti poteri sostitutivi, al fine del riavvio dei lavori e la prosecuzione delle opere pubbliche che risultano sospese;

preso atto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, con il quale vengono nominati i commissari straordinari e individuate le opere che si intendono proseguire o iniziare con misure straordinarie, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e quindi prima della data della conversione in legge dello stesso;

considerato che i termini previsti escludono qualsiasi possibilità di controllo da parte del Parlamento sulle decisioni del Governo in merito all'individuazione delle opere;

impegna il Governo

a presentare alle competenti Commissioni parlamentari lo schema del decreto di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, concernente l'elenco delle opere pubbliche che il Governo intende proseguire o iniziare con misure straordinarie e la nomina dei commissari straordinari, al fine dell'espressione del relativo parere».

0/2280/1/5^a e 8^a

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Il senatore LAURO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2280, di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione;

premesso che

la FILCA, Federazione dei lavoratori delle costruzioni della Cisl regionale campana, ha indicato nel libro bianco, presentato al Presidente del Consiglio, le opere pubbliche iniziate, e quindi già finanziate, ma bloccate da Tangentopoli, dal CIPE, o dai ritardi burocratici, da realizzare in Campania per un ammontare di quasi 5.000 miliardi;

si tratta di grandi opere che creando 14.000 posti di lavoro costituiscono una valida risposta alla drammatica situazione occupazionale;

tra gli interventi prioritari ci sono le grandi infrastrutture come l'ammodernamento di due assi viari fondamentali: la Salerno-Reggio Calabria e la Napoli Pompei-Salerno che migliorerebbero i trasporti e la mobilità in Campania e nel Mezzogiorno. Opere attese da anni che hanno comportato infiniti disagi ai cittadini e alle imprese e che costituiscono l'anello debole dello sviluppo economico del Mezzogiorno;

l'articolo 13 del decreto in esame prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, siano individuate le opere e i lavori di rilevante interesse nazionale, per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, per i quali vi sia una sospensione, derivante da qualsiasi motivo, alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

i lavori individuati dalla FILCA, da riavviare con la massima urgenza, sono necessari per sbloccare una situazione che rischia di incancrenirsi e per far fronte alla grave crisi occupazionale avvertita soprattutto nel settore edile che vive più di altri il dramma del lavoro nero e dell'evasione contributiva e previdenziale: negli ultimi tre anni in Campania sono stati licenziati 46.000 lavoratori edili;

impegna il Governo

ad inserire nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

da emanarsi ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento in esame i seguenti lavori:

Denominazione intervento	Prov.	Importo (in mld)	Note	N. Occupati per anno
Programma di edilizia residenziale per l'emergenza abitativa - Rimozione baracche	AV	155	Intervento ancora in fase di progettazione esecutiva - sono già scaduti i 10 mesi previsti per la cantierizzazione	279
Raddoppio della Galleria Pavoncelli a Caposele	AV	80	Lavori fermi da 4 anni - Conclusa la Conferenza di Servizio presso il Ministero dei Lavori pubblici - In attesa pareri finali	240
Interventi di Edilizia residenziale di competenza dell'IACP di Avellino bloccati per l'incapacità dell'Ente	AV	250	Oltre 100 cantieri bloccati per motivi diversi	750
Interventi Anas (svincolo Battipaglia, svincolo Buonabitacolo, svincolo Salerno, Ascea-Palinuro). Completamento Bussentina e Casello Nocera	SA	72	Interventi bloccati per ritardi burocratici e per l'intervento della Magistratura	216
Palazzo di giustizia a Salerno	SA	122	Interventi bloccati per ritardi burocratici	366
Lavori di completamento Lungo Irno	SA	80	Interventi bloccati per ritardi burocratici	240
Piano parcheggi a Salerno	SA	20	Interventi bloccati per ritardi burocratici	90
Lavori di ricostruzione Centro storico Salerno ex legge 32/92	SA	46	Interventi bloccati per ritardi burocratici	138
Completamento Variante S.S. 18 - Tratto Fulan/Centole	SA	150	Interventi bloccati per ritardi burocratici	414
Prolungamento tangenziale di Salerno - 1 e 2 lotto	SA	100	Interventi bloccati per ritardi burocratici	300
Interventi di edilizia residenziale per la rimozione delle Baracche	SA	125	Intervento ancora in fase di progettazione esecutiva sono già scaduti i 10 mesi previsti per la cantierizzazione	375
Lavori di risanamento Rione Terra a Pozzuoli	NA	47	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	141

Denominazione intervento	Prov.	Importo (in mld)	Note	N. Occupati per anno
Lavori di ammodernamento Autostrada Napoli-Pompei-Salerno	SA NA	386	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	2.100
Lavori Ferrovia Alifana Tratta Piscinola-S. Maria Capua a Vetere	NA	137	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	411
Raddoppio Linea ferroviaria Ce-Bn-Fg	CE BN	548	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	1.638
Completamento Invaso di campo Lattaro	BN	52	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	156
Completamento strada a s.v. Fortorina 1 e 2 lotto	BN	83	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	189
Completamento campo Pozzi S. Salvatore-Telesino	BN	12	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	54
Completamento Invaso di campo Lattaro - Galleria di derivazione	BN	80	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	240
Costruzione 180 alloggi edilizia residenziale Iacp	BN	16,5	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	55
Bretella di completamento Superstrada Cb-Bn-Caianello	BN	50	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	150
Fondo Valle Tammaro	BN	31	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	93
Parcheggi antistante Ferrovia Caserta	CE	31	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	93
Interporto Marcianise-Maddaloni-Nola	CE	250	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	650
Centrale Turbogas di Sessa Aurunca	CE	495	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	890
Completamento Autostazioni di Avellino	AV	12	Lavori in attesa Autorizzazione Cipe	54

Denominazione intervento	Prov.	Importo (in mld)	Note	N. Occupati per anno
Interventi di Opere Pubbliche connesse alla ricostruzione comuni disastrati Provincia di Avellino	AV	220	Opera in attesa da anni dell'autorizzazione Cipe	495
Interventi di completamento Caserma V.FF. - Guardia di Finanza e CC. Avellino e comuni della provincia di competenza del Provv. Opere pubbliche	AV	38	Interventi in fase di riprogettazione dopo abbandono lavori da parte imprese	108
Impianto di raffreddamento - «Galleria del Vento» Centro Cnr a Capua	CE	144	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	432
Parco archeologico di Pozzuoli	NA	37,5	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	110
Lavori discarica fanghi a Qualiano	NA	21,9	Controversia per espropri - ricorsi al Tar	65
Impianto di clonazione e potabilizzazione diga Piano della Rocca	SA	41,7	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	95
Completamento Schema Idrico Vella	SA	82	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	246
Emergenza Samo - Impianti depurazione	SA	100	Progetto approvato e finanziato dal Cipe nella riunione del 21/3/1997 - in attesa della valutazione di impatto ambientale	300
Salerno-Reggio Calabria	SA	530	Progetti approvati e finanziati dal Cipe nella riunione del 21/3/1997 - in attesa della valutazione di impatto ambientale	1.590
Ferrovia Allifana tratta Piscinola-Capodichino	NA	197	Ritardi nell'iter di appalto dell'opera per controversie tra amministrazioni	350
TOTALE . .		4.810,6		14.113

Sull'ordine del giorno n. 0/2280/2/5ª e 8ª il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo mentre il sottosegretario SALES esprime forti perplessità in quanto le opere citate nella tabella dovrebbero essere verificate e ad un primo esame non sembrano del tutto corrette.

Il senatore LAURO ritira pertanto l'ordine del giorno riservandosi di verificare la tabella per eventualmente ripresentarlo all'Assemblea.

Il senatore VIVIANI fa proprio il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in occasione dell'esame del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione,

ritenuto impegno prioritario favorire l'occupazione e predisporre strumenti idonei a contrastare la grave crisi occupazionale attraversata dal paese;

considerata l'opportunità di favorire i processi di trasformazione, ristrutturazione e risanamento di aziende, per tutelare le opportunità di lavoro e la ricollocazione dei lavoratori nelle attività industriali;

visto che in alcuni casi, tra cui riveste particolare carattere d'urgenza quello del gruppo "Interklim Sistemi" avente stabilimenti in regioni del paese tra quelle inseriti negli obiettivi 1 e 2 del regolamento comunitario in materia di obiettivi e missioni dei fondi strutturali, il ricorso ad ammortizzatori sociali può favorire la convenienza per nuovi operatori di rilevare e proseguire le attività industriali con conseguenti vantaggi per i lavoratori già occupati e per le prospettive occupazionali generali delle aree interessate,

impegna il Governo

a considerare la possibilità, nel caso citato e in altri che si presentino in analoghe condizioni, di utilizzare l'istituto della mobilità lunga, o altre analoghe forme d'intervento, allo scopo di favorire la riduzione del personale da ricollocare».

0/2280/3/5ª e 8ª

FORCIERI

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 0/2280/3/5ª e 8ª al quale il sottosegretario SALES si dichiara favorevole.

Il senatore VEDOVATO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesso che l'art. 8 del decreto-Legge 25.3.1997, n. 67 modifica le norme relative al Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, con l'obiettivo di semplificarne l'accesso agli enti ammessi al finanziamento delle anticipazioni per le spese necessarie per gli studi di fattibilità,

l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e le altre rilevazioni e ricerche necessarie;

considerato che le difficoltà di reperimento delle risorse necessarie per la progettazione non riguardano unicamente opere di rilevante impegno economico-finanziario, ma anche interventi di minor rilievo, tali da essere comunque impegnativi in termini proporzionali alle dimensioni limitate di molti Enti e in particolare di molti piccoli Comuni,

impegna il Governo

ad impartire le opportune direttive alla Cassa Depositi e Prestiti per agevolare l'accesso al Fondo rotativo per la progettualità anche ai piccoli Comuni, anche attraverso la determinazione di importi minimi di finanziamento commisurati alla dimensione dell'Ente richiedente e comunque temendo conto di tale dimensione».

0/2280/4/5^a e 8^a

VEDOVATO, PAROLA, DIANA LORENZO

Il relatore esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e il sottosegretario SALES dichiara che il Governo è disponibile ad accoglierlo.

Il senatore LAURO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2280 di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione;

premesso che:

recentemente l'amministratore delegato delle FS Spa e presidente della TAV, Giancarlo Cimoli, nel corso della conferenza conclusiva del "Treno verde" ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del progetto dell'Alta velocità, che prevede il raddoppio delle linee a maggiore traffico, ufficializzando l'impossibilità di completare la linea Roma-Napoli nei tempi stabiliti ovvero per il Giubileo;

il progetto prevedeva l'avvio del pre-esercizio ad aprile del 1999 e l'esercizio dall'ottobre successivo ma l'opera, per la quale sono stati aperti 55 cantieri, non sarà realizzata prima del 2001;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari al fine di permettere e garantire che i lavori di alta velocità sulla tratta Roma-Napoli si concludano entro e non oltre il 2000».

0/2280/5/5^a e 8^a

LAURO

Il RELATORE esprime sull'ordine del giorno parere favorevole purchè le parole: «permettere e garantire» siano sostituite dalla parola

«assicurare». Il senatore LAURO accoglie la proposta di modifica avanzata dal Relatore e il sottosegretario SALES dichiara che il Governo è favorevole ad accogliere l'ordine del giorno.

Il senatore LAURO ritira quindi i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2280, di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione;

impegna il Governo:

ad estendere anche ai possessori di autocaravan e caravan i benefici previsti dall'articolo 29 del decreto-legge del 31 dicembre 1996 convertito nella legge n. 30 del 28 febbraio 1997 relativi al contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati da oltre 10 anni al fine di ridurre, da un lato, eventuali fonti di pericolo per la sicurezza stradale oltre che di inquinamento ambientale e dall'altro, di incentivare la produzione di nuovi veicoli ricreazionali. In tal modo i benefici effetti si ripercuoteranno subito allontanando lo spettro della disoccupazione e si consentirà allo Stato di incamerare una notevole quota per IVA sul corrispettivo e per imposte dirette sui maggiori utili di produttori e rivenditori;

ad estendere le agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli ricreazionali previste dalla legge n. 97 del 9 aprile 1986, dal decreto ministeriale 16 maggio 1986 e dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 solo per i portatori di *handicap* se titolari di patente speciale per ridotte o impedito capacità motorie, anche ai parenti dei disabili in modo da consentire una apertura del mercato ed un incentivo alla produzione italiana che in Europa è tra i primissimi posti ma rischia di perdere questo primato».

0/2280/6/5^a e 8^a

LAURO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2280 di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione;

premessi che:

più di una volta, da organi informativi, sono stati dati per avviati su indicazioni di rappresentanti del Governo, i lavori per il riammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria che interessano 13 tratti, variamente distribuiti sull'intero percorso stradale di 443 chilometri, per un totale di 138,5 miliardi;

il progetto più importante è il "risanamento" del viadotto Italia per una spesa di 19,3 miliardi;

sono state convocate le conferenze di servizi per discutere ed assumere pareri su altri 10 progetti esecutivi: tre di questi sono in provin-

cia di Salerno, il resto distribuiti nel tratto calabrese per un totale di 475 miliardi;

tutti i finanziamenti sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ma si attende lo sblocco del CIPE;

impegna il Governo ad avviare al più presto i suddetti lavori di ammodernamento della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria per creare nuovi posti di lavoro in modo da fronteggiare la drammatica situazione occupazionale che affligge soprattutto il Mezzogiorno».

0/2280/7/5^a e 8^a

LAURO

Illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2280 di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione;

premessi:

che presso la 13^a Commissione permanente del Senato è in corso un'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano, in seguito ai noti ultimi eventi anche dolorosi verificatisi nei mesi scorsi;

che dalle audizioni è emersa una completa mancanza di coordinamento tra il centro e la periferia che continua a ritardare una strategia complessiva ed unica delle importanti problematiche connesse;

che i Ministri competenti hanno dichiarato di voler predisporre un piano di interventi economico-finanziari per fronteggiare la grave situazione determinatasi;

che è necessario intervenire per il disinquinamento dell'intero Golfo di Napoli;

che la rete fognaria di Napoli, con uno sviluppo di circa 100 chilometri, in buona parte risale ancora all'epoca borbonica; per la particolare conformazione orografica della città la rete si sviluppa su tre livelli:

1) la zona alta ad una quota superiore a metri 12,50 sul livello del mare, il cui «collettore alto» parte da piazza Carlo III ed arriva a Piedigrotta dove prende la denominazione di emissario di Cuma;

2) la zona media ad una quota tra metri 4,50 e 12,50, il cui «collettore medio» parte da Piazza Garibaldi e giunge a Piedigrotta in apposita vasca dove le elettropompe sollevano le acque sversandole nell'emissario di Cuma;

3) la zona bassa ad una quota tra metri 2 e 4,50 è servita da due collettori, uno ad oriente e l'altro ad occidente: il collettore basso orientale che ha origine in via Marina, arriva all'inizio di via Brin e, presso piazza Duca degli Abruzzi, sversa a mare le acque; il collettore basso occidentale è costituito da due rami che

portano le acque luride in una vasca sottoposta al fabbricato dell'impianto di sollevamento ubicato nella Villa comunale;

che nel progetto speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli (PS3) era previsto il comprensorio n. 2 relativo all'area Napoli-est;

che tale comprensorio prevedeva la costruzione di un mega-impianto di depurazione nell'area di San Giovanni a Teduccio;

che la ex Cassa del Mezzogiorno (Casmez) prevedeva di costruire questo impianto per il trattamento di 7 metri cubi al secondo circa la portata nera e 35 metri cubi al secondo circa la portata di pioggia, con il compito di depurare i liquami provenienti dalla zona orientale di Napoli e dai comuni vesuviani di Portici, Ercolano e Torre del Greco;

che una volta costruito l'impianto di Napoli-est quest'ultimo avrebbe dovuto gradualmente sostituire il piccolo ed allora obsoleto impianto di depurazione di San Giovanni a Teduccio, costruito peraltro vicino alla costa ed in luogo densamente abitato (attualmente tale impianto è stato rammodernato dal commissariato straordinario del comune di Napoli con i fondi post-terremoto);

che la Casmez, nel 1990, ha trasferito parte dei collettori già costruiti e l'area dell'impianto di depurazione di Napoli-est alla regione Campania che ha avviato la costruzione dell'impianto ed il completamento di alcuni collettori;

che allo stato, per la fine del 1997, l'impianto di depurazione con l'emissario a mare e le condotte sottomarine verrà completato in una prima linea funzionale e funzionante;

che occorrerà nel seguito prevedere il completamento di una seconda linea ed il finanziamento per l'adeguamento alla nuova normativa europea n. 217/91;

che della rete dei collettori è già completato il collettore alto orientale per la raccolta dei liquami della zona orientale di Napoli, mentre il collettore basso orientale, in parte finanziato con i fondi europei "POP" e che in parte deve essere finanziato con nuovi fondi, deve essere ancora realizzato;

che nel progetto del collettore basso orientale è prevista anche una modifica funzionale del collettore medio orientale che consentirà la raccolta di tutti i liquami del centro di Napoli per inviarli all'impianto di depurazione di Napoli ovest-Cuma;

che il secondo collettore già realizzato è il collettore Vesuviano che parte dalla stazione di Bagno Nuovo in Portici per arrivare all'impianto di Napoli-est; era previsto inoltre l'allaccio di ulteriori tre tronchi di collettori in testa al predetto collettore Vesuviano:

Torre del Greco-primi lotto;

Torre del Greco-secondi lotto;

Napoli-sud collettore litoraneo Portici;

che il primo lavoro – Torre del Greco-primi lotto – serve la parte alta di Portici ed Ercolano ed è in corso di realizzazione da parte della regione Campania (finanziato con la prima annualità della legge n. 64 del 1986);

che il secondo lavoro – Torre del Greco-secondo lotto – (finanziato con la seconda annualità della legge n. 64 del 1986) si congiunge al primo lotto e serve Torre del Greco ed Ercolano (nel finanziamento era prevista anche la stazione di sollevamento del macello che solleva i liquami di Ercolano; li invia nel primo lotto di Torre del Greco);

che il terzo lavoro – collettore litoraneo Napoli-sud – a servizio del Comune di Portici, era in corso di esecuzione da parte della regione Campania; il comune di Portici e la sovrintendenza hanno tardato ad esprimere un parere e a concedere la relativa autorizzazione;

che l'impianto di depurazione di Cuma ha vissuto circostanze che ne hanno condizionato il funzionamento e ne hanno determinato un peggioramento d'impatto ambientale;

che a seguito dei fenomeni tellurici e del bradisismo che hanno interessato tutta la fascia flegrea si sono verificati dal 1984 al 1989 fenomeni consequenziali di dissesto in alcuni punti del collettore borbonico che porta le acque fecali all'impianto di Cuma attraverso un percorso di 17 chilometri circa (si vedano le voragini verificatesi in occasione dei Mondiali di Italia '90 nel Parco San Paolo) e frane che hanno interessato anche il collettore di Monte Ruscello; le sabbie che si sono accumulate, provenienti dal collettore borbonico, che per effetto del bradisismo si è deformato, hanno invaso tutti i settori di trattamento ed hanno favorito la sedimentazione delle acque fecali più del necessario provocando maggiori immissioni di idrogeno solforato,

impegna il Governo a:

a) avviare la realizzazione con urgenza del collettore basso orientale anche per eliminare l'inquinamento della darsena Marinella del porto di Napoli;

b) rifinanziare l'intervento revocato con delibera CIPE dell'ottobre 1993 del secondo lotto Torre del Greco;

c) inerentemente al collettore litoraneo Napoli-Sud, a rifinanziare il lavoro revocato recentemente dal CIPE; si precisa che tale collettore, posizionato a fianco della ferrovia, risolverebbe tutti i problemi fognari di Portici in quanto le fogne comunali, per caduta, quindi senza nessun sollevamento, avrebbero potuto allacciarsi al collettore litoraneo; in tal modo i liquami sollevati nella stazione di Bagno Nuovo (nel progetto) avrebbero così raggiunto attraverso il collettore Vesuviano (già costruito) l'impianto di depurazione di Napoli-est; si tiene a precisare che, in assenza della realizzazione di tutti i collettori sopra citati, non possono arrivare tutti i liquami previsti all'impianto di depurazione di Napoli-est vanificando, di fatto, tutte le opere costruite prima dalla ex Casmez e completate poi dalla regione Campania nel disegno progettuale complessivo per il disinquinamento della zona orientale di Napoli;

d) finanziare la regione attraverso il piano triennale 1994-1996 così come più volte richiesto dalla stessa regione per la ristrutturazione del collettore borbonico per un importo di 34 miliardi;

e) utilizzare i 133 miliardi (o quanti rideterminati) ai sensi della legge n. 64 del 1986 che il Ministero, con delibera CIPE del 31 dicembre 1992, revocò e che erano necessari per il completamento dell'im-

pianto di Cuma, nonostante alcune opere fossero già state iniziate dalla regione; le opere revocate consentirebbero di realizzare i seguenti interventi:

- 1) autoproduzione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento dell'impianto (cogenerazione);
- 2) insonorizzazione acustica di tutte le apparecchiature elettro-meccaniche che avrebbero consentito l'azzeramento dell'impianto acustico;
- 3) trattamento termico dei fanghi che avrebbe consentito la realizzazione del 90 per cento della produzione dei fanghi con conseguente risparmio di numerosi miliardi per il conferimento in discarica dei fanghi e riduzione al minimo dell'impatto ambientale;
- 4) condotte sottomarine che avrebbero salvaguardato le spiagge litorali;
- 5) automazione e telecontrollo dell'impianto di depurazione».

0/2280/8/5^a e 8^a

LAURO

Il sottosegretario SALES esprime parere contrario sull'ordine del giorno, il senatore LAURO pertanto lo ritira.

Intervengono infine per dichiarazione di voto i senatori VEGAS e BORNACIN che a nome dei rispettivi Gruppi dichiarano il loro voto contrario sul provvedimento.

Il senatore RIPAMONTI annuncia l'astensione del gruppo Verdi-L'Ulivo in quanto molti degli emendamenti da loro presentati non sono stati accolti altri ne sono stati approvati, come ad esempio il 6.63, che la sua parte politica ha dovuto subire. Il suo Gruppo ha quasi avuto la sensazione di non esser parte integrante della maggioranza.

Interviene infine il senatore MARINO per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione Comunista.

Le Commissioni riunite, infine, conferiscono mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto legge n. 67 del 1997 con le modifiche testè accolte, autorizzandoli al contempo a chiedere di poter riferire oralmente e a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 2302. Conferiscono inoltre mandato ai relatori di apportare le necessarie modifiche di coordinamento agli emendamenti accolti.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2280

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Personale della Finanziaria meridionale-FIME,
della INSUD e della Sicilcassa)*

1. Il personale dipendente dalle società per azioni FIME, FIME LEASING, FIME FACTORING e FIMAT a cui non siano state applicate le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto, anche in deroga ai limiti di età, in amministrazione statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della società FIME assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1 e le qualifiche e i profili professionali delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni recante dall'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. Le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale dipendente dalla società per azioni INSUD riconosciuto in esubero, nel limite massimo di 15 unità.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in ragione d'anno in lire 11 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6586 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in virtù dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, relativo al personale della Sicilcassa».

1.0.1000

IL RELATORE

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'Impresa ed alla sua collocazione sul territorio, con particolare riferimento alle aree di crisi di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998, nel limite massimo di 1.500 unità. Per i predetti lavoratori trovano applicazione le disposizioni e la disciplina pensionistica al momento della collocazione in quiescenza. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, nonché gli oneri per l'anticipo del pensionamento, sono posti a carico delle imprese che, a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 giugno 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 30 settembre 1997».

2.0.1000

IL RELATORE

Art. 3.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I lavoratori impegnati per un periodo superiore ai 3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica utilità ai sensi della legge 29 luglio 1981, n. 390 e 20 maggio 1988, n. 160, hanno, a parità di punteggio, titolo di preferenza nei pubblici concorsi banditi sino al 31 dicembre 1998 dalle amministrazioni presso cui prestano servizio e negli avviamenti a selezione, di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, ove sia richiesta la medesima professionalità».

3.54 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sino alla emanazione del Regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

9.0.1001

ERROI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.9

SARTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. Al comma 7, dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: “I seguenti interventi” sono aggiunte le parole: “se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394”.

2. Il comma 8 dell'articolo 4 di cui al comma 1, è abrogato».

11.8

MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere il comma 1.

11.1

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «e, limitatamente agli immobili compreso nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso» *con le seguenti:* «e, salvo che la regione non dispone diversamente per legge regionale, non modifichino la destinazione d'uso».

11.2 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, dopo le parole: «, limitatamente agli immobili» *inserire le seguenti:* «edificati successivamente al 1950».

11.10 SARTO, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Michele, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SEMENZATO, PIERONI

Al comma 1, aggiungere infine, il seguente periodo: «La denuncia di inizio lavori deve essere comunque corredata dalla certificazione della regolarità contributiva ai fini INPS, INAIL e Cassa edile».

11.3 MONTAGNINO, LO CURZIO, ERROI, VERALDI, FOLLIERI, PALUMBO, POLIDORO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 8, lettera *a*) dell'articolo 4 di cui al comma 1, sono sopresse le parole: “non siamo compresi nelle zone omogee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniai”».

11.4 BERTONI, FERRANTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. La lettera *b*) del comma 8, dell'articolo 4 di cui al comma 1, è sostituita dalla seguente:

“*b*) gli interventi non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti”».

11.5 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al comma 10 dell'articolo 4 di cui al comma 1, dopo le parole: "rilascio di concessione" sono inserite le seguenti: "o autorizzazione"».

11.6

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al comma 20 dell'articolo 4 di cui al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "o a denuncia di inizio attività"».

11.7

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, inserire il seguente comma:

"8-bis. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori"».

11.11

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«3. Gli interventi di ripristino delle volumetrie crollate delle unità edilizie previsto dallo strumento urbanistico, sono autorizzabili anche in deroga alle altezze massime consentite dall'articolo 12 della legge n. 64 del 1973 in rapporto agli spazi pubblici su cui prospettano e nel rispetto delle prescrizioni che possano essere impartite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

4. Nelle opere di restauro e ristrutturazione edilizia, salvo eventuali differenti prescrizioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e ad eccezione di destinazioni che comportino la fruizione pubblica, la verifica statica deve considerare gli interventi quale miglioramento piuttosto che adeguamento, anche quando lo strumento urbanistico preveda o consenta cambio di destinazione d'uso che comporti incremento di sovraccarico accidentale nei limiti del 30 per cento rispetto alla condizione originaria.

5. Le somme già destinate al comune di Palermo per interventi di recupero nel centro storico e non ancora erogate o immediatamente ero-

gabili a causa di ritardi o difficoltà nelle procedure attuative possono essere impiegate anche su manufatti diversi in interventi di recupero cantierabili entro il 1997 individuati dall'amministrazione comunale, sulla base dei programmi attuativi delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici relativi alla tutela e alla valorizzazione del centro storico».

11.12

FIGURELLI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. È costituito presso la cassa depositi e prestiti il "Fondo nazionale per il recupero edilizio nei centri storici" ai fini della erogazione di contributi a cittadini che intendano provvedere a recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria della propria abitazione nei centri storici, nonché a privati e ad enti pubblici che intendano provvedere a recupero, restauro, manutenzione straordinaria delle facciate e delle coperture di edifici che siano beni architettonici storici e artistici vincolati o già proposti per il vincolo secondo la normativa di tutela del 1939.

2. A partire dal 1997 300 miliardi annui vengono destinati al fondo per quindici anni.

3. La erogazione del contributo copre il 40 per cento del costo di un mutuo quindicennale calcolato al tasso di mercato praticato dagli istituti di credito convenzionati e viene disciplinata da apposita convenzione della Cassa depositi e prestiti con istituti di credito ai quali i privati presentano domanda e documentazione relative all'edificio storico, nonché al progetto di intervento e alla sua conformità allo strumento urbanistico o alla tutela di bene vincolato.

4. All'onere relativo agli anni 1997, 1998, 1999, si provvede attraverso riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

11.0.4

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti

e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici".

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio di adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane".

3. L'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro e non oltre centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. I termini di cui al precedente comma per l'approvazione degli strumenti urbanistici e relative varianti già adottati e giacenti presso la regione, provincia o altro ente locale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.0.1

AZZOLLINI, LAURO, SCHIFANI, NOVI

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Fondo per l'edilizia abitativa)

1. Per la concessione di contributi finalizzati all'acquisto o al recupero della prima abitazione è costituito il Fondo statale per l'edilizia al

quale è destinata la somma di lire 200 miliardi l'anno per gli anni dal 1997 al 2006.

2. Il Fondo è costituito presso la Cassa depositi e prestiti.

3. Per la regolamentazione e la gestione del Fondo la Cassa stipula apposita convenzione con gli Istituti di credito che intendono partecipare alle operazioni previste nella presente legge, determinando al contempo il *plafond* entro il quale gli stessi sono autorizzati ad operare».

«Art. 11-ter.

(Tipologia degli alloggi)

1. I contributi di cui al precedente articolo 11-*bis* sono concessi per l'acquisto di alloggi di nuova costruzione e di alloggi recuperati ai sensi dell'articolo 31, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge n. 457 del 1978, purchè ultimati in data non anteriore a tre anni dalla richiesta del contributo stesso.

2. I contributi possono essere altresì concessi per l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria e/o di restauro e/o risanamento conservativo di cui all'articolo 31, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge n. 457 del 1978.

3. I contributi sono concessi a favore di alloggi classificati non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969».

«Art. 11-quater.

(Beneficiari del contributo)

1. I beneficiari del contributo devono avere i seguenti requisiti:

a) reddito annuo complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 100 milioni annui lordi;

b) residenza o attività lavorativa nel comune dove è sito l'alloggio;

c) non essere titolari essi stessi ed i membri del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto di altro alloggio adeguato nel comune in cui è sito l'alloggio oggetto del contributo;

d) non avere usufruito di altre agevolazioni pubbliche per l'acquisizione della prima casa».

«Art. 11-quinquies.

(Modalità di concessione del contributo)

1. Le domande di concessione del contributo sono dirette agli Istituti di credito convenzionati a partire dal 30° giorno successivo all'en-

trata in vigore della presente legge. L'esame delle domande è effettuato in ordine rigorosamente cronologico di presentazione e l'esito è comunicato agli interessati entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti i requisiti di cui al precedente articolo 11-*quater*, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge ed integrata con le indicazioni relative all'identificazione dell'alloggio che si intende acquistare o recuperare.

3. Le domande sono accolte fino a capienza nel *plafond* attribuito all'Istituto in sedi di convenzione con la Cassa depositi e prestiti».

«Art. 11-*sexies*.

(Entità del contributo)

1. Il contributo copre, per le prime tre annualità del mutuo, il 40 per cento della rata di ammortamento di un mutuo decennale, calcolata al tasso di mercato praticato dagli Istituti di credito convenzionati.

2. Il contributo viene restituito, al termine del periodo di rimborso del mutuo, all'Istituto mutuante nel corso dei tre anni successivi e da questi alla Cassa depositi e prestiti.

3. La rata di restituzione del contributo è comprensiva degli adeguamenti all'inflazione in modo che venga mantenuto inalterato il potere di acquisto del fondo di cui all'articolo 11-*bis*.

4. Le garanzie prestate per la restituzione del mutuo durano fino a che non sia stato restituito anche il contributo di cui alla presente legge».

«Art. 11-*septies*.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura delle spese derivanti dagli articoli da 11-*bis* a 11-*sexies*, determinate in lire 200 miliardi negli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

11.0.2

ERROI

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.1

CÒ, MARINO, MANZI, MARCHETTI

Sopprimere l'articolo.

12.3 PELELLA, PILONI, TAPPARO, BATTAFARANO, DE LUCA Michele, GRUOSSO

Sopprimere l'articolo.

12.6 RIPAMONTI, SARTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro*). - 1. All'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994, dopo il punto 25) aggiungere i seguenti:

25-bis) articolo 8, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 493 del 14 agosto 1996, (attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro);

25-ter) articolo 20, comma 1, lettera b), articolo 21, comma 2, articolo 22, comma 1, lettere a) e b) e articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996, (attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).

2. Al decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1996, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 23, al comma 4, dopo le parole: "Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti", aggiungere le seguenti: "ai servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio,";

b) all'articolo 51, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per l'intera settimana lavorativa" con le seguenti: "per venti ore settimanali dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54";

c) all'articolo 55, al comma 3, dopo le parole: "almeno biennale" aggiungere le seguenti: "ovvero ogni 5 anni negli altri casi";

d) all'articolo 55, al comma 4, dopo le parole: "confermata dal medico competente", aggiungere le seguenti: ", nonchè ogni qualvolta l'esito delle visite di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzia la necessità".

3. Le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996 ed accertate fino al 31 dicembre 1997, nonchè le contravvenzioni di cui ai decreti legislativi 14 agosto 1996, n. 393 e n. 394, riportate nel precedente comma 1, sempre se accertate entro il 31 dicembre 1997 si estinguono qualora l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento alle prescrizioni impartire nei tempi previsti dall'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994, con il pagamento di una somma pari alla metà di quella stabilita dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, come modificata dall'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996.

12.7

RIPAMONTI, SARTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *I.* Alle contravvenzioni previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

2. Le contravvenzioni di cui al comma 1, accertate fino al 31 dicembre 1997, si estinguono qualora l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento delle prescrizioni impartite nei tempi, non prorogabili, previsti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con il pagamento di una somma pari alla metà di quella prevista dall'articolo 21, comma 2, dello stesso decreto».

12.4

SMURAGLIA, PELELLA, TAPPARO, GRUOSSO, DE LUCA Michele, BATTAFARANO, PILONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *I.* Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ed è ridotta della metà la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo».

12.5

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «il termine per la regolarizzazione di cui all'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 non può comunque essere inferiore a cinque mesi».

12.2

TAROLLI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza e controllo nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di assicurare in modo capillare la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro con il rispetto delle norme vigenti in materia, nonchè per contrastare e reprimere il fenomeno dell'evasione contributiva e per la realizzazione di interventi programmati ed uniformi della pubblica amministrazione è istituito presso il Ministero della sanità in raccordo con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Coordinamento di tutti gli organismi pubblici preposti alla funzione di vigilanza e controllo in materia di lavoro e sicurezza per perseguire i seguenti obiettivi:

a) determinare i criteri necessari per realizzare uniformità degli interventi ispettivi;

b) programmare l'indirizzo degli interventi per il controllo delle condizioni di lavoro. Detto Coordinamento dovrà curare l'interscambio delle informazioni tra i vari uffici in via telematica, ed in ogni caso con l'utilizzo della strumentazione allo stato esistente, promuovere ogni iniziativa utile a realizzare la costituzione di una apposita banca dati nazionale, con l'intervento specifico dell'AIPA (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione la quale dovrà dare priorità assoluta a detto processo informatico) nonchè curare l'accesso alle banche dati esistenti a livello nazionale.

2. Presso ciascuna regione, a partire da quelle dove sono previste misure straordinarie per grandi opere, è costituito un Organismo di Coordinamento che preveda la partecipazione paritaria di tutti i soggetti pubblici preposti all'attività di vigilanza e controllo in materia di lavoro: Servizi di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ispettorati del lavoro, ispettori dell'INPS e dell'INAIL, ISPELS e rappresentanza delle regioni e degli Enti locali per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzare uniformità degli interventi ispettivi, a livello regionale, al fine di evitare inutili sovrapposizioni;

b) acquisire ogni elemento di conoscenza circa le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti ai soggetti esecutori delle opere;

c) programmare, in linea con gli indirizzi nazionali, gli interventi da eseguire per il controllo delle condizioni di lavoro nel territorio regionale;

d) favorire, nell'ambito del progetto nazionale, il processo di informatizzazione e l'accesso alle banche dati esistenti a livello territoriale. Detto Coordinamento dovrà curare il raccordo con il Coordinamento nazionale, di cui al comma 1.

12.0.1

GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DE LUCA Michele, PELELLA, TAPPARO

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 1.

13.2 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro» inserire le seguenti: «e il Ministro del bilancio e della programmazione economica».

13.3 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro del tesoro» inserire le seguenti: «e su parere delle Commissioni parlamentari competenti».

13.117 FIGURELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro del tesoro,» inserire le seguenti: «sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

13.107 SARTO, RIPAMONTI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali».

13.4 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali».

13.5 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «le implicazioni occupazionali ed».

13.6 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, dopo le parole: «riflessi sociali» inserire le seguenti: «nonchè per la loro intrinseca utilità e validità ambientale.».

13.108

SARTO, RIPAMONTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in concessione o comunque» inserire le seguenti: «, limitatamente per le opere già iniziate.».

13.7

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in concessione o comunque» inserire le seguenti: «, limitatamente per i lotti funzionali già iniziati.».

13.8

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara.».

13.9

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «iniziare o».

13.10

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «non sia iniziata o, se iniziata.».

13.11

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.».

13.12

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge del presente decreto.».

13.13

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per il caso delle convenzioni quadro si fa riferimento esclusivamente alle opere e ai lavori già iniziati e fino al lotto funzionale di essi».

13.14 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «uno o più commissari straordinari» con le seguenti: «i membri di una Commissione consultiva che formula al Ministro competente le sue proposte sulla base delle proprie valutazioni di competenza».

13.15 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «uno o più» con la seguente: «quattro».

13.16 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «uno o più» con la seguente: «tre».

13.17 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «uno o più» con la seguente: «due».

13.18 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «uno o».

13.19 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.».

13.20 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari relativamente all'elenco delle opere e alla nomina dei commissari.».

13.21 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «In prima applicazione».

13.22 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

13.23 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «tre mesi».

13.28 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».

13.24 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

13.25 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «due mesi».

13.29 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

13.26 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

13.27 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «un mese».

13.30 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «di conversione in legge del presente decreto-legge».

13.31 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «entrata in vigore» con le seguenti: «conversione in legge».

13.109 SARTO, RIPAMONTI

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».

13.32 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari relativamente all'elenco delle opere e alla nomina dei commissari».

13.33 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri assicura l'omogenea distribuzione sul territorio nazionale degli interventi individuati ai sensi del presente articolo».

13.34 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I Commissari straordinari di cui al comma 1, sono scelti tra professori universitari ordinari di materie tecnico-giuridiche ovvero tra coloro che ricoprono o abbiano ricoperto la carica di Consigliere della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti. I Commissari straordinari durano in carica per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere individuate ai sensi del comma 1, e non possono esercitare per la durata del loro mandato, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, nè per essere amministratore di enti pubblici e privati nè ricoprire cariche elettive. All'atto della accettazione della nomina, i Commissari straordinari, se professori universitari di ruolo o se magistrati in attività di servizio, vengono collocati fuori ruolo».

13.111

SARTO, RIPAMONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Entro 10 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto il Governo trasmette alle Commissioni parlamentari competenti l'elenco delle opere e dei lavori di cui al comma 1.».

13.110

SARTO, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

13.35

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Sostituire il comma 2 con il seguente comma:

«2. Dopo la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perchè l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono altresì nominare commissari straordinari per le opere di loro competenza».

13.36

FIRRARELLO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

13.37

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «tre mesi».

13.38 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

13.39 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

13.40 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «due mesi».

13.41 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «un mese».

13.42 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «anche di natura sostitutiva» inserire le seguenti: «nel rispetto della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e delle normative di contabilità generale dello Stato».

13.43 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «avviata o».

13.44 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi estensione rispetto ad esso».

13.45 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

13.112 LUBRANO DI RICCO, SARTO, RIPAMONTI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

13.103 VEDOVATO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «possono altresì nominare» con la seguente: «nominano».

13.46 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 3.

13.47 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Sostituire il comma 3 con il seguente comma:

«3. Il giudizio di compatibilità ambientale per l'approvazione dei progetti delle opere individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, ove prescritto dalle vigenti norme statali e regionali attuative della direttiva 85/337/CEE, è richiesto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa redazione da parte del committente dello studio di impatto ambientale. Qualora il procedimento di valutazione di impatto ambientale sia stato già avviato in precedenza, il Ministro dell'ambiente per le opere di competenza statale e il presidente della Giunta regionale per le opere di competenza regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1996, assicurano il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

13.113 LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, dopo le parole: «La pronuncia» inserire le seguenti: «, da parte del Ministro dell'ambiente,».

13.114 SARTO, RIPAMONTI

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

13.48 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quattro mesi».

13.49 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «tre mesi».

13.50 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

13.51 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

13.52 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «un mese».

13.53 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni».

13.54 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «due mesi».

13.55 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Ai lavori di costruzione delle dighe iniziati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, non si applica la disciplina del predetto decreto, anche se superano la soglia dimensionale dalla stessa fissata; qualora privi del provvedimento di concessione per la derivazione delle acque, con la sua emissione, l'amministrazione può imporre, a cura e spese del concedente dei lavori, l'esecuzione degli interventi necessari alla tutela dell'equilibrio ambientale esistente».

13.104 MICELE, VELTRI

Sopprimere il comma 4.

13.56 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 4, sostituire le parole: «il termine di cui al comma 2» con le seguenti: «i termini di cui ai commi 2 e 3».

13.57 TAROLLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «il commissario straordinario» con le seguenti: «i commissari straordinari».

13.58 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «provvede» con la seguente: «provvedono».

13.59 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «per le opere di competenza statale».

13.60 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «relative strutture» con le seguenti: «strutture degli organi ordinari e straordinari medesimi».

13.61 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di competenza regionale o degli enti locali, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario, nominato dalle regioni o dagli enti locali medesimi ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2, al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporre la sospensione, provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi».

13.62 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di competenza regionale» inserire le seguenti: «o degli enti locali».

13.63 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «dal commissario straordinario» inserire le seguenti: «, nominato dalle regioni o dagli enti locali medesimi ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2,».

13.64 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 4, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

13.65 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sessanta giorni».

13.66 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 4, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «due mesi».

13.67 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

13.68 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

13.69 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 4, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «un mese».

13.70 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sopprimere la parola: «anche» ed aggiungere, infine, il seguente periodo: «In caso di sospensione, qualora il Presidente della regione non provveda diversamente entro i successivi trenta giorni, i provvedimenti del Commissario sono comunque esecutivi».

13.72 MONTAGNINO, LO CURZIO, ERROI, VERALDI, FOLLIERI, PALUMBO, POLIDORO

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «anche».

13.71 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «trascorso tale termine e in assenza di soppressione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi».

13.73 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«4-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, nomina una o più Commissioni consultive. Fanno parte della Commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonché almeno un professionista esterno regolarmente iscritto negli albi professionali. La Commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al commissario straordinario di cui al comma 1 e al Ministro competente, parere obbligatorio sulla base delle proprie valutazioni di competenza. La Commissione valuta il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. I membri della Commissione non possono essere nominati o proposti dal commissario straordinario, pena la decadenza del suo incarico».

13.74 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«4-bis. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sull'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del commissario straordinario, assicurando la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione degli interventi e l'informazione della pubblica opinione. Il commissario straordinario riferisce ogni tre mesi al Ministro competente e al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi».

13.75

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«4-bis. Le opere individuate ai sensi del presente articolo sono sottoposte al controllo preventivo e in corso d'opera della Corte dei conti».

13.76

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«4-bis. Il Commissario straordinario riferisce ogni tre mesi al Ministro competente e al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi».

13.77

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati».

13.115

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

13.78

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

13.79 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 5, premettere le seguenti parole: «Nel caso di comprovata cessazione dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera o al proseguimento dei lavori».

13.80 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 5, dopo le parole: «Ministro del tesoro» inserire le seguenti: «, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.».

13.81 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 5, dopo le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro» inserire le seguenti: «e del Bilancio e della programmazione economica».

13.82 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone».

13.83 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «demaniali o in uso a uffici pubblici» con le seguenti: «pubblici o di pubblica utilità».

13.84 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

13.85 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 6.

13.86 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 6, sostituire le parole: «Al fine» con le seguenti: «Allo scopo».

13.87

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 6, sostituire le parole da: «in deroga all'articolo 1, comma 45» fino alla fine del comma, con le seguenti: «alla riorganizzazione del personale in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici».

13.88

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 6, sostituire le parole: «venticinque posti, con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici», con le parole: «quindici posti, con qualifica di dirigente, di cui tre amministrativi e dodici tecnici» e aggiungere, infine, le seguenti parole: «Il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato ad avvalersi delle somme di cui al successivo comma 7 per la formazione e le spese di missione, anche in fase operativa, di numero venti unità, in servizio presso il Ministero stesso, con qualifica non inferiore al nono livello, da utilizzarsi al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standards europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche utilizzate in ambito europeo la progettazione e promuovere iniziative di supporto alle azioni delle amministrazioni nel settore dei lavori pubblici per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione Europea».

13.116

IL RELATORE

Al comma 6, sostituire le parole: «venticinque posti, con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici», con le parole: «quindici posti, con qualifica di dirigente, di cui tre amministrativi e dodici tecnici» e aggiungere, infine, le seguenti parole: «Il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato ad avvalersi delle somme di cui al successivo comma 7 per la formazione e le spese di missione, anche in fase operativa, di numero venti unità, in servizio presso il Ministero stesso, con qualifica non inferiore al nono livello, da utilizzarsi al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standards europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche utilizzate in ambito europeo la progettazione e promuovere iniziative di supporto alle azioni delle amministrazioni nel settore dei lavori pubblici per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo delle capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione Europea».

13.102

PAROLA, GAMBINI, VEDOVATO, DIANA LORENZO

Al comma 6, sostituire le parole: «di venticinque posti, con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici», con le seguenti: «di quindici posti, con qualifica di dirigente, di cui uno amministrativo e quattordici tecnici».

13.89 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, sostituire le parole: «di venticinque posti, con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici», con le seguenti: «di quindici posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e dieci tecnici».

13.90 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, sostituire le parole: «di venticinque posti, con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici», con le seguenti: «di venti posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e quindici tecnici».

13.91 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, sostituire le parole: «di venticinque posti, con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici», con le seguenti: «di venti posti con qualifica di dirigente, di cui tre amministrativi e diciassette tecnici».

13.92 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, sostituire le parole: «di venticinque posti, con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici», con le seguenti: «di venti posti con qualifica di dirigente, di cui due amministrativi e diciotto tecnici».

13.93 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, sostituire le parole: «di venticinque posti, con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici», con le seguenti: «di venti posti con qualifica di dirigente, di cui quattro amministrativi e sedici tecnici».

13.94 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, sostituire le parole: «di venticinque posti, con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici», con le seguenti: «di ventidue posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e diciassette tecnici».

13.95

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, sostituire le parole: «di venticinque posti, con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici», con le seguenti: «di ventidue posti con qualifica di dirigente, di cui tre amministrativi e diciannove tecnici».

13.96

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, sostituire le parole: «di venticinque posti, con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici», con le seguenti: «di ventidue posti con qualifica di dirigente, di cui due amministrativi e venti tecnici».

13.97

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. L'assenso manifestato dalle amministrazioni interessate nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dal comma 4-quinquies, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni quali risultano sostituiti dal comma 59 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, tengono luogo di tutti i concerti, le intese, i nulla osta, le autorizzazioni, gli assensi prescritti ivi comprese le autorizzazioni regionali ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 8 maggio 1985, n. 431.

6-ter. Le determinazioni concordate nella conferenza di servizi di cui al comma precedente quando tengono luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 luglio 1939, n. 1497 non sono soggette al controllo del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431».

13.105

MICELE, VELTRI

Sopprimere il comma 7.

13.98

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 7, sostituire le parole: «lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi» con le seguenti: «lire 800 milioni per l'anno 1997 ed in lire 2 miliardi».

13.99

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, sostituire le parole: «lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi» con le seguenti: «lire 900 milioni per l'anno 1997 ed in lire 1,5 miliardi».

13.100

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. I lavori di costruzione degli sbarramenti di ritenuta iniziati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, possono essere proseguiti alle condizioni di cui all'articolo 13 del teso unico 11 dicembre 1993, n. 1775.

All'atto dell'emanazione del provvedimento di concessione per la derivazione delle acque invasate nei relativi serbatoi sarà fatto obbligo all'ente concedente di eseguire a sua cura e spese gli interventi che il Ministero dell'ambiente riterrà idonei per la tutela dell'equilibrio ambientale esistente.

Per gli sbarramenti già ultimati per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stato emesso il decreto di concessione per la derivazione delle acque, potranno essere consentiti, secondo le disposizioni vigenti, gli invasi sperimentali e quindi l'utile funzionamento».

13.101

FIRRARELLO

Dopo il comma 7 aggiungere infine il seguente comma:

«8. I lavori di costruzione degli sbarramenti di ritenuta iniziati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, possono essere proseguiti alle condizioni di cui all'articolo 13 del teso unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

All'atto dell'emanazione del provvedimento di concessione per la derivazione delle acque invasate nei relativi serbatoi sarà fatto obbligo all'ente concedente di eseguire a sua cura e spese gli interventi che il Ministero dell'ambiente riterrà idonei per la tutela dell'equilibrio ambientale esistente.

Per gli sbarramenti già ultimati per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stato emesso il decreto di concessione per la derivazione delle acque, potranno essere consentiti, secondo le disposizioni vigenti, gli invasi sperimentali e quindi l'utile funzionamento».

13.106

LAURO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«8. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 1».

13.200

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Conferenze di servizi)

1. Il comma 2-bis, dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

“2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4”.

2. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è inserito il seguente:

“Art. 14-bis. Il ricorso alla conferenza dei servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi d'importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richiede l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti,

nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dall'amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività"».

13.0.1 MONTAGNINO, LO CURZIO, ERROI, VERALDI, FOLLIERI, PALUNBO, POLIDORO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Infrastrutture e servizi)

1. I soggetti pubblici che intendano realizzare infrastrutture o servizi presentano, entro 60 giorni, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche territorialmente competente le proprie proposte progettuali di intervento indicando l'entità degli investimenti disponibili e l'inserimento nell'ambito di programmi di settore approvati.

2. Per ciascuna provincia interessata da proposte di intervento è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione di contrattazione di programma, composta dal Provveditore regionale, dal Presidente della giunta regionale e della provincia, dai sindaci dei comuni interessati o da loro rappresentanti nonché dal soprintendente per i beni ambientali ed architettonici e per i beni artistici e storici. La Commissione è presieduta dal Provveditore regionale.

3. Le Commissioni deliberano la costituzione di gruppi di valutazione tecnica delle proposte presentate, composti da funzionari delle amministrazioni che fanno parte di esse.

4. Le Commissioni si pronunciano in via definitiva, entro 30 giorni, sulla congruenza e fattibilità di ciascuno dei progetti di intervento presentati, indicando l'ordine di priorità tra quelli eventualmente incidenti sui medesimi ambiti territoriali.

5. Al fine di realizzare i progetti positivamente valutati, il Provveditore regionale promuove la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni tra i soggetti componenti la Commissione e le altre amministrazioni pubbliche competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati.

6. L'approvazione del progetto comporta, ove necessaria, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza determinando, altresì, per quanto occorra, la variazione automatica degli strumenti urbanistici.

7. I provvedimenti di competenza delle amministrazioni tenute a rilasciare autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati si intendono favorevoli ove le stesse non si siano pronunciate entro 30 giorni dalla data di convocazione della conferenza dei servizi».

13.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per le controversie derivanti da appalti o da concessioni costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 2 giugno 1995, n. 216, i collegi arbitrali possono costituirsi, a scelta delle parti, o secondo l'articolo 810 del codice di procedura civile oppure nella composizione prevista dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, intendendosi il riferimento alla lettera *b*) sostituito con magistrati in quiescenza».

13.0.3

BOSI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. In applicazione della direttiva 92/93/CEE, sulle procedure di conciliazione per tutti i lavori affidati, aggiudicati o concessi dalle Amministrazioni dello Stato, l'ente concedente o appaltante non può deliberare sulle riserve delle imprese se non dopo aver acquisito il parere della Commissione di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, integrata da un rappresentante del Dipartimento delle politiche comunitarie.

2. Per i lavori di competenza regionale, le Regioni possono costituire un analogo Commissione consultiva.

3. La stessa Commissione è competente anche per le violazioni delle norme CEE in sede di gara, anche per lavori di competenza nazionale.

4. In tal caso, il concorrente deve entro 15 giorni investire del problema la Commissione, prima di adire il giudice amministrativo.

5. La Commissione, sentite le parti, si pronuncia entro 30 giorni dall'audizione delle parti.

6. Allo spirare dei 30 giorni senza che la Commissione si sia pronunciata con provvedimento indirizzato sia all'ente committente sia al concorrente e a chiunque sia interessato, le parti possono rivolgersi al giudice amministrativo nei termini di decadenza previsti dalle norme vigenti».

13.0.4

BOSI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, incrementata di un quinto della media stessa, fino al 30 giugno 1998, sono automaticamente escluse per gli appalti di lavori pubblici, di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, di importo inferiore alla soglia comunitaria, mentre sono sottoposte alla valutazione dell'anomalia delle offerte, di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670».

13.0.5

BOSI, MINARDO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono svolte secondo le procedure già regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario sul Mezzogiorno.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 1996 n. 335; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670».

13.0.1000

ERROI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Sino alla emanazione del Regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva di cui al comma 1 del precedente articolo 9 anche in assenza del programma triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

13.0.1001

ERROI

Art. 14.

Al comma 1, sopprimere le parole: «su proposta degli Istituti autonomi di case popolari (IACP)».

14.1 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «su proposta» fino alle parole: «quest'ultimo termine», con le seguenti: «ad interventi rapidamente cantierabili con priorità per quelli di risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui all'articolo 31, lettera b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457. Scaduto inutilmente quest'ultimo termine o comunque nel caso che gli interventi non pervengano alla fase di inizio dei lavori nei dieci mesi successivi dall'adozione del provvedimento regionale.».

14.18 CARPINELLI

Sopprimere il comma 2.

14.2 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

All'articolo 14 sostituire il comma 2 con il seguente comma:

«2. I finanziamenti revocati di cui al comma precedente, i finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al quadriennio 1992-1995, per i quali non siano iniziati i lavori entro i termini previsti dal comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, nonché quelli ricavati dalla alienazione degli alloggi di proprietà pubblica in base alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, saranno destinati, per una percentuale compresa tra il 15 ed il 25 per cento delle disponibilità, ad interventi in conto capitale in regime di edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni ed integrazioni.

14.20 VEDOVATO, DIANA LORENZO, PAROLA

Al comma 2, sostituire le parole da: «edilizia agevolata» fino alla fine del comma con le seguenti: «edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni ed integrazioni, per una percentuale minima del 10 per cento fino ad un massimo del venticinque per cento delle disponibilità».

14.20 (Nuovo testo) VEDOVATO, DIANA LORENZO, PAROLA

Al comma 2, sostituire le parole: «ad interventi in conto capitale in regime di edilizia agevolata per la locazione», con le seguenti: «dalle regioni ad interventi in conto capitale per il recupero di alloggi aventi le caratteristiche dell'edilizia agevolata da destinare alla locazione».

14.3

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 2, sostituire le parole: «in conto capitale in regime di edilizia agevolata per la locazione», con le seguenti: «di recupero di alloggi aventi le caratteristiche dell'edilizia agevolata da destinare alla locazione».

14.4

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. Gli alloggi compresi nel piano di vendita e ubicati in zona di particolare pregio, sono alienati al prezzo che risulta determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento al valore venale attuale, ferme restando le agevolazioni di cui al comma 13 della legge 560/93. A tal fine le Regioni, di concerto con ciascun Ente gestore, individuano le zone di particolare pregio entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, vi provvede in via sostitutiva, l'Ente gestore. Le zone, così come individuate, sono trasmesse all'Ufficio tecnico erariale il quale a richiesta dell'Ente gestore effettua la determinazione del valore entro tre mesi dalla richiesta».

14.5

LAURO

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. Le parole da: «Detta quota non può» fino a: «deficit finanziari degli Istituti» del comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 sono sostituite dalle seguenti: «Il ricavato delle vendite degli alloggi è destinato agli Istituti case popolari competenti per territorio i quali nel rispetto delle più immediate esigenze lo investiranno per il ripiano del deficit finanziario oppure al reinvestimento in edifici ed aree edificabili per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni o recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti e programma integrale, nonchè ad opere di urbanizzazione socialmente rilevante».

14.6

LAURO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I contributi pubblici di parte comunitaria e nazionale, la cui concessione è prevista nell'ambito dell'attività dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono anticipati, su richiesta degli interessati e dietro garanzia di fidejussione bancaria, in misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile».

14.7 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO

Al comma 3 dopo le parole: «i contributi pubblici» inserire le seguenti: «di parte comunitaria e nazionale la cui concessione è prevista nell'ambito dell'attività».

14.8 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO

Al comma 3, sostituire la parola: «50» con la seguente: «75».

14.9 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le anticipazioni sono garantite da fidejussioni bancarie».

14.10 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO

Al comma 3 sostituire le parole: «polizza assicurativa» con la seguente: «fidejussione».

14.11 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO

Al comma 3, sopprimere le parole: «conforme allo schema approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

14.12 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al fine di favorire il consolidamento dell'occupazione in agricoltura, ivi compresa l'espansione degli impianti agro-industriali esistenti e la creazione di nuovi insediamenti produttivi, i benefici previsti per le aree agricole svantaggiate di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono estesi alle imprese agricole operanti nei Comuni di cui al decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

14.21 BONATESTA, MACERATINI, VALENTINO, MAGNALBÒ, RECCIA, CUSIMANO, CURTO, PACE, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 4.

14.13 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A completamento dello stanziamento di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in misura proporzionale al loro apporto alla formazione della produzione lorda vendibile agricola nazionale. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

14.14 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO

Al comma 4, sostituire le parole: «secondo le finalità e con le modifiche stabilite nel decreto legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578.» con le seguenti: «tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in misura proporzionale rispetto al loro apporto alla formazione della produzione lorda vendibile nazionale».

14.15 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO

Al comma 4, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sopprimere le parole da: «e, quanto a lire 400 milioni» fino alla fine del comma.

14.16 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO

Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento» con le parole: «10 per cento».

14.19 PELELLA, DIANA LORENZO, DONISE, DE MARTINO Guido

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«6. Fino a quando non saranno emanate apposite norme, per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 341 dell'8 agosto 1995, continua ad applicarsi la procedura di espropriazione dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

14.17

GIARETTA

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Norme per l'accelerazione degli investimenti pubblici)

1. I procedimenti amministrativi per la concessione dell'autorizzazione ad eseguire opere pubbliche soggette a valutazione di impatto ambientale, oppure ricadenti nelle aree soggette a vincolo ambientale ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni; legge 29 giugno 1939, n. 1497 e decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 341, nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle zone dichiarate sismiche, nonchè il procedimento per la valutazione della compatibilità urbanistica di tutte le opere pubbliche statali o di interesse statale ad eccezione delle costruzioni riguardanti la difesa della nazione, si effettuano su progetti definitivi o, nelle more del perfezionamento della relativa regolamentazione, su progetti di massima dettagliati. I procedimenti si concludono sulla base di dettagliate relazioni istruttorie con il rilascio dell'autorizzazione, di diniego definitivo dell'autorizzazione oppure con sospensione della medesima accompagnata da prescrizioni di modifiche del progetto stesso e/o di modificazione degli strumenti vigenti di pianificazione territoriale, assentita almeno in via preliminare dagli organi di governo interessati.

2. Gli uffici preposti ai procedimenti di cui al comma 1 adottano, anche con provvedimenti successivi e separati, atti di indirizzo sulla applicazione della normativa per tipologie di opere ed ambiti territoriali, comprensivi delle modalità espositive richieste per i progetti ed elaborazioni comunque necessarie, nonchè delle procedure istruttorie da adottarsi, nel rispetto di quanto indicato al successivo comma 3. Il Consiglio nazionale delle ricerche è incaricato di predisporre, d'intesa con il Mini-

stero dei lavori pubblici, un regolamento recante l'unificazione della terminologia e della metodologia da impiegarsi per la redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

3. I procedimenti di cui al comma 1, sono conclusi in forma contestuale ed indipendente ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito con legge 11 luglio 1995, n. 273. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è abrogato.

4. Nel caso in cui uno o più dei procedimenti di cui al comma 1, riferiti ad una medesima opera siano conclusi con sospensione accompagnata da prescrizioni, il responsabile unico del procedimento di attuazione nominato ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con legge 2 giugno 1995, n. 216, comunica agli Uffici interessati la data entro la quale si impegna a presentare i Nuovi elaborati progettuali e/o le proposte di modifica agli strumenti di pianificazione territoriale, ed indice contestualmente la conferma dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dandone contestuale comunicazione alla Presidenza della regione competente per territorio, ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La conferenza dei servizi di cui al comma 4 è presieduta dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato per le opere di interesse regionale, e dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato per le opere di interesse statale. Il presidente della Conferenza delibera, all'atto della sua designazione, tempi e modalità per l'esecuzione dell'istruttoria sugli elaborati progettuali, e convoca alla Conferenza tutti gli enti interessati ai procedimenti riguardanti il progetto, allo scopo di accertare la conformità dei nuovi elaborati progettuali alle prescrizioni ed alle relazioni istruttorie rilasciate ai sensi del comma 1. La conferenza si conclude nei tempi previsti con il rilascio dell'autorizzazione oppure con il diniego definitivo dell'autorizzazione medesima. Il Presidente della giunta regionale può richiedere l'attivazione delle procedure di cui la comma 2-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

14.0.1

GRILLO, VEGAS

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle infrastrutture ed il miglioramento qualitativo dei servizi di pubblica utilità il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti a favorire l'introduzione dell'ordinamento della finanza di progetto nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) definire le norme giuridiche idonee a realizzare iniziative di finanza di progetto;

- b) individuare specifiche procedure concorsuali prevedendo una sola fase di evidenza pubblica;
- c) prevedere norme finalizzate alla rapida risoluzione di controversie tra la pubblica amministrazione ed operatori privati, anche mediante il ricorso ad arbitrati;
- d) assicurare priorità di realizzazione alle iniziative attuate tramite società di progetto;
- e) disciplinare i procedimenti amministrativi al fine di assicurare semplificazione, accelerazione e certezza di tempi all'azione amministrativa;
- f) prevedere misure idonee a garantire certezza e stabilità ai contratti stipulati tra la Pubblica amministrazione ed i privati;
- g) definire i criteri di determinazione ed aggiornamento delle tariffe di pubblica in modo da consentire la copertura dei costi di esercizio e del servizio del debito e di una adeguata remunerazione del capitale;
- h) introdurre istituti e figure giuridiche tipici dell'operazione di finanza e di progetto in materia di contratti, garanzie, subentri e cessioni dei diritti relativi al progetto;
- i) prevedere disposizioni in materia fiscale dirette a contenere il livello delle tariffe.

2. Il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al precedente primo comma un testo unico delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista al primo comma coordinando le norme stesse ed apportando alle medesime integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento. Lo schema di testo unico è inviato alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti entro 60 giorni dalla trasmissione.

3. È istituita presso il Ministero del tesoro e del bilancio la Commissione permanente per la finanza di progetto con compiti di promozione dell'attività della finanza di progetto stessa, di attuazione e di coordinamento degli adempimenti previsti nei comuni precedenti entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio sono determinate la composizione, le modalità organizzative e di funzionamento della suddetta commissione che potrà avvalersi anche di capacità professionali esterne alla Pubblica amministrazione.

4. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. La relazione previsionale e programmatica determina un prospetto fonti-impieghi per investimenti pubblici e privati, per spesa pubblica delle iniziative di finanza di progetto nel triennio di riferimento"».

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Promotore e risorse alternative per appalti e concessioni)

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o il loro completamento le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici ed amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi, nonchè gli altri organismi di diritto pubblico possono corrispondere il prezzo per gli appalti o per le concessioni di lavori pubblici, previsti dalle vigenti normative, mediante il trasferimento della proprietà di beni dei predetti soggetti che non assolvono più le funzioni essenziali di interesse pubblico o mediante la costituzione di diritti reali parziali su beni aventi le predette caratteristiche che gli stessi soggetti hanno nella loro disponibilità o che acquisiscano tramite intese con altri soggetti, ovvero mediante risorse ripartite in non più di trenta rate annuali costanti.

2. L'aggiudicazione dell'appalto o il rilascio della concessione ed il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali parziali o il rilascio di autorizzazioni, permessi o utilità avvengono separatamente o congiuntamente, a seconda della più conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito della gara, che deve essere unica.

3. Nell'ipotesi che in gara la migliore offerta risulti quella di un appaltatore o di un concessionario il trasferimento in proprietà di cui al comma 1 avviene una volta collaudati i lavori; tuttavia si può trasferire il possesso, l'uso o l'usufrutto del bene al soggetto realizzatore alla firma del contratto di appalto od al rilascio della concessione.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti promotori possono presentare ai soggetti di cui al comma 1 proposte relative alla realizzazione in concessione, ai sensi delle vigenti norme, di lavori pubblici o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, purchè nell'ambito dei programmi delle competenti Pubbliche amministrazioni. In sede di prima applicazione le proposte sono presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le proposte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, da un progetto preliminare, nonchè da un piano economico-finanziario, con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Le proposte devono, inoltre, indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e da sostenere per la eventuale redazione del progetto definitivo nonchè degli studi tecnico-economici; detti importi sono comprensivi anche dei diritti di ingegno di cui all'articolo 2578 e seguenti del codice civile.

6. Entro il 30 ottobre di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 valutata la fattibilità delle proposte presentate ed esaminatele anche comparativamente, provvedono ad individuare

quelle che ritengono di interesse pubblico. Nei successivi due mesi i predetti soggetti procedono:

a) ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato in base a richieste dei soggetti stessi;

b) ad invitare il promotore a redigere il progetto definitivo eventualmente modificato in base a richieste dei soggetti stessi;

c) ad invitare il promotore a redigere il progetto definitivo eventualmente modificato sulla base di richieste dei soggetti stessi, fissando, altresì, il termine di redazione che non può essere inferiore a centoventi giorni e superiore a duecentoquaranta giorni e, successivamente, ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il progetto definitivo redatto dal promotore.

7. Prima di indire le gare, di cui al comma 6, i soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere tutte le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, convocano una conferenza di servizi.

8. I partecipanti alla gara, salvo il promotore medesimo, versano una cauzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, fissata dal bando in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 5.

9. Il promotore della proposta in gara ha diritto di prelazione sul rilascio della concessione alle stesse condizioni della offerta economicamente più vantaggiosa presentata in gara e determinata secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

10. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 9, il soggetto promotore della proposta in gara ha diritto al pagamento, da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'importo di cui al comma 5, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la redazione della proposta medesima e per la rinuncia ai diritti di impegno. I soggetti di cui al comma 1, prelevano tale importo della cauzione presentata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 8.

11. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 9, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari al 20 per cento dell'importo di cui al comma 5, a titolo di rimborso delle spese da questo sostenute per la partecipazione alla gara.

12. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le forme di controllo che i soggetti promotori esercitano in tutte le fasi di progettazione, realizzazione e gestione dei lavori qualora, pur non essendo concessionari, siano finanziatori dei lavori.

13. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, i concessionari e i soggetti promotori possono essere autorizzati ad emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile.

14. La presentazione delle proposte di cui al comma 4 è consentita esclusivamente ai soggetti che possono eseguire lavori pubblici ai

sensi delle vigenti norme, eventualmente associati con enti finanziatori, con enti gestori di servizi e con società di ingegneria.

15. I soggetti di cui al comma 1, per le attività di cui al presente articolo, possono avvalersi della consulenza di società ed esperti, particolarmente qualificati, mediante appalto di servizi da affidarsi secondo quanto previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157».

14.0.3

LAURO, VEGAS

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazione dei procedimenti)

1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è sospeso fino al 15 marzo 1988.

2. nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programma pluriennale di attuazione, anche in deroga a specifiche disposizioni dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione delle formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessate, e riferiscano i criteri di obbligatorio alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazioni comunali da realizzarsi in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune».

14.0.4

PELELLA, DONISE, GAMBINI, PAROLA, DE MARTINO Guido

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dal seguente comma:

“7. I seguenti interventi, se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno

1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 13 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino è pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

n) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale».

14.0.5

LAURO

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. La regione Calabria, per assicurare il conseguimento delle finalità di investimento connesse alla tutela e alla valorizzazione del territorio, secondo gli obiettivi della legge 12 ottobre 1984, n. 664 e successive modificazioni e integrazioni, può assumere lavoratori idraulico-fore-

stali in sostituzione di quelli cessati dal servizio alla data del 1° gennaio 1996.

2. Le nuove assunzioni dovranno essere limitate agli iscritti negli elenchi di disoccupazione delle circoscrizioni del lavoro e della massima disoccupazione nei cui comuni siano in corso lavori idraulico-forestali e registrino nel contempo una disoccupazione superiore al 20 per cento della forza lavoro.

3. Per le finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse assegnate per l'anno 1997 con la tabella D della legge 23 dicembre 1996, n. 663, è autorizzata la spesa annua di lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14.0.6 VELTRI, BRUNO GANERI, MARINI, CAMO, LOMBARDI SARTRIANI, VERALDI

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Programmi pluriennali di attuazione)

1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, e all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzarsi in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del Comune.

2. L'applicazione dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospesa fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

14.0.7

IL RELATORE

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Il canone annuo per la concessione di specchi acquei destinati alla maricoltura, stabilita in applicazione del decreto interministeriale 15 novembre 1995, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è ridotta ad un decimo per le aree comprese nella concessione ma non occupate direttamente dalle pertinenti strutture produttive. Al relativo onere valutato in 5 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41. Le somme da utilizzare per tale finalità sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

14.0.8 BARRILE, FERRANTE, BATTAFARANO, PEDA, MURINEDDU,
NIEDDU, PELELLA, LAURICELLA, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. L'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come introdotto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, è sostituito dal seguente:

“Art. 27-bis – (*Iniziative di pesca-turismo*) - Sulle navi da pesca può essere autorizzato, a scopo turistico-ricreativo, l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione”».

14.0.9 BARRILE, FERRANTE, BATTAFARANO, PEDA, MURINEDDU,
NIEDDU, PELELLA, LAURICELLA, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 48, per progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, da effettuarsi nelle aree di cui all'obiettivo 1, ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione o che svolgono lavori

socialmente utili, e che si costituiscono in cooperative, può essere concesso un prestito d'onore, fino ad un massimo di lire 30 milioni, per concorrere a quanto previsto dall'articolo 15 della legge medesima. Al relativo onere, valutato in 5 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41. Le somme da utilizzare per tale finalità sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione dell'agevolazione».

14.0.10 BARRILE, FERRANTE, BATTAFARANO, PEDA, MURINEDDU, NIEDDU, PELELLA, LAURICELLA, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Sino alla costituzione dell'Osservatorio di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 21 della medesima legge è emanato sulla base di rilevazioni proprie. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670».

14.0.11

VEDOVATO

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, al capoverso 2-bis dopo le parole: «Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato» inserire le seguenti: «da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

15.7

PAROLA, DIANA LORENZO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «quello di servizio di una o più prefetture» con le seguenti: «quelli di servizio di una o più prefetture nonché della DIA e della Procura nazionale Antimafia».

15.12

FIGURELLI

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

«2-ter. Fatto salvo il caso in cui l'Amministrazione precedente disponga di collegamenti telematici o di procedure amministrative semplificate equipollenti, previa sua informativa, le comunicazioni per iscritto previste dal comma 2 possono essere richieste dai soggetti interessati alla Prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata».

15.6

DIANA LORENZO, PAROLA

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «di quest'ultima» inserire le seguenti: «le informazioni di cui all'articolo 4, 4º comma e».

15.1

ERROI

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «di quest'ultima» inserire le seguenti: «le informazioni di cui all'articolo 4, e».

15.2

GIARETTA, VERALDI

Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere le parole da: «; per i contratti» fino a: «diciotto mesi».

15.13

FIGURELLI

Al comma 1, al capoverso 2-quater, sopprimere la parola: «almeno».

15.4

DIANA LORENZO

Sopprimere il comma 2.

15.10

RIPAMONTI, SARTO

Al comma 2, sostituire le parole: «le Amministrazioni possono procedere», con le seguenti: «le Amministrazioni procedono comunque».

15.5

DIANA LORENZO, PAROLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma 3-bis: «Previa informativa all'Amministrazione precedente le informazioni di cui al comma 4, possono essere richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata e domande devono specificare gli elementi di cui all'allegato 4. Le informazioni sono utilizzabili per un periodo di 6 mesi dalla data del loro rilascio e per i rapporti di durata superiore al biennio, esse devono essere rinnovate ogni diciotto mesi».

15.3

PAROLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 3:

«3. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 è aggiunto il seguente articolo 4-bis:

“4-bis. L'intervenuta formale verifica, ai sensi della normativa vigente in materia, dell'idoneità del subappaltatore o del cottimista, ovvero dell'appaltatore nel caso di concessione di lavori pubblici, esonera l'appaltatore ed il concessionario da ogni ulteriore onere per tutta la durata del subappalto o cottimo, ovvero dell'appalto”».

15.8

PAROLA, GAMBINI, VEDOVATO, DIANA LORENZO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 è aggiunto il seguente articolo 4-bis:

“4-bis. L'intervenuta formale verifica, ai sensi della normativa vigente in materia, dell'idoneità del subappaltatore o del cottimista, ovvero dell'appaltatore nel caso di concessione di lavori pubblici, esonera l'appaltatore ed il concessionario da ogni ulteriore onere per tutta la durata del subappalto o cottimo, ovvero dell'appalto”».

15.11

ERROI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

“Per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, le Amministrazioni, gli enti pubblici e i loro concessionari possono avvalersi di società di ingegneria o di strutture imprenditoriali dotate di necessaria competenza, per verificare l'anomalia dell'offerta”».

15.0.1

FIRRARELLO, MINARDO

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.11

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

16.1

VEGAS, LAURO

Sopprimere l'articolo.

16.2

CÒ, MARINO, MANZI

Sopprimere l'articolo.

16.3

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Sopprimere l'articolo.

16.12

LUBRANO DI RICCO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le opere individuate ai sensi dell'articolo 13 sono sottoposte al controllo preventivo e in corso d'opera della Corte dei conti».

16.4

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, dopo le parole: «in via successiva» inserire le seguenti: «entro un anno dall'emissione del certificato del collaudo e comunque entro non oltre due anni dall'emissione del certificato dell'ultimazione dei lavori».

16.5 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed è finalizzato» fino alla fine del comma.

16.6 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

16.7 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, sostituire le parole: «del proseguimento degli obiettivi per i quali le opere stesse sono state programmate» con le seguenti: «dei costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa».

16.8 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, dopo le parole: «disponibilità delle risorse finanziarie» inserire la seguente: «inizialmente».

16.9 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «nella fase della programmazione iniziale».

16.10 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il controllo della Ragioneria generale dello Stato deve essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto da sottoporre a controllo. Trascorso tale termine, l'atto è eseguito prescindendo dal controllo».

16.0.1 FIRRARELLO, MINARDO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il controllo della Ragioneria generale dello Stato deve essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto da sottoporre a controllo. Trascorso tale termine, l'atto è eseguito prescindendo dal controllo».

16.0.2

BOSI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.8

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

17.1

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 1.

17.2

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Al comma 1, dopo le parole: «anche in regime precario», inserire le seguenti: «ovvero, in mancanza, gli enti locali territorialmente competenti».

17.9

ERROI

Al comma 1, sostituire le parole: «all'attività di gestione aeroportuale», con le seguenti: «alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuale».

17.3

MARINO, CÒ

Sopprimere il comma 2.

17.4

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Sopprimere il comma 3.

17.5 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

*Al comma 3, sostituire le parole: «una cauzione», con le seguenti:
«un canone provvisorio».*

17.6 MARINO, CÒ

Sopprimere il comma 4.

17.7 CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere l'articolo.

18.14 LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 1.

18.2 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERRUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «civile, penale e».

18.4 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERRUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «civile».

18.5 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERRUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «penale».

18.6 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERRUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «amministrativa».

18.7

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERRUZZOTTI

Al comma 1, le parole: «promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali», sono sostituite con le seguenti: «promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche».

18.15

ERROI

Al comma 1, le parole: «amministrazioni statali», sono sostituite con le seguenti: «amministrazioni pubbliche».

18.12

VEDOVATO

Al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: «atti», inserire le seguenti: «e comportamenti anche omissivi».

Nel secondo periodo, dopo la parola: «interessate», inserire le seguenti: «che non si siano costituite parte civile».

18.13

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono rimborsate», fino alla fine del comma, con le seguenti: «non possono essere rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

18.8

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERRUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono rimborsate», con le seguenti: «possono essere rimborsate».

18.9

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERRUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «dalle amministrazioni di appartenenza», inserire la seguente: «solo».

18.10

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERRUZZOTTI

Al comma 1, le parole: «nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato», sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'importo risultante dalla specifica professionale del procuratore in giudizio, vista dal competente Ordine degli Avvocati».

18.16

ERROI

Al comma 1, sopprimere le parole: «Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità».

18.3

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

18.11

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Nel formulare la proposta di cui all'articolo 31-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come successivamente modificata, il responsabile del procedimento deve allegare anche il parere di un legale, in merito alle riserve dell'impresa».

18.0.1

FERRARELLO, MINARDO

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.1

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 1.

19.2

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «aventi ad oggetto», inserire le seguenti: «provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e».

19.3

TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «aventi ad oggetto», inserire le seguenti: «provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e».

19.12

VEDOVATO, PAROLA

Al comma 1, dopo le parole: «ad esse destinate», inserire le seguenti: «nonchè provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse».

Al comma 2 sopprimere le parole: «quando accerta l'irricevibilità o l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso».

Al comma 3 premettere la parola: «Tutti».

19.15

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

19.4

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «può definire», con la seguente: «definisce».

19.5

MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, nel primo periodo sopprimere le parole: «quando accerta l'irricevibilità o l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso».

19.13

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero la immediata definibilità del gravame».

19.16

LUBRANO DI RICCO, RIPAMONTI, SARTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Si definiscono altresì con il rito abbreviato i ricorsi per i quali da oltre un biennio sia stata presentata la domanda di fissazione delle udienze e altresì i ricorsi per i quali, da oltre un anno sia stata accolta l'istanza cautelare ex articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

19.17 LUBRANO DI RICCO, RIPAMONTI, SARTO

Sopprimere il comma 3.

19.6 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 4.

19.9 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso, per qualsivoglia motivo, l'udienza non venga celebrata entro il sessantesimo giorno, il provvedimento cautelare cessa di avere effetto a decorrere dal sessantunesimo giorno».

19.7 SPERONI, PREIONI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso, per qualsivoglia motivo, l'udienza non venga celebrata entro il sessantesimo giorno, il provvedimento cautelare cessa di avere effetto a decorrere dal sessantunesimo giorno».

19.8 SPERONI, PREIONI

Sopprimere il comma 5.

19.10 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 6.

19.11 MORO, AMORENA, CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, così come modificato dall'articolo 39 del decreto legi-

slativo 11 giugno 1996, n. 336, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

d) erogazione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di unità immobiliari private distrutte o danneggiate a seguito di calamità naturali».

19.18 IULIANO, CARCARINO, VELTRI, MORANDO, GIARETTA, LUBRANO DI RICCO, MARINI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. In applicazione della Direttiva 92/13/CEE, sulle procedure di conciliazione per tutti i lavori affidati, aggiudicati o concessi dalle Amministrazioni dello Stato, l'ente concedente o appaltante non può deliberare sulle riserve delle imprese se non dopo aver acquisito il parere della Commissione di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, integrata da un rappresentante del Dipartimento delle politiche comunitarie.

2. Per i lavori di competenza regionale, le Regioni possono costituire un'analoga Commissione consultiva.

3. La stessa Commissione è competente anche per le violazioni delle norme CEE in sede di gara, anche per lavori di competenza regionale. In tal caso, il concorrente deve entro 15 giorni investire del problema la Commissione, prima di adire il giudice amministrativo. La Commissione, sentite le parti, si pronuncia entro 30 giorni dall'audizione delle parti. Allo spirare dei 30 giorni senza che la Commissione si sia pronunciata con provvedimento indirizzato sia all'ente committente sia al concorrente e a chiunque sia interessato, le parti possono rivolgersi al giudice amministrativo nei termini di decadenza previsti dalle norme vigenti».

19.0.1

FIRRARELLO, MINARDO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 30, comma 2, terzo periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, dopo le parole: "della garanzia", aggiungere le parole: "entro il termine fissato dall'amministrazione, non superiore a 60 giorni dall'aggiudicazione ovvero la mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario"».

19.0.2

TAROLLI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Offerte anomale)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino al 1° gennaio 1998 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, ovvero sono sottoposte alla valutazione della anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse incrementata di un quinto della media stessa".

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670».

19.0.3

TAROLLI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, è concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1997-2016».

19.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, è concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1997-1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando la rubrica relativa al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

19.0.4 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Per le controversie derivanti da appalti o da concessioni costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 2 giugno 1995, n. 216, i collegi arbitrali possono costituirsi, a scelta delle parti, o secondo l'articolo 810 del codice di procedura civile oppure nella composizione prevista dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, intendendosi il riferimento alla lettera *b*) sostituito con magistrati in quiescenza».

20.0.1

FIRRARELLO, MINARDO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Proroga di termini concernenti l'ex Agensud)

1. Le funzioni attribuite al ministero dei Lavori Pubblici dagli articoli 9 e 9 -bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dal decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, continuano ad essere svolte da un commissario *ad acta* fino al 30 giugno 1997. Il commissario *ad acta* provvede, secondo le procedure regolanti l'attività dei soppressi organismi, dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Alla stessa data del 30 giugno 1997 è prorogato il termine per la trasmissione dei conti di cui al primo comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Al comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono soppresse le parole: «fino alla data del 15 ottobre 1995».

20.0.2

STANISZIA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Le disposizioni in materia di condono previdenziale di cui all'articolo 10 comma 13-*quinquies* della legge 28 febbraio 1997 n. 30 e all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79 si applicano ai soggetti, operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2052/1988 come modificato dal Regolamento CEE n. 2081/1993, debitori anche per imposte e tributi (IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR) omessi, o pagati tardivamente, relativi a periodi fino a tutto il mese di dicembre 1996 con la sola maggiorazione degli interessi nella misura del 7 per cento annuo. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dal Ministero delle finanze in 60 rate bimestrali consecutive di eguale importo la prima delle quali da versare entro il 31 maggio 1997. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79.

2. I soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di una ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera a), del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 2000; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera b), dal mese di aprile 2000; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera c), dal mese di gennaio 2000; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera d), dal mese di febbraio 2000 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 2000 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'articolo 2, dal mese di ottobre 2000, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio è concesso senza corresponsione di interessi. Fino ai termini di cui ai commi 1) e 2) sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo».

20.0.3

LO CURZIO, OCCHIPINTI, VERALDI, CENTARO, SCIVOLETTO,
MONTAGNINO, PETTINATO, BARRILE

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Criteri di equiparazione del trattamento pensionistico dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 25, 26 e 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità, per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. Per lavoratori già impiegati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni e 1,25 se superiore a tale limite.

3. Ai lavoratori di cui al comma 2 è consentito, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, il ricongiungimento della quota maturata in attività di sottosuolo, così come rideterminato ai sensi del precedente comma, con i benefici derivanti da continuità di lavoro in altri lavori definiti usuranti».

20.0.4 PELELLA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DE LUCA Michele, TAPPARO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori delle miniere)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 25, 26 e 29, della legge 8 agosto 1995 n. 335, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità, previgenti alla citata legge n. 335, continuano a trovare applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 18 della legge 30 aprile 1969 n. 153.

2. Per i lavoratori che, in conseguenza della chiusura degli impianti o per fatto a questo assimilabile, non raggiungono i quindici anni di lavoro nel sottosuolo, il computo della maggiorazione sarà effettuato in ragione degli anni effettivamente prestati».

20.0.5 FASSONE, LARIZZA, TAPPARO, NIEDDU, LAURICELLA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. È riconosciuto il diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223 da cui siano decaduti coloro che pur regolarmente iscritti alle liste di mobilità abbiano presentato oltre i termini previsti la relativa domanda, a condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque compiuti tutti gli adempimenti necessari.

2. Senza ulteriori oneri, è erogata l'indennità spettante al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento dell'erogazione.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 2 miliardi per l'anno 1997».

20.0.6

MACONI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 settembre 1996, è ulteriormente prorogato al 30 agosto 1997. Le società, le cui domande sono tuttora al vaglio di esame da parte della Commissione dell'Unione Europea, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 396 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla Commissione.

2. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi già presentata resta confermato al 31 marzo 1995.

3. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, è soppresso».

20.0.7

PELELLA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 30 APRILE 1997

130^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i ministri per i rapporti con il Parlamento Bogi e per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1912) Deputati CALZOLAIO ed altri – Piano nazionale di azione per l'infanzia,
approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice BUCCIARELLI ricorda che il disegno di legge è stato approvato all'unanimità da parte della Camera dei deputati; ricorda inoltre che nella precedente legislatura presso l'altro ramo del Parlamento era stata istituita una commissione speciale per i problemi dell'infanzia, mentre anche al Senato, con appositi atti di indirizzo venivano perseguite soluzioni istituzionali idonee, anche in sede parlamentare, per corrispondere con iniziative appropriate ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. La relatrice considera di grande rilievo la circostanza che entrambi i rami del Parlamento abbiano manifestato indirizzi univoci e largamente condivisi riguardo alla condizione dei minori, sulla quale anche il Governo ha assunto recentemente una serie di iniziative di notevole interesse, come il disegno di legge attualmente all'esame della competente commissione della Camera dei deputati e il piano nazionale per l'infanzia presentato pubblicamente da pochi giorni. Ritenendo doverosa una iniziativa politica e istituzionale riguardante i minori, da considerare quali soggetti deboli anche in quanto non rappresentati direttamente nelle sedi istituzionali, sottolinea il disagio diffuso tra i bambini e gli adolescenti, sia per condizioni economiche precarie, sia per l'assenza di una cultura dei rispettivi diritti. Si sofferma, quindi, sulle convenzioni concluse in sede O.N.U. per la tutela dei minori e ricorda che nel contesto internazionale vi sono vere e proprie situazioni d'emergenza, riguardanti

la miseria, il lavoro dei fanciulli e gli abusi sessuali, ma anche nelle aree più sviluppate vi è uno stato di inadeguatezza per la tutela dei bambini e degli adolescenti, che si manifesta nella mancanza di contrasti efficaci verso fenomeni di maltrattamento fisico e psicologico e verso le situazioni di svantaggio culturale e sociale. L'obiettivo fondamentale, pertanto, è quello di garantire i diritti di quanti non sono in grado di promuoverli in modo autonomo, attraverso lo sviluppo dei servizi sociali, la tutela della famiglia, la realizzazione di un ambiente sociale sano e stimolante, la diffusione più ampia dell'istruzione scolastica, la creazione di prospettive di lavoro per i giovani. La relatrice prosegue nella sua esposizione rinnovando il suo apprezzamento per le iniziative assunte dal Governo, al fine di realizzare politiche attive per la promozione e la tutela dell'infanzia, fondate su dati di conoscenza attendibili. In tale contesto, si inserisce l'iniziativa legislativa in esame, rivolta a costituire o incrementare gli strumenti di indirizzo e di supporto istituzionale alle menzionate politiche attive: di conseguenza, viene proposta l'istituzione di una commissione parlamentare per l'infanzia, con funzioni di indirizzo e di controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativa ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Con l'articolo 2, viene istituito l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di predisporre il piano nazionale di interventi in materia nonché la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia. Nell'articolo 3, si prevede la costituzione di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia presso l'Osservatorio di cui all'articolo 2, con il compito di raccogliere ed elaborare dati e di svolgere altre attività conoscitive per la realizzazione delle politiche attive in tema di tutela dell'infanzia. Gli articoli 4 e 5 dispongono le misure organizzative e finanziarie conseguenti. La relatrice dichiara di condividere l'impostazione fondamentale del testo ma invita a riflettere sulla proliferazione di commissioni bicamerali, che incide sulla funzionalità dei lavori parlamentari, suscitando una serie di riflessioni circa la ragionevolezza e l'efficienza di tale fenomeno. Nondimeno, considera anche gli aspetti critici di una eventuale duplicazione della commissione prevista dall'articolo 1 con una commissione speciale, nel senso indicato in appositi documenti presentati al Senato. Occorre, pertanto, svolgere una riflessione accurata e consapevole sugli strumenti istituzionali idonei alla realizzazione di condivisibili obiettivi sottesi al disegno di legge.

Si apre la discussione.

Il senatore TABLADINI condivide la proposta di istituire una commissione bicamerale per i problemi dell'infanzia, ma paventa che essa venga sostanzialmente monopolizzata da una partecipazione femminile, rilevando una tendenza a delegare alle donne i problemi concernenti i bambini e gli adolescenti.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI rileva che il Parlamento, con atti diversi, ha promosso l'istituzione di nuovi organismi, che po-

trebbero sovrapporre le proprie competenze, come la commissione di cui all'articolo 1 del disegno di legge e la commissione speciale evocata dalla relatrice. Ricorda, quindi, che il piano per l'infanzia presentato dal Governo è stato elaborato anche attraverso un confronto in sede parlamentare, presso la commissione affari sociali della Camera dei deputati, mentre la competenza in materia radicata in Senato presso la 1^a Commissione, non ha reso possibile, a suo avviso, un analogo intervento. Sottolinea, inoltre, che la commissione prevista dall'articolo 1 del disegno di legge avrebbe anche il compito di seguire l'attuazione degli accordi internazionali. A suo parere, sarebbe preferibile costituire in Senato una commissione speciale anche con le competenze normative tipiche delle commissioni permanenti, che abbia il compito di esaminare le iniziative riguardanti la condizione dei minori, considerato che alla Camera dei deputati vi è una commissione permanente la cui competenza appare idonea allo scopo, mentre l'eventuale commissione bicamerale non avrebbe potestà normative e comporterebbe una serie di duplicazione funzionali in tema di indirizzo e di controllo.

Il senatore PARDINI paventa una sovrapposizione di competenze ulteriore tra commissioni bicamerali e commissioni permanenti, mentre considera di notevole utilità un più stretto raccordo con gli organismi, costituiti anche da esperti, che operano nei diversi settori di riferimento per le politiche attive in campo sociale. In sede parlamentare, inoltre, potrebbero essere costituiti appositi comitati, anche di natura informale, nel seno delle commissioni permanenti, con l'incarico di seguire l'evoluzione di specifici fenomeni.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che alla Commissione giustizia del Senato sono assegnati alcuni disegni di legge per la tutela dei minori, ciò che rende ancora più complessa l'articolazione delle competenze in materia.

Il senatore ANDREOLLI esprime apprezzamento per il disegno di legge, ma condivide le critiche alla proliferazione di commissioni bicamerali, che nel caso in esame potrebbe anche comportare la duplicazione di alcuni compiti già attribuiti ad altri organismi, come l'osservatorio e il centro di documentazione, previsti dallo stesso disegno di legge.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI non condivide le riserve finora esposte sull'istituzione della commissione bicamerale, che invece ritiene opportuna e utile, considerato che i problemi dell'infanzia sono tra i più gravi per implicazioni culturali e sociali. Non ritiene fondate, infatti, le obiezioni relative a presunte duplicazioni e sovrapposizioni funzionali e si dichiara indignata per la sottovalutazione delle questioni dell'infanzia che si può desumere da tali opinioni. Sottolinea, inoltre, che il piano per l'infanzia adottato dal Governo, che considera ragguardevole e largamente condivisibile, rende quanto mai necessaria una sede di confronto parlamentare appropriata e specificamente competente, mentre sarebbe contraddittorio sostenere la rilevanza dei problemi dei

minori e negare l'opportunità di una soluzione istituzionale coerente. Osserva, quindi, che nel piano del Governo sono previste iniziative riguardanti la giustizia, la sanità, i rapporti internazionali, che esigono una interlocuzione parlamentare autorevole, ciò che peraltro non esclude l'opportunità di istituire anche una commissione speciale presso il Senato. Quanto alla partecipazione prevalente delle donne alla discussione e alle iniziative in materia, la considera determinata da una sorta di sottovalutazione tradizionale, da parte degli uomini, riguardo ai problemi dell'infanzia: una rinnovata disponibilità al riguardo, peraltro, sarebbe senz'altro apprezzabile.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che il disegno di legge in esame si riferisce prevalentemente agli strumenti istituzionali per realizzare le politiche attive a favore dell'infanzia, ma condivide l'impostazione conferita dalla relatrice alla discussione in corso, nel sottolineare le finalità fondamentali delle politiche da perseguire in materia. Si tratta, infatti, di problemi attuali e di grande rilevanza, in relazione ai quali occorre congegnare strumenti operativi e istituzionali idonei ed efficaci, anche in sede parlamentare. Considera in primo luogo importante individuare la sede di elaborazione e discussione dei provvedimenti attuativi delle politiche per l'infanzia, senza riserve pregiudiziali anche per soluzioni innovative. Una esigenza di unificazione delle diverse questioni attinenti ai problemi dell'infanzia si avverte indubbiamente anche in Parlamento ed è pertanto opportuno adattare il metodo di lavoro parlamentare all'evoluzione dei fenomeni sociali, seguendo le modalità più efficaci, anche attraverso le opportune modifiche regolamentari. Rileva, in particolare, l'anacronistica lacuna di competenze sui problemi sociali nell'articolazione delle commissioni permanenti del Senato, alla quale si sopperisce in modo inadeguato attraverso l'assegnazione a commissioni riunite o con valutazioni necessariamente parziali. Circa il rilievo formulato dal senatore Tabladini sulla partecipazione prevalente delle donne alle questioni di cui si discute, osserva che il ruolo paterno è stato valorizzato solo recentemente, a suo avviso soprattutto per effetto dell'azione culturale esercitata dalle donne. Il rinnovato interesse maschile per i problemi dell'infanzia, peraltro, si accompagna spesso alla ricerca di posizioni di potere, piuttosto che ad una disponibilità autentica.

Il senatore PARDINI precisa che nel suo precedente intervento egli non ha inteso sottovalutare l'importanza dei problemi dell'infanzia e osserva che la rilevanza delle questioni non può essere misurata attraverso la solennità delle sedi istituzionali.

Interviene quindi il ministro TURCO, che esprime apprezzamento per la relazione introduttiva e ricorda i precedenti parlamentari del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento, laddove l'interlocuzione con la commissione affari sociali consente un confronto continuo in sede parlamentare per l'impostazione e la realizzazione di politiche attive sulle diverse problematiche di sua competenza. La proposta di istituire

re una commissione parlamentare per l'infanzia corrisponde a diverse esigenze, come l'adeguamento interno alle convenzioni internazionali e la necessità di rivedere alcuni aspetti importanti dell'ordinamento, relativi ad esempio all'assetto della giustizia minorile. I compiti della commissione sarebbero sostanzialmente di verifica, controllo e di indirizzo, ma anche di promozione normativa. Avendo condiviso tale soluzione istituzionale, proposta nell'altro ramo del Parlamento, dichiara di voler approfondire le riserve esposte nella discussione appena svolta, ma sottolinea intanto che la commissione bicamerale non sarebbe in contrasto con le competenze delle commissioni permanenti nè di eventuali commissioni speciali. Quanto a possibili comitati integrati da esperti, ritiene che essi siano utili soprattutto per l'azione del Governo, mentre considera opportuno stabilire un ordine di priorità e verificare la congruità degli strumenti istituzionali allo scopo condiviso.

La relatrice BUCCIARELLI, in sede di replica, auspica una soluzione concordata e tempestiva, anche per un eventuale trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Si riserva, quindi, di svolgere un approfondimento specifico sui compiti della commissione prevista dall'articolo 1, precisando che si tratta comunque di un organo politico, la cui natura e le cui funzioni sono necessariamente diverse da quelle di un organismo tecnico.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la discussione generale e dispone che il termine per gli emendamenti sia fissato alle ore 14 di mercoledì 7 maggio.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee

(Seguito dell'esame e rinvo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile 1997.

Si procede alla votazione degli emendamenti.

Dichiarato decaduto l'emendamento 1.1 per l'assenza del proponente, il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.All.A.3 e 1.All.A.5, che successivamente sono accolti dalla Commissione con distinte votazioni. Quanto all'emendamento 1.All.A.2, il senatore SPERONI sollecita un chiarimento da parte del Governo sulla mancata attuazione delle direttive che vi sono contemplate. Il ministro BOGI invita il senatore Speroni a ritirare l'emendamento, trattandosi di direttive in parte già attuate o in via di recepimento, in parte comprese nel successivo emendamento del Governo. Il senatore SPERONI, quindi, ritira l'emendamento 1.All.A.2.

Con il parere favorevole del RELATORE, è quindi approvato l'emendamento 1.All.A.4.

Con il parere favorevole del ministro BOGI, è approvato l'emendamento 1.All.A.1.

L'emendamento 1.All.B.1 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

Con il parere favorevole del RELATORE e del ministro BOGI, è quindi approvato l'emendamento 1.All.B.2.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 e gli allegati A e B, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Quanto all'emendamento 1.0.1 (nuovo testo), il RELATORE si dichiara perplesso, trattandosi di una materia che esige un approfondimento e una rielaborazione, considerato che vi sono altre disposizioni rivolte ad assicurare l'associazione delle regioni al processo normativo comunitario. Concorda il ministro BOGI. Il senatore SPERONI ricorda di aver presentato analoga proposta in altra sede normativa e sottolinea che alcuni paesi appartenenti all'Unione europea già ammettono la rappresentanza istituzionale delle proprie regioni presso gli organi comunitari. Il senatore ANDREOLLI condivide l'emendamento e ritiene anacronistica l'esclusione delle regioni dalla rappresentanza presso gli organi comunitari. Anche il senatore PINGGERA sottolinea l'opportunità dell'emendamento, rammentando disposizioni vigenti che perseguono uno scopo analogo. In particolare, considera irragionevole escludere le regioni a statuto speciale dalla possibilità di costituire proprie rappresentanze presso l'Unione europea. Il presidente VILLONE ricorda che la questione è stata affrontata anche in altre occasioni e auspica un contributo del Governo per predisporre una soluzione normativa appropriata. Il RELATORE ricorda che la legge n. 52 del 1996 ha previsto il collegamento tra regioni e Unione europea, mentre con l'emendamento si propone di istituire organi di rappresentanza. Il ministro BOGI sottolinea la distinzione tra collegamento e rappresentanza e assicura l'impegno del Governo per predisporre una soluzione normativa idonea, anche in relazione alla concreta attuazione della normativa menzionata dal relatore.

L'emendamento 1.0.1 (nuovo testo) viene quindi accantonato.

Sull'emendamento 2.2, identico al 2.3, il relatore BESOSTRI e il ministro BOGI esprimono un parere contrario. Il senatore LUBRANO DI RICCO motiva l'emendamento da lui sottoscritto, rilevando l'insufficiente definizione dell'oggetto di delega contemplato nella disposizione di cui si tratta. Il senatore SPERONI si dichiara contrario agli emendamenti, ritenendo che la definizione dell'oggetto di delega si ricava dall'insieme delle direttive da attuare. Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 2.2 e 2.3 non risultano accolti.

Il ministro BOGI invita il relatore a ritirare l'emendamento 2.1. Il relatore BESOSTRI sottolinea che l'emendamento corrisponde ad un

problema reale, si riserva di predisporre una diversa formulazione ma intanto ritira la proposta di modifica.

La Commissione approva l'articolo 2.

L'emendamento 3.All.E.1 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Quanto all'emendamento 3.All.E.2, il relatore BESOSTRI dichiara la sua disponibilità ma si rimette alla valutazione del Governo. Il ministro BOGI osserva che lo stesso risultato può essere ottenuto in via amministrativa. Il senatore SPERONI sottolinea che in materia di adempimento a sentenze comunitarie vi sono notevoli ritardi. Il relatore BESOSTRI precisa che l'inclusione nell'allegato E di due sentenze comunitarie è giustificata dall'esigenza di assicurare la relativa attuazione attraverso modifiche legislative. Il senatore SPERONI prospetta l'opportunità di accantonare l'emendamento, in attesa di una verifica, da parte del Governo, sulla necessità o meno di modifiche legislative per assicurare l'adempimento delle sentenze di cui si tratta. L'emendamento viene quindi accantonato, dopo che il ministro BOGI, avendo confermato che il Governo non ritiene necessario integrare l'allegato E, assicura una ulteriore verifica a tale riguardo.

Con il parere favorevole del relatore è quindi approvato l'emendamento 4.All.C.1.

La Commissione approva l'articolo 4 e l'allegato C nel testo modificato.

Con il parere favorevole del relatore, è quindi accolto l'emendamento 5.All.D.6.

Il senatore SPERONI ritira l'emendamento 5.All.D.1. Quanto all'emendamento 5.All.D.4, il ministro BOGI si dichiara favorevole limitatamente alla direttiva 94/63/CE, considerato che le altre direttive riguardano prescrizioni di natura eminentemente tecnica, da realizzare in via amministrativa. Il RELATORE riformula l'emendamento nei limiti indicati dal rappresentante del Governo. La Commissione approva l'emendamento 5.All.D.4 (nuovo testo).

L'emendamento 5.All.D.2 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 5.All.D.3, il relatore BESOSTRI esprime un parere contrario, così come il rappresentante del Governo. La Commissione respinge l'emendamento.

Con il parere favorevole del RELATORE, è approvato l'emendamento 5.All.D.5.

La Commissione approva l'articolo 5 e l'allegato D nel testo risultante dalle modifiche accolte, nonché le conseguenti, ulteriori modifiche agli allegati A e B.

Viene quindi approvato senza modifiche anche l'articolo 6.

Approvato l'emendamento 7.2, previo parere favorevole del RELATORE, sull'emendamento 7.1 il ministro BOGI si rimette alla Commissione, mentre il relatore BESOSTRI si dichiara favorevole. Il senatore SPERONI si dichiara contrario, ritenendo improprio vincolare il Governo ad una iniziativa legislativa. Concorda il presidente VILLONE. Il senatore LUBRANO DI RICCO rileva una lacuna notevole nel sistema sanzionatorio per la violazione di disposizioni provenienti dall'ordinamento comunitario e paventa il rischio di una carenza di effettività: in proposito, ritiene insufficienti le disposizioni contenute nell'articolo 7. Il presidente VILLONE ritiene preferibile una ulteriore specificazione della delega legislativa. Il RELATORE invita il proponente a ritirare l'emendamento, dichiarandosi disponibile ad elaborare un ordine del giorno rivolto a perseguire un coordinamento effettivo tra attuazione di normative comunitarie e sanzioni conseguenti. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 7.1.

Viene quindi approvato l'articolo 7, con la modifica dianzi accolta.

Con il parere favorevole del RELATORE, è approvato anche l'emendamento 7.0.1.

Previo favorevole avviso del RELATORE, la Commissione accoglie l'emendamento 8.1; successivamente approva l'articolo 8 nel testo modificato.

Viene quindi approvato senza modifiche l'articolo 9.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1780**Art. 1.**

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 95/29/CE è fissato al 30 settembre 1997.»

1.1

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.»

1.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro il termine di cui al comma 1, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:

a) alla direttiva 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive 94/64/CE, 95/24/CE, 95/52/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

b) alla direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

1.3

IL GOVERNO

*Trasferire dall'allegato A all'allegato D la seguente direttiva:
«96/51/CE».*

1.All.A.3

IL GOVERNO

Nell'allegato A, sopprimere la direttiva 93/95/CEE.

1.All.A.5

IL GOVERNO

Nell'Allegato A, inserire le seguenti direttive:

«96/99/CE
96/95/CE
96/94/CE
96/89/CE
96/87/CE
96/86/CE
96/82/CE
96/78/CE
96/77/CE
96/76/CE
96/75/CE
96/72/CE
96/70/CE
96/69/CE
96/68/CE
96/67/CE
96/66/CE
96/65/CE
96/62/CE
96/61/CE
96/60/CE
96/52/CE
96/48/CE
96/43/CE
96/42/CE
96/35/CE
96/30/CE
96/29/EURATOM
96/19/CE
96/17/CE
96/16/CE
96/13/CE
96/7/CE
96/3/CE
96/2/CE
95/69/CE

95/67/CE
95/66/CE
95/65/CE
95/64/CE
95/63/CE
95/57/CE
95/49/CE
95/43/CE
95/41/CE
95/40/CE
95/30/CE
95/17/CE
95/15/CE
95/8/CE
95/7/CE
95/6/CE
95/4/CE
94/79/CE
94/76/CE
94/75/CE
94/74/CE
94/71/CE
94/69/CE
94/66/CE
94/64/CE
94/62/CE
94/61/CE
94/60/CE
94/49/CE
94/46/CE
94/44/CE
94/43/CE
94/42/CE
94/41/CE
94/40/CE
94/38/CE
94/37/CE
94/36/CE
94/35/CE
94/32/CE
94/28/CE
94/21/CE
94/16/CE
94/14/CE
94/13/CE
94/9/CE»

1.All.A.2

SPERONI

Nell'allegato A, inserire le seguenti direttive:

«94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE;

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE;

95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante;

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (secondo direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE);

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e della direttiva 90/675/CEE;

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE;

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile;

96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale;

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.»

1.All.A.4

IL GOVERNO

Nell'Allegato A, aggiungere la seguente direttiva:

«96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.»

1.All.A.1

IL RELATORE

Nell'allegato B, inserire le seguenti direttive:

«93/36/CE
93/88/CE
93/104/CE
94/33/CE
94/45/CE»

1.All.B.1

MARCHETTI, MANZI, MARINO, BERGONZI

Nell'allegato B, inserire la seguente direttiva:

«95/29/CE».

1.All.B.2

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunità europea)

1. Ogni regione ha la facoltà di istituire presso la sede della Commissione delle Comunità europee una propria rappresentanza permanente della regione. Più regioni possono di comune accordo istituire una comune rappresentanza permanente.

2. I componenti di ciascuna rappresentanza permanente regionale sono alla esclusiva e diretta dipendenza della rispettiva Giunta regionale e svolgono principalmente le seguenti funzioni:

a) tempestiva comunicazione alla Giunta di informazioni, anche solo ufficiose ed informali, su tutte le iniziative e i progetti comunitari di interesse regionale;

b) riferire sul corso e l'avanzamento di pratiche e progetti della rispettiva regione presso le istituzioni comunitarie;

c) fornire informazioni e tenere pubbliche relazioni a cura e nell'interesse della rispettiva regione.

3. Ogni Rappresentanza permanente della regione è composta da funzionari della regione nominati dalla rispettiva Giunta regionale per cinque anni.

4. Si intendono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni previste dal presente articolo.

5. Le spese e gli oneri derivanti dall'istituzione delle rappresentanze permanenti della regione gravano sui rispettivi bilanci regionali.

1.0.1 (nuovo testo)

SPERONI

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.2

LUBRANO DI RICCO

2.3 (Identico all'emend. 2.2)

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è inserito il seguente: «Art. 3-bis. - 1. Per le Direttive non recepite nell'ordinamento il Governo non oltre tre mesi prima della scadenza del termine previsto per la loro attuazione è autorizzato ad individuare con regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 le disposizioni puntuali, precise e non condizionate delle Direttive, che si applicano nell'ordinamento interno indipendentemente dalla loro formale ricezione una volta scaduto il termine assegnato allo stato nazionale per l'adeguamento della propria legislazione.

2. Il termine per il parere del Consiglio di Stato previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400 è ridotto a 40 giorni e se ne prescinde se non è reso nel termine.

3. Lo schema di regolamento unitamente al parere del Consiglio di Stato, se espresso, è trasmesso alla Camere per il parere delle competenti Commissioni.

4. Il parere delle Commissioni deve essere espresso entro 40 giorni dalla ricezione dello schema, in difetto il Governo ne prescinde.

5. Il regolamento è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

6. In ogni caso il giorno della scadenza del termine per l'attuazione della direttiva deve essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* serie ordinaria un avviso contenente il numero della direttiva, il suo oggetto, gli estremi di pubblicazione della Direttiva nella G.U.R.I e nella G.U.C.E., nonché le indicazioni delle norme adottate per la sua attuazione o, in difetto del regolamento di cui ai precedenti commi».

1-ter. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 le parole: "entrata in vigore" sono sostituite con le parole "scadenza del termine per la presentazione".

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

Nell'allegato E, aggiungere la seguente sentenza:

«sentenza 25 luglio 1991 (Causa 345/89) sulla violazione dell'articolo 5 della direttiva 76/207/CE concernente l'attuazione della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.»

3.All.E.1.

MAGGIORE

Nell'allegato E, aggiungere le seguenti sentenze:

– Sentenza del 15/11/83, Causa C-322/82, concernente norme di qualità per gli ortofrutticoli;

– Sentenza del 12/02/86, Causa C-69/86, concernente norme di qualità per gli ortofrutticoli;

– Sentenza del 12/07/88, Causa C-322/86, concernente la qualità delle acque idonee alla piscicoltura;

– Sentenza del 09/03/94, Causa C-291/93, concernente la qualità delle acque idonee alla piscicoltura;

– Sentenza del 17/01/91, Causa C-157/89, concernente la protezione della avifauna selvatica, stagione venatoria;

- Sentenza del 26/02/91, Causa C- 180/89, concernente le restrizioni alla libera prestazione dei servizi di guida turistica;
- Sentenza del 16/05/91, Causa C-263/85, concernente i contributi alle regioni per l'acquisto di autobus e tram di produzione nazionale;
- Sentenza del 13/12/91, Causa C-33/90, concernente lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
- Sentenza del 09/06/93, Causa C-95/92, concernente radioprotezione ed esami sanitari;
- Sentenza del 02/08/93, Causa C-366/89, concernente il monopolio per la raccolta e lo smaltimento degli olii esausti;
- Sentenza del 09/02/94, Causa C-119/92, concernente il monopolio e le tariffe degli agenti doganali;
- Sentenza del 23/02/94, Causa C-289/93, concernente il trasporto su strada e gli apparecchi di controllo;
- Sentenza del 26/04/94, Causa C-272/91, concernente gli appalti pubblici di forniture in relazione al sistema informatico per il gioco del lotto;
- Sentenza del 18/05/95, Causa C-57/94, concernente gli appalti pubblici di lavori in relazione alla costruzione della strada Ascoli-Mare;
- Sentenza del 01/06/95, Causa C-182/94, concernente l'omessa comunicazione della normativa di ricezione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE;
- Sentenza del 12/10/95, Causa C-257/94, concernente provvedimenti comunitari per la lotta alla peste suina classica;
- Sentenza del 30/11/95, Causa C-118/95, concernente materiali di moltiplicazione delle piante da frutto;
- Sentenza del 06/06/96, Causa C-101/94, concernente l'attività di intermediazione in valori mobiliari;
- Sentenza del 20/06/96, Causa C-237/95, concernente il mancato recepimento delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE;
- Sentenza del 11/07/96, Causa C-303/95, concernente inadempienza relativa alla direttiva 91/157/CEE;
- Sentenza del 17/09/96, Causa C-289/94, concernente inadempienza di Stato relativa all'obbligo di previa notifica in virtù della direttiva 83/189/CEE;
- Sentenza del 12/10/96, Causa C-257/94, concernente il mancato recepimento della direttiva 91/685/CEE;
- Sentenza del 26/09/96, Causa C-117/95, concernente il mancato recepimento nei tempi prescritti delle direttive 92/35/CEE e 92/40/CEE;
- Sentenza del 07/11/967 Causa C-315/95, concernente il mancato recepimento delle direttive 93/48/CEE, 93/49/CEE, 93/61/CEE e 93/85/CEE;
- Sentenza del 29/06/95, Causa C-135/947 concernente la ricevibilità della direttiva 89/6 1 8/EURATOM;
- Sentenza del 14/03/967 Causa C-238/957 concernente la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze pericolose;

- Sentenza del 12/12/967 Causa C-302/957 concernente il trattamento delle acque urbane reflue;
- Sentenza del 23/01/977 Causa C-314/957 concernente il mancato recepimento di direttive relative a problemi sanitari e polizia sanitaria»

3.All.E.2

SPERONI

Art. 4.

Nell'allegato C, aggiungere le seguenti direttive:

«96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.».

4.All.C.1

IL GOVERNO

Art. 5.

Nell'allegato D, sopprimere le seguenti Direttive:

«94/23/CE
94/55/CE
95/10/CE
95/28/CE
95/32/CE
95/33/CE
95/45/CE
95/61/CE
96/28/CE
96/36/CE
96/37/CE
96/38/CE

96/44/CE
96/46/CE
96/56/CE
96/58/CE
96/64/CE»

5.All.D.6

IL GOVERNO

Nell'allegato D, aggiungere le seguenti Direttive:

«96/99/CE
96/95/CE
96/94/CE
96/89/CE
96/87/CE
96/86/CE
96/82/CE
96/78/CE
96/77/CE
96/76/CE
96/75/CE
96/72/CE
96/70/CE
96/69/CE
96/68/CE
96/67/CE
96/66/CE
96/65/CE
96/62/CE
96/61/CE
96/60/CE
96/52/CE
96/48/CE
96/43/CE
96/42/CE
96/35/CE
96/30/CE
96/29/EURATOM
96/19/CE
96/17/CE
96/16/CE
96/13/CE
96/7/CE
96/3/CE
96/2/CE
95/69/CE
95/67/CE
95/66/CE

95/65/CE
95/64/CE
95/63/CE
95/57/CE
95/49/CE
95/43/CE
95/41/CE
95/40/CE
95/30/CE
95/17/CE
95/15/CE
95/8/CE
95/7/CE
95/6/CE
95/4/CE
94/79/CE
94/76/CE
94/75/CE
94/74/CE
94/71/CE
94/69/CE
94/66/CE
94/64/CE
94/62/CE
94/61/CE
94/60/CE
94/49/CE
94/461CE
94/44/CE
94/43/CE
94/42/CE
94/41/CE
94/40/CE
94/38/CE
94/37/CE
94/36/CE
94/35/CE
94/32/CE
94/28/CE
94/21/CE
94/16/CE
94/14/CE
94/13/CE
94/9/CE»

5.All.D.1.

SPERONI

Trasferire dall'allegato D agli allegati A e B, di cui all'articolo 1, le seguenti direttive:

«94/63/CE, 96/1/CE, 96/56/CE».

5.All.D.4

IL RELATORE

Trasferire dall'allegato D agli allegati A e B, di cui all'articolo 1, la seguente direttiva:

«94/63/CE».

5.All.D.4 (nuovo testo)

IL RELATORE

Trasferire dall'allegato D agli allegati A e B, di cui all'articolo 1, le seguenti direttive:

«96/1/CE
96/44/CE»

5.All.D.2

CARCARINO, MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Trasferire dall'allegato D agli allegati A e B, di cui all'articolo 1, la seguente direttiva:

«95/25/CE»

5.All.D.3

LUBRANO DI RICCO

Nell'allegato D, inserire le seguenti direttive:

93/54/CEE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

94/49/CE: direttiva della Commissione, dell'11 novembre 1994, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE del Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

95/30/CE: direttiva della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo I della direttiva 89/391/CEE).

95/49/CE: direttiva della Commissione del 26 settembre 1995 che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

95/57/CE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.

95/64/CE: Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare;

95/67/CE: direttiva della Commissione, del del 15 dicembre 1995, recante modifica tecnica della direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, per quanto concerne la definizione delle «banche multilaterali di sviluppo».

96/16/CE: Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

96/60/CE: direttiva della Commissione, del 19 settembre 1996, recante l'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.

96/65/CE: Direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini;

96/66/CE: Direttiva della Commissione del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/20/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.

96/72/CE: direttiva del Consiglio, del 18 novembre 1996, che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE,

69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.

96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

96/76/CE: direttiva della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

96/77/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

96/78/CE: direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

96/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE.

96/86/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

96/89/CE: direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

96/91/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 72/162/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi.

96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.

96/94/CE: direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

97/1/CE: direttiva della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

97/6/CE: direttiva della Commissione, del 30 gennaio 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.».

5.All.D.5

IL GOVERNO

Art. 7.

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi» inserire le seguenti: «della legge 22 febbraio 1994, n. 46, della legge 6 febbraio 1994, n. 52, nonchè».

7.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo, entro sei mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento un disegno di legge contenente sanzioni penali ed amministrative conseguenti alla violazione della normativa contenuta in regolamenti comunitari o in direttive recepite nell'ordinamento interno con la presente legge.»

7.1

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE), n. 793/93 del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedano il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati ed informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE), n. 793/93 del Consiglio e che disciplinino le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonchè per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.

2. La delega è esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 7.»

7.0.1

IL GOVERNO

Art. 8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sugli schemi di testi unici è acquisito, entro 60 giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera e del Senato nonché, limitatamente alle materie di competenza regionale, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Decorso il predetto termine, i testi unici sono emanati anche in mancanza del parere».

8.1

IL GOVERNO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 30 APRILE 1997

54^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 14,50.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(R048 000, C03^a, 0004^o)**Proposta di indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia**

Riferisce alla Commissione il presidente MIGONE, soffermandosi sul significato pratico della proposta: con questo strumento si ottiene la possibilità di convocare responsabili di organizzazioni internazionali, altrimenti sfuggenti alle previsioni del Regolamento del Senato, svolgendo audizioni ed effettuando dibattiti con conseguente resocontazione stenografica. In questo contesto si colloca anche l'esigenza comunque sentita per il Parlamento di stringere i rapporti con i funzionari italiani che coprono incarichi rilevanti nei vari organismi sovranazionali ed internazionali.

Il senatore JACCHIA segnala come sia importante in tal senso privilegiare quelle istituzioni con cui si hanno scarsi contatti e poca conoscenza e soprattutto approfondire su quanti italiani lavorino negli organismi internazionali e sui loro collegamenti con i problemi nazionali ed internazionali.

Il senatore D'URSO suggerisce di audire fra i primi il presidente della Banca Europea degli investimenti, per l'importanza che essa riveste per l'Italia nelle relazioni economiche internazionali.

Il senatore PIANETTA concorda e ritiene utile ascoltare non solamente cittadini italiani, ma anche stranieri che ricoprano incarichi importanti per la connessione con la politica estera italiana.

Il presidente MIGONE, preso atto delle opinioni concordi manifestate, chiede di essere autorizzato a sottoporre al Presidente del Senato la proposta di indagine conoscitiva, affinché esprima il consenso previsto dall'articolo 48 del Regolamento.

Concorda la Commissione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C03ª, 0007ª)

Il presidente MIGONE riferisce sulle riunioni degli Uffici di Presidenza delle Commissioni affari esteri e difesa della Camera dei deputati e del Senato, tenutesi il 29 e 30 aprile, e dedicate in gran parte ad un approccio metodologico volto a fornire al Parlamento informazioni costanti sulla missione in Albania. La posizione che è prevalsa è che questa sede «quadrangolare» rivesta carattere eccezionale, per evitare di espropriare gli altri membri del Parlamento di una sede di dibattito e altresì di espressione di indirizzo politico, data anche la mancanza di procedure che permettano determinazioni bicamerali. Per ovviare alla dispersione delle informazioni è stato convenuto che il Governo farà pervenire con cadenze bisettimanali ad un centro di documentazione tecnica presso i due rami del Parlamento le relazioni e i rapporti sulla missione, come pure documenti giornalieri che saranno disponibili per la consultazione. È stato altresì stabilito di alternare le necessarie audizioni fra le sedute delle Commissioni dell'una e dell'altra Camera.

Il senatore JACCHIA si domanda se non fosse comunque utile mantenere frequenti riunioni con il Governo ad alto livello parlamentare.

Il senatore ANDREOTTI ribadisce la necessità di un criterio pragmatico ed elastico volto ad informare e a chiarire al contempo gli aspetti politici della questione, evitando però l'emissione di quotidiani «bollettini di guerra».

La senatrice SQUARCIALUPI chiede se in questo stesso contesto si possa chiarire il collegamento con gli organismi internazionali operanti sul campo e sulle iniziative sia presenti che future.

Il senatore D'URSO sottolinea l'importanza per l'Italia di trovarsi capofila di una missione cui seguirà il risanamento economico e finanziario dell'Albania, che costituisce un appuntamento da non mancare.

Il presidente MIGONE precisa che si è voluto evitare di consolidare un organismo che avrebbe espropriato i poteri delle Commissioni permanenti e che ogni iniziativa riguardante la missione albanese non può essere che pragmatica, rinviando altre decisioni alle necessità che via via si presenteranno.

Informa altresì che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, al termine della seduta odierna, avrà un incontro informale con l'ambascia-

tore Luigi Vittorio Ferraris, allo scopo di chiarire alcuni aspetti della crisi albanese cui ha fatto allusione in una recente intervista al «Corriere della Sera».

Il senatore JACCHIA, rilevato che nell'ultimo anno l'ambasciatore Ferraris non ha più ricoperto un ruolo pubblico, si dichiara contrario all'audizione di privati cittadini, anche in sede informale. Rileva peraltro che tutti i fatti di cui potrebbe parlare l'ambasciatore Ferraris – e su cui non mancherebbe di esprimere idee assai brillanti – rientrano nella competenza istituzionale del Governo.

La senatrice DE ZULUETA, dopo aver ricordato che l'ambasciatore Ferraris svolse un ruolo di consulenza per le elezioni amministrative tenutesi in Albania nell'autunno scorso, ritiene che per la Commissione sarebbe utile una sua audizione soprattutto in ordine ai complessi problemi dei parlamentari che partecipano come osservatori alle elezioni in altri Stati.

Il presidente MIGONE prende atto delle osservazioni formulate dai senatori Jacchia e De Zulueta, confermando peraltro l'opportunità di un incontro informale anche con persone che non ricoprono più incarichi pubblici, quando possono fornire all'Ufficio di Presidenza elementi utili a orientare l'organizzazione dei lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2260) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996

(Esame)

Il senatore D'URSO introduce il trattato con l'Arabia Saudita sottolineando l'importanza di questo provvedimento volto a facilitare i rapporti commerciali ed economici con un paese regolato da un diverso sistema giuridico risalente al diritto islamico. Ricorda gli eccellenti rapporti in corso con l'Arabia Saudita sia in termini di bilancia commerciale che di creazione di *joint ventures*, precisando che, con un interscambio superiore ai 5.000 miliardi, questo paese costituisce uno dei principali *partner* commerciali dell'Italia e il terzo per approvvigionamento petrolifero.

Il sottosegretario TOIA raccomanda l'approvazione del provvedimento, volto a dare certezza giuridica agli investimenti e alla continuazione delle relazioni in corso, come pure all'impulso nei futuri contratti.

Il presidente MIGONE pone ai voti il mandato al relatore D'Urso a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

(677) MIGONE. Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:

- *Trattato di estradizione;*
- *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;*
- *Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale*

(976) Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:

- *Trattato di estradizione;*
- *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;*
- *Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale*

(Esame congiunto; proposta di assorbimento per il disegno di legge n. 677)

Riferisce alla Commissione la senatrice DE ZULUETA, la quale premette che i due disegni di legge hanno contenuto identico, a parte la clausola di copertura finanziaria, che nel disegno di legge n. 976 – presentato un mese dopo il disegno di legge n. 677 – è stata adeguata alla condizione posta nel parere della Commissione bilancio. Per tale ragione sarebbe opportuno proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 976 e l'assorbimento dell'altro.

I tre trattati da ratificare sono stati fatti a Roma nel novembre 1994 e nel complesso costituiscono un impulso notevole alla cooperazione giudiziaria con il Perù, nel quadro della lotta alla criminalità organizzata internazionale. Peraltro non è possibile procedere in tempi brevi alla ratifica del trattato di estradizione, a causa del parere contrario della 1^a Commissione sull'articolo 6, riguardante i fatti per i quali è prevista la pena di morte, che reca disposizioni analoghe a quelle già colpite con una pronuncia di illegittimità dalla Corte Costituzionale, in relazione alla legge che autorizzò la ratifica del trattato di estradizione tra Italia e USA.

Pertanto annunzia la presentazione di due emendamenti soppressivi, rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 2 del disegno di legge, la cui approvazione comporterà la possibilità di ratificare, per il momento, soltanto gli altri due trattati.

La senatrice De Zulueta dà conto poi dei punti qualificanti del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, sottolineando le importanti garanzie previste a tutela del cittadino. L'assistenza prevista comprende numerose attività, dall'acquisizione di prove all'interrogatorio di testimoni o di persone sottoposte a procedimento penale, nonchè l'esecuzione di perizie, di ispezioni e di perquisizioni, di confische e di sequestri, oltre ovviamente alla notifica di atti giudiziari e alla comunicazione di informazioni relative alle condanne. La principale garanzia è costituita dalla possibilità di rifiutare l'assistenza all'altro Stato, se gli atti richiesti sono contrari alle leggi o ai principi fondamentali dello Stato richiesto, se il fatto è considerato reato politico o militare, e se si ha ragione di ritenere che il procedimento penale sia influenzato negativa-

mente da discriminazioni relative alla razza, alla nazionalità, al sesso ovvero a opinioni politiche o religiose.

Il trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale, analogo a quello già firmato con la Thailandia nel 1984, consente l'esecuzione in Italia delle condanne pronunciate in Perù contro i cittadini italiani. Ha perciò un indubbio valore umanitario e mira a una migliore rieducazione del condannato; tuttavia non si applica nei casi in cui la persona che lo richiede sia stata condannata per reati militari o politici, o anche quando l'altro Stato non abbia dato il suo consenso al trasferimento. Ciò desta non poche preoccupazioni, dal momento che le persone perseguite per ragioni politiche potrebbero essere appunto quelle a cui viene riservato il peggior trattamento negli istituti di pena.

Il sottosegretario TOIA sollecita una rapida approvazione del disegno di legge n. 976 ed esprime parere favorevole sui due emendamenti illustrati dalla relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 risulta approvato. È successivamente approvato l'articolo 1 nel testo emendato.

Con separate votazioni sono approvati l'emendamento 2.1 e l'articolo 2 nel testo emendato.

Il presidente MIGONE avverte che non sono stati presentati emendamenti agli articoli 3 e 4.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 976, nel testo modificato, e l'assorbimento del disegno di legge n. 677.

(1919) *Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996*

(Esame)

La relatrice DE ZULUETA rileva che anche il trattato con la Bolivia si inquadra nella più stretta collaborazione tra l'Italia e i paesi dell'America latina nella lotta alla criminalità organizzata. Il suo contenuto è per molti aspetti analogo a quello del trattato di assistenza giudiziaria con il Perù, precedentemente illustrato, ed anche in questo caso è prevista la possibilità di rifiutare l'assistenza quando il fatto per il quale si procede costituisce reato politico, e nei casi in cui il procedimento penale è influenzato da considerazioni relative alla razza, al sesso, alla religione o alle opinioni politiche dell'imputato. L'assistenza si può negare inoltre quando lo Stato richiesto ritenga che essa possa portare pregiudizio alla propria sovranità o ai propri interessi nazionali.

Sono previste altresì precise garanzie per le persone citate a comparire nel territorio dello Stato richiedente, che non può sottoporle a

sanzioni o a misure coercitive per fatti avvenuti anteriormente alla notificazione delle citazioni.

La relatrice ritiene che la Commissione possa raccomandare all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario TOIA sottolinea l'importanza dei numerosi trattati di assistenza giudiziaria recentemente stipulati, che consentono di estendere a livello internazionale la lotta contro il crimine organizzato, che per sua natura non può essere efficacemente combattuto nel territorio di un solo Stato.

La Commissione all'unanimità dà mandato alla relatrice di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

(2169) SPERONI. *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996*

(2325) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996*

(Esame congiunto; proposta di assorbimento per il disegno di legge n. 2169)

Riferisce alla Commissione, in sostituzione del senatore Gawronski, il senatore PIANETTA, facendo presente anzitutto che i due disegni di legge in titolo hanno contenuto identico. Il primo è stato presentato dal senatore Speroni con il dichiarato intento di accelerare l'*iter* di autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'accordo. Successivamente anche il Governo ha presentato un testo analogo, con un più ampia relazione che illustra il contenuto dell'accordo. Esso si inserisce nel quadro della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui entrambi i paesi sono parti contraenti.

In particolare, i due Stati si sono impegnati a garantire la sicurezza dei voli e a fornirsi reciproca assistenza per prevenire gli incidenti. Inoltre è previsto che ciascuno Stato indichi una sola compagnia designata all'esercizio dei servizi aerei, quale vettore nazionale, ferma restando la facoltà di revocare o di sospendere i diritti concessi a tale compagnia. È poi prevista l'esenzione dai dazi doganali per i carburanti e gli altri prodotti necessari all'esercizio dei voli e alla manutenzione degli apparecchi; a ciascuna compagnia è consentito di mantenere nel territorio dell'altro Stato una propria rappresentanza, con il personale necessario allo svolgimento dell'attività, anche appartenente a paesi terzi. Inoltre l'articolo 8 stabilisce le modalità per la determinazione delle tariffe, prevedendo che, in caso di disaccordo tra le compagnie, le autorità aeronautiche dei due Stati determineranno la tariffa di comune accordo.

In conclusione il relatore invita la Commissione a proporre l'approvazione del disegno di legge.

La senatrice SQUARCIALUPI si sofferma sull'articolo 8 dell'accordo, osservando che è piuttosto ambiguo prevedere che le parti contraenti dovranno stabilire le tariffe a livelli ragionevoli.

Il senatore JACCHIA pone in risalto le ragioni che hanno indotto il senatore Speroni a presentare il disegno di legge n. 2169, nonché altri disegni di legge recanti autorizzazione a ratifiche di accordi internazionali. Con tale gesto egli intende rivendicare il diritto di ogni singolo parlamentare a esercitare l'iniziativa legislativa anche per tali disegni di legge, che non possono essere riservati all'esclusiva iniziativa del Governo in linea di principio, e tanto più nei casi in cui il Governo stesso lascia trascorrere un periodo di tempo assolutamente ingiustificato tra la firma dell'accordo internazionale e la presentazione del disegno di legge. Peraltro la prassi cinquantennale dimostra che il Governo ha più volte eluso il controllo parlamentare imposto dall'articolo 80 della Costituzione per i trattati aventi natura politica, sottraendo all'autorizzazione del Parlamento – e persino a una semplice informazione – numerosi accordi concernenti la difesa e la collaborazione in campo militare.

Il presidente MIGONE, ricordato di aver assunto egli stesso iniziative legislative per accordi internazionali sottoscritti da alcuni anni, rileva che nel caso di specie il ritardo nella presentazione del disegno di legge non è tale da giustificare una censura al Governo.

Il senatore JACCHIA fa presente che, in alcuni dei casi in cui il senatore Speroni ha ritenuto di dover intervenire, l'accordo internazionale è stato sottoscritto dall'Italia dieci o dodici anni fa senza che sia stato ancora presentato un disegno di legge governativo.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che, almeno in Senato, siano stati ormai superati i dubbi sull'ammissibilità dei disegni di legge di iniziativa parlamentare in materia di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali: in caso contrario, il Presidente del Senato non avrebbe giudicato ricevibili i disegni di legge presentati da singoli senatori, nè li avrebbe assegnati alla Commissione.

Per quanto riguarda il merito dei due disegni di legge in esame, ritiene opportuno sviluppare in tutti i campi la collaborazione con la Lituania, con particolare riguardo alla cooperazione culturale, dal momento che si tratta di un paese assai avanzato, soprattutto negli studi classici.

Il sottosegretario TOIA fa presente che il Governo non ha mai inteso espropriare il Parlamento delle sue attribuzioni previste dall'articolo 80 della Costituzione. Precisa poi che nella legislatura in corso è stato fatto un rilevantisimo sforzo per ratificare i trattati sottoscritti negli anni precedenti. Esprime perciò rammarico per i casi citati dal senatore Jacchia e si riserva di promuovere un chiarimento a tal riguardo.

Il relatore PIANETTA, con riferimento all'osservazione della senatrice Squarcialupi, ritiene che la ragionevolezza delle tariffe aeree – po-

stulata dall'articolo 8 dell'accordo – acquista un significato meno generico ove si consideri il procedimento previsto per la determinazione delle tariffe stesse, che non possono essere fissate unilateralmente.

La Commissione dà mandato al relatore di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 2325 e l'assorbimento del disegno di legge n. 2169.

(2258) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-Europea (INCE) per la sede del Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996

(Esame)

Il senatore BRATINA, nel riferire sul disegno di legge in esame, ricorda che più volte la Commissione ha avuto modo di occuparsi in passato dell'Iniziativa Centro-Europea (INCE), nata dalla progressiva estensione dell'iniziativa quadrangolare, sorta nel 1989 per impulso di Italia, Austria, Ungheria e Jugoslavia. Attualmente sono membri dell'INCE numerosi Stati dell'Europa centro-orientale e l'Iniziativa, pur non avendo un vero e proprio segretariato, si avvale del Centro di informazione e documentazione di Trieste.

L'accordo in esame disciplina lo *status* di tale centro e prevede, in aggiunta agli oneri per i locali che sono sostenuti dalla regione Friuli-Venezia Giulia, un contributo annuo di 200 milioni di lire a carico dello Stato.

Considerata l'importanza politica dell'Iniziativa Centro-Europea, che ha fatto dell'Italia un interlocutore privilegiato per i paesi centro-orientali, il senatore Bratina esprime un giudizio favorevole sul disegno di legge.

La senatrice SQUARCIALUPI auspica che il Centro di informazione e documentazione assuma iniziative atte a far conoscere maggiormente l'attività dell'INCE, soprattutto per quel che riguarda i progetti finanziati in collaborazione con la BERS.

Il sottosegretario TOIA dichiara di concordare con il relatore.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

(2273) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il senatore PIANETTA, in sostituzione del senatore Gawronski, riferisce alla Commissione ricordando anzitutto che l'accordo con la Slo-

venia del 1995 aggiorna e sostituisce la Convenzione italo-jugoslava del 1959 sul servizio ferroviario di frontiera. Nel 1992 la Slovenia si dichiarò Stato successore della ex Jugoslavia e subentrò in tale accordo, sostenendo tuttavia la necessità di modificarne alcuni aspetti tecnici. Ai sensi dell'articolo 24, le due parti si sono riservate la facoltà di costituire una commissione mista per risolvere i problemi nel corso dell'attuazione dell'accordo. Pertanto il disegno di legge reca un onere, assai limitato, per le spese di funzionamento di tale commissione.

Il sottosegretario TOIA auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE NN. 677-976

Art. 1.

Sopprimere la lettera a).

1.1

IL RELATORE

Art. 2.

Sopprimere le parole: «dall'articolo 19 del trattato di cui alla lettera a)».

2.1

IL RELATORE

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 30 APRILE 1997

92^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre 1996 e rinviato nella seduta del 16 aprile scorso.

Il presidente relatore BISCARDI illustra il testo da lui predisposto per il disegno di legge in titolo, a seguito di numerose riunioni in sede ristretta (testo che viene pubblicato in allegato al presente resoconto), comunicando che su di esso è a disposizione dei senatori una nota illustrativa curata dal Servizio studi del Senato.

Egli ricorda che il provvedimento prende le mosse dall'originaria proposta del Governo, per la verità assai scarna, che abrogava tra l'altro una norma del provvedimento collegato alla manovra finanziaria per l'anno scorso (articolo 1, commi 27 e 28, della legge 28 dicembre 1995, n.549), relativa ai corsi abilitanti per i docenti che nell'ultimo decennio avessero 360 giorni di supplenza, di cui 180 nell'ultimo quadriennio. Tale norma fu introdotta dalla Camera dei deputati e, prevedendo altresì il requisito della presenza in servizio, risultava di difficile applicazione; tuttavia, al Senato non fu possibile modificarla poichè fu politicamente deciso di non apportare alcuna correzione rispetto al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Da ciò, l'esigenza di intervenire con un disegno di legge *ad hoc*.

In senso opposto a tale linea di tendenza, fu presentato sempre al Senato un disegno di legge dal senatore Bergonzi (atto Senato n. 1427) che dava esecuzione alla suddetta norma relativa ai corsi abilitanti, disponendo che questi ultimi dovessero precedere i concorsi ordinari per titoli ed esami.

Di fronte a tali impostazioni nettamente contrapposte, è stata ricercata una soluzione equilibrata dal punto di vista non solo legislativo ma anche politico e sociale. Occorreva infatti contemperare due esigenze: da una parte quella dei giovani che, laureati ormai da tempo, attendono da più di otto anni il bando del concorso ordinario e che sono stati danneggiati sia dalla proroga delle graduatorie sia dalla priorità concessa ai docenti precari; dall'altra, quella dei precari che hanno, negli anni, maturato legittime aspettative sulla base dei provvedimenti legislativi approvati. Nè può essere sottaciuto il fatto che la formazione del precariato è una responsabilità sia dei Governi che si sono succeduti alla guida del Paese, che di specifiche carenze dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Nonostante che l'esigenza di assicurare adeguati sbocchi professionali ai giovani si fondi su ragioni etico-politico-sociali di maggiore consistenza, entrambe le istanze sono state poste sullo stesso piano ed è stata individuata una soluzione che rappresenta un equo punto di mediazione. È stata infatti prevista l'indizione contestuale di concorsi ordinari per titoli ed esami e di una sessione riservata di abilitazione per i precari. Per quel che riguarda i concorsi, è previsto che essi si svolgano nel solco tradizionale che ha dato buoni frutti. Per quel che riguarda la sessione riservata, essa acquista un carattere prevalentemente didattico, fermo restando che la disciplina di dettaglio dovrà essere emanata con atti di normazione secondaria di competenza del Ministero della pubblica istruzione, cui è stato attribuito un ampio margine di discrezionalità. È stato altresì previsto che, una volta ottenuta l'abilitazione, i precari siano inseriti nella graduatoria permanente in posizione di privilegio e cioè immediatamente dopo coloro che sono attualmente già compresi in graduatoria. Poichè il *turn over* in questi anni è assai ampio, si offrono così ai precari notevoli possibilità, ai fini non solo dell'abilitazione, ma anche dell'effettivo ingresso nei ruoli.

Altri aspetti salienti del testo, prosegue il Presidente relatore, riguardano l'omogeneità di trattamento (per quanto riguarda le norme di immissione in ruolo, di conferimento delle supplenze, nonchè di proroga delle graduatorie) del personale docente e non docente, di quello di ruolo e non di ruolo, di quello amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e di quello dei conservatori e delle accademie; il trasferimento del personale ATA dagli enti locali alle dipendenze dello Stato, sia pure con riserva di opzione per coloro che volessero rimanere agli enti locali; le norme per assicurare la funzionalità dei provveditorati agli studi nelle province di nuova istituzione. Il provvedimento reca altresì una serie di correzioni a specifiche disposizioni, prevalentemente contenute nel testo unico delle leggi sulla scuola, che avevano dato origine a vertenze giudiziarie.

Il Presidente relatore ricorda poi che nel corso delle riunioni del Comitato ristretto sono emerse numerose altre questioni che non sono state risolte nel provvedimento testè illustrato in quanto necessitano di ulteriori approfondimenti. Si tratta in particolare delle questioni relative al personale docente dipendente dagli enti locali che chiede di essere trasferito allo Stato in analogia a quanto disposto per il personale ATA; agli insegnanti di educazione fisica compresi nelle graduatorie di cui al decreto-legge n. 323 del 1988, convertito dalla legge n. 426 del 1988 non entrati in ruolo per il mancato scorrimento delle graduatorie; ai docenti di educazione fisica cosiddetti «illicenziabili» poichè, sia pur compresi nelle graduatorie, non sono immessi in ruolo ma non possono essere licenziati; al personale di sostegno; al personale dei conservatori in possesso di idoneità nazionale o di istituto; al personale idoneo in concorsi per dirigente amministrativo o ispettivo. Si tratta, prosegue il Presidente relatore, di situazioni che a suo giudizio potranno essere risolte nel prosieguo della discussione. Esse dovranno tuttavia essere prima attentamente vagliate sia sotto il profilo della fondatezza sia sotto quello della equità e giustizia e pertanto egli chiede al Governo informazioni precise e trasparenti con riferimento a ciascuna delle questioni poste.

Concludendo, egli auspica che il provvedimento sia approvato in tempi brevi – in considerazione della urgenza di riorganizzare l'intero sistema concorsuale scolastico – ma senza che ne siano compromessi i caratteri di coerenza, logica e correttezza; in caso contrario, egli si vedrebbe costretto a trarne le logiche conseguenze.

Egli ricorda infine che l'Ufficio di Presidenza integrato, riunitosi prima della Commissione, ha deliberato di svolgere in una seduta da convocarsi giovedì prossimo, 8 maggio, una ulteriore fase di discussione generale sul testo testè illustrato. Conformemente agli orientamenti emersi nel medesimo Ufficio di Presidenza, egli propone poi di fissare a martedì 13 maggio, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti al suddetto testo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 932

Art. 1.

(Accesso ai ruoli del personale docente)

1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente: «Art. 399. - *(Accesso ai ruoli)*. - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva».

2. All'articolo 400 del testo unico, prima del comma 1, sono premessi i seguenti:

«01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 442 e 470, comma 1, per le nuove nomine, nonchè del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale.

02. All'indizione dei concorsi per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione. Ferme restando le competenze per quanto riguarda l'indizione dei concorsi e l'approvazione degli atti, le prove di esame o l'intera procedura dei concorsi per titoli ed esami sono svolte nelle sedi territoriali indicate dal Ministero della pubblica istruzione all'atto della fissazione delle sedi e del diario degli esami. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero della pubblica istruzione dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. Per analoghe esigenze di contenimento delle spese e per garantire la copertura, con personale docente di ruolo, delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili, il Ministero della pubblica istruzione può indire concorsi su

base regionale, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che è chiamato a curare l'espletamento del concorso accorpato.

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda».

3. L'articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. 401. – (*Graduatorie permanenti*). – 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. L'integrazione è effettuata d'ufficio mediante l'automatico inserimento, in coda alle graduatorie, dello scaglione dei docenti i quali, per la stessa provincia, abbiano superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, sulla base del punteggio riportato nella graduatoria concorsuale.

3. Contemporaneamente all'integrazione di cui al comma 2 è effettuato, con riguardo ai docenti già compresi in graduatoria permanente e nell'ambito di ogni singolo scaglione, l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria unicamente mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica. A tal fine, il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente alla graduatoria permanente non è valutato.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative'.

4. Al comma 6 dell'articolo 402 del testo unico il secondo periodo è soppresso.

5. All'articolo 404 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 14 è soppresso.
- b) al comma 15 il secondo periodo è soppresso.

Art. 2.

(Norme transitorie relative al personale docente)

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, l'inclusione, in coda, dei nuovi aspiranti è effettuata a domanda. Hanno titolo all'inclusione, nell'ordine:

- a) i docenti che chiedano il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia;
- b) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
- c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

2. I docenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono inclusi con il punteggio della graduatoria di provenienza. I docenti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 sono inclusi con il punteggio loro spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli adottata per il precedente concorso per soli titoli.

3. I docenti che abbiano superato la sessione riservata di cui al comma 5 sono ricompresi tra quelli di cui alle lettere b) e c) del comma 1 a seconda che siano in possesso o meno del requisito di servizio richiesto dalle norme previgenti per l'ammissione ai soppressi concorsi per soli titoli.

4. È consentita la richiesta di trasferimento o inserimento per una sola provincia e per tutte le graduatorie permanenti per le quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione di cui al comma 1.

5. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico

1989/90 e l'anno scolastico 1996/97, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994/95, 1995/96 e 1996/97. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.

6. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

7. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, già prorogate dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.

Art. 3.

(Personale docente non di ruolo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1998/99 il provveditore agli studi conferisce le supplenze annuali e le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, di cui rispettivamente agli articoli 520 e 521 del testo unico, utilizzando le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 le graduatorie provinciali per l'assunzione del personale docente non di ruolo, di cui all'articolo 522 del testo unico, sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 520 del testo unico, al comma 1, le parole 'del 31 dicembre' sono sostituite dalle seguenti 'di inizio dell'anno scolastico'.

4. Per le supplenze annuali o temporanee sino al termine delle attività didattiche, su posti che si rendono vacanti o disponibili successivamente alla data di inizio dell'anno scolastico e fino al 31 dicembre, provvede il capo di istituto utilizzando le graduatorie permanenti di cui al comma 1. Il capo d'istituto provvede altresì a tutte le altre supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto.

5. Nel caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ai fini di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo provvede il capo di istituto il quale conferisce supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto.

6. Le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto degli aspiranti a supplenze temporanee sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure, con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti, e sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 522, comma 1, del testo unico.

7. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto nel comma 8, hanno diritto,

nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alla classe di concorso nella cui graduatoria si è inseriti.

8. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1 settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997/98, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. Per l'anno scolastico 1997/98, tale precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico; a decorrere dall'anno scolastico 1998-1999 essa opera prima di quella prevista dal comma 7 del presente articolo.

Art. 4.

(Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori)

1. All'articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.»;

b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti.»;

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche».

2. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 270 del testo unico, come modificato dal comma 1 del presente articolo, banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità per i cinque anni indicati nei bandi. Le graduatorie

già prorogate dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ulteriormente prorogate di un anno.

3. L'indizione dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti nei Conservatori di musica di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101-bis, 4^a serie speciale, del 21 dicembre 1990, limitatamente ai concorsi non ancora espletati, è revocata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi concorsi sono banditi tenendo conto delle disposizioni di cui al presente articolo. I bandi di concorso prevederanno modalità e termini per la conferma ed integrazione delle domande già prodotte e per la presentazione delle domande da parte dei nuovi aspiranti.

4. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui al comma 1 dell'articolo 270 del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, l'inclusione, in coda alle graduatorie, avviene a domanda. Hanno titolo all'inclusione, nell'ordine:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti alla data di entrata in vigore della presente legge in una graduatoria per l'assunzione di personale non di ruolo.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 le graduatorie nazionali degli aspiranti a supplenza nelle Accademie e nei Conservatori di musica sono soppresse.

6. I contratti di assunzione a tempo determinato sono stipulati dal direttore dell'Accademia o del Conservatorio, che li firma congiuntamente al direttore amministrativo, sulla base di graduatorie d'istituto.

7. Nelle graduatorie di istituto di cui al comma 6 sono inseriti, a domanda senza limiti nella scelta delle sedi, nell'ordine:

a) i docenti inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 270 del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) gli altri aspiranti.

8. Le graduatorie di istituto di cui al comma 6 sono compilate inserendo i docenti di cui alla lettera a) del comma 7 secondo l'ordine di iscrizione nelle corrispondenti graduatorie permanenti e quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma 7 secondo il punteggio riportato sulla base della valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali posseduti. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili ed il relativo punteggio.

9. Le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie di istituto, improntati a principi di semplificazione e snellimento

delle procedure, sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 272, comma 5, del testo unico.

Art. 5.

(Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2 del testo unico)

1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«I-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con piechezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonchè degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.»;

b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: «i docenti tecnico-pratici e»; al medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: «i docenti tecnico-pratici o».

2. Al comma 12 dell'articolo 326 del testo unico, è aggiunto infine il seguente periodo: «Ai fini delle utilizzazioni di cui all'articolo 456, comma 2, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e da associazioni professionali previa autorizzazione dell'amministrazione medesima».

3. All'articolo 456 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale personale deve aver frequentato i corsi di studio di cui all'articolo 326, comma 12.»;

b) al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fermo restando il predetto limite massimo di durata, le utilizzazioni di cui al comma 2, disposte nell'ambito di specifici progetti finalizzati all'inserimento o reinserimento nella comunità scolastica, possono avere durata triennale al fine di assicurare la continuità dell'azione educativa».

Art. 6.

(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - A.T.A.)

1. L'articolo 551 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. 551. - *(Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi)*. - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per

titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente».

2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, sono premessi i seguenti:

«01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, anche quando non vi sia disponibilità di posti.

02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti».

b) è aggiunto in fine il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione.»;

3. La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 dicembre 1992, pubblicato nel-

la *Gazzetta Ufficiale* n.85, 4^a serie speciale, del 26 ottobre 1993, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 552 del testo unico, è estesa fino all'anno scolastico 1997/98.

4. L'articolo 553 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. 553. (*Graduatorie permanenti*). – 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.

2. L'integrazione è effettuata d'ufficio mediante l'automatico inserimento, in coda alla graduatoria, dello scaglione di aspiranti i quali, per la stessa provincia, abbiano superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami, sulla base del punteggio riportato nella graduatoria concorsuale. Sono altresì inseriti, in coda alla graduatoria, con le medesime modalità, coloro che appartengono alla qualifica immediatamente inferiore ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato per titoli ed esami a posti di responsabile amministrativo.

3. Contemporaneamente all'integrazione di cui al comma 2, è effettuato, con riguardo a coloro che sono già compresi in graduatoria permanente e nell'ambito di ogni singolo scaglione, l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria unicamente mediante valutazione di nuovi titoli di servizio.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-*bis*, sono ripartite in graduatorie provinciali. A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami gli aspiranti devono indicare la provincia nella cui graduatoria intendono essere inclusi».

5. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica (ex quarta qualifica) del personale A.T.A. delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

6. Il personale A.T.A. del Conservatorio di musica di Trento è a carico della Provincia di Trento.

7. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dal comma 4 del presen-

te articolo, l'inclusione, in coda, dei nuovi aspiranti è effettuata a domanda. Hanno titolo all'inclusione, nell'ordine:

a) gli aspiranti che chiedano il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia;

b) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

c) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

8. È consentita la richiesta di trasferimento o inserimento nella graduatoria permanente di una sola provincia.

Art. 7.

(Personale A.T.A. non di ruolo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1998/99 il provveditore agli studi conferisce le supplenze annuali e le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, di cui agli articoli 581 e 582 del testo unico, utilizzando:

a) relativamente al personale della II qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1975, la graduatoria permanente di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dall'articolo 6, comma 4, della presente legge;

b) relativamente al personale della III qualifica di cui all'articolo 51 del citato contratto collettivo, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 le graduatorie provinciali permanenti di cui all'articolo 581, comma 2, del testo unico sono soppresse.

3. Le assunzioni a tempo determinato del personale della IV qualifica, di cui all'articolo 51 del citato contratto collettivo, restano regolate dall'articolo 587 del testo unico.

4. Al comma 1 dell'articolo 581 e al comma 1 dell'articolo 582 del testo unico, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «di inizio dell'anno scolastico».

5. Per le supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, su posti che si rendono vacanti o disponibili successivamente alla data di inizio dell'anno scolastico e fino al 31 dicembre, provvede il capo di istituto utilizzando le graduatorie permanenti di cui al comma 1. Il capo d'istituto provvede altresì a tutte le altre supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto.

6. Nel caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dall'articolo 6, comma

4, della presente legge, ai fini di cui ai commi 1 e 5 provvede il capo di istituto il quale conferisce supplenze temporanee utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto.

7. Le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto degli aspiranti a supplenze temporanee sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure, con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti, e sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 581, comma 5, del testo unico.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie di cui al comma 1 hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale A.T.A. delle Accademie e dei Conservatori. Per l'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le graduatorie sono ripartite in graduatorie provinciali. A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti devono indicare la provincia nella cui graduatoria intendono essere inclusi.

10. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale A.T.A. per l'anno scolastico 1997/98, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico, è prorogato di un anno.

Art. 8.

(Trasferimento di personale A.T.A. degli enti locali alle dipendenze dello Stato)

1. Il personale A.T.A. degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale A.T.A. statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale A.T.A. statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Mini-

stro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI e L'UPI.

Art. 9.

(Norme per assicurare la funzionalità dei Provveditorati agli studi nelle province di nuova istituzione)

1. Al fine di assicurare la funzionalità dei Provveditorati agli studi nelle otto province di nuova istituzione, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a bandire concorsi per l'assunzione di personale nel numero di unità pari a quello complessivamente previsto per i suddetti uffici scolastici dal decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate previo espletamento delle procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della predetta legge n. 662 del 1996.

3. Salvo quanto previsto per le qualifiche dirigenziali dal comma 8 del presente articolo, i concorsi per le qualifiche funzionali e i profili professionali sono banditi su base regionale.

4. Nei concorsi di cui al comma 1 possono fruire delle riserve di posti previste dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n.312, anche i candidati interni con un'anzianità di dieci anni maturata in qualifiche diverse da quella immediatamente inferiore che siano in possesso del titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla qualifica alla quale si concorre.

5. I vincitori sono assegnati agli uffici di cui al comma 1 e a quelli dai quali siano state trasferite unità di personale per essere destinate ai

medesimi uffici di nuova istituzione con le procedure di mobilità attivate nella fase di avvio del loro funzionamento. L'assegnazione del personale è effettuata con il criterio che a ciascun ufficio sia assicurata una pari quota percentuale di copertura della rispettiva dotazione organica di diritto, considerata per aree omogenee di funzioni secondo il prospetto 'C' allegato al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1994, n. 716.

6. I posti che si rendono vacanti nei singoli profili professionali per effetto di assunzioni effettuate, ai sensi del presente articolo, nei confronti di personale già dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, sono coperti mediante l'assunzione di altri candidati risultati idonei nel concorso indetto per i medesimi profili.

7. Al personale assunto ai sensi dei precedenti commi si applica l'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

8. Relativamente al personale con qualifica dirigenziale, le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attraverso le procedure concorsuali di cui all'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il bando di concorso individua le sedi di servizio nell'ambito degli uffici provinciali del Ministero della pubblica istruzione.

9. Resta salva la prima applicazione prevista dall'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, per la quota percentuale di posti ad essa destinata.

Art. 10.

(Disposizioni varie e finali)

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole «e dai docenti dell'Accademia» sono sostituite dalle seguenti: «'dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, è inserito il seguente:
«2 bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.»;

c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: «Gli orari e i programmi di insegnamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento e i programmi»;

e) il comma 8 dell'articolo 252 è sostituito dal seguente:

«8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore, o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.»;

f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;».

2. La sottoscrizione, da parte dell'amministrazione pubblica, dei contratti collettivi decentrati di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il personale del comparto scuola, negli uffici periferici di livello dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione, è autorizzata con atto del dirigente titolare dell'ufficio.

3. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-*bis*, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.

4. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge n. 270. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.

5. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 30 APRILE 1997

112^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gasparrini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(273) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(487) SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 16 aprile 1997.

La relatrice PILONI ricorda che non è ancora pervenuta la relazione tecnica riguardante la verifica della quantificazione degli oneri recati dai due provvedimenti in titolo, richiesta al Governo nella seduta del 15 gennaio, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento del Senato. Nelle more della trasmissione di tale documento, sono stati informalmente acquisiti dalla Commissione alcuni dati dell'INPS e, su tale base, si è ritenuto opportuno chiedere un intervento del Sottosegretario per conoscere l'orientamento del Governo circa il seguito dell'*iter* dei due provvedimenti, rispetto ai quali, nel frattempo, è cresciuta una forte aspettativa da parte dei numerosi comitati sorti in varie regioni d'Italia.

Il sottosegretario GASPARRINI fa presente che il Governo, in linea di principio, esprime apprezzamento per lo spirito che ha ispirato le iniziative legislative in titolo: peraltro, l'analisi delle schede tecniche, da

poco consegnate dall'INPS, ha evidenziato l'esistenza di oneri finanziari non indifferenti. Per tale motivo, il Governo chiede un breve rinvio dell'esame congiunto, al fine di disporre ancora di qualche giorno per approfondire la valutazione degli effetti finanziari dei disegni di legge all'esame congiunto.

Entrando nel merito del provvedimento, osserva che il termine di decorrenza del diritto all'integrazione al trattamento minimo previsto dai proponenti non risulta correttamente individuato, poichè la scadenza del 1 gennaio 1993 era già stata modificata dall'articolo 11, comma 38, della legge n. 537 del 1993, che ha sancito la permanenza della disciplina previgente al decreto legislativo n. 503 del 1992, per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993. Pertanto, la corretta formulazione della norma dovrebbe indicare il 1 gennaio 1994 quale termine di decorrenza per il ripristino del diritto all'integrazione al trattamento minimo indipendentemente dal reddito del coniuge. Inoltre, all'articolo 1 dei disegni di legge n. 273 e n. 487 il comma 3 dispone l'erogazione di trattamento a decorrere dal 1 gennaio 1996, mentre il comma 1 sancisce l'insorgenza del diritto in data antecedente: la discrasia esistente tra le richiamate disposizioni potrebbe essere motivo di contenzioso, a seguito della verosimile richiesta degli arretrati da parte dei soggetti che si sono visti riconoscere il diritto all'integrazione ai sensi della suddetta normativa.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione ha ricevuto in queste settimane numerosi solleciti da parte di vari comitati, già ricordati dalla relatrice, che chiedono insistentemente che si pervenga quanto prima ad una definizione della materia oggetto dei provvedimenti all'esame congiunto. Da ultimo, anche la Presidenza del Consiglio regionale e della regione Piemonte hanno rivolto una analoga raccomandazione. Per quel che riguarda i profili finanziari del provvedimento, va altresì ricordato che, intervenendo alla Camera dei deputati, il sottosegretario al Tesoro Cavazzuti, nell'indicare alcune ipotesi di quantificazione finanziaria dei provvedimenti in titolo, aveva ventilato la possibilità di utilizzare una parte del gettito derivante dal condono previdenziale a copertura degli oneri. Tale ipotesi, che sembra peraltro ancora da verificare, potrebbe costituire la premessa per risolvere la questione degli effetti finanziari dei disegni di legge all'esame.

La senatrice PILONI prende atto con soddisfazione dell'apprezzamento manifestato dal Sottosegretario nei confronti dello spirito che anima i provvedimenti in titolo e osserva che tale apprezzamento costituisce la premessa per una sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare di essi: da parte della relatrice, comunque, non vi sono obiezioni sulla richiesta del Governo di un breve rinvio dell'esame congiunto per approfondire le conseguenze finanziarie del provvedimento e, per quel che riguarda i termini di decorrenza, fa presente che i due disegni di legge si propongono di ripristinare un diritto a partire dal momento in cui il diritto medesimo è venuto meno. Ricorda altresì che sui problemi della copertura finanziaria si era espresso, intervenendo in Commissione, an-

che il ministro Treu, il quale aveva manifestato la disponibilità del Governo a valutare l'ipotesi di destinare una parte del gettito derivante dal condono previdenziale alla copertura di due provvedimenti: quello relativo all'integrazione al trattamento minimo e quello relativo alla riforma del collocamento obbligatorio dei disabili, anch'esso all'esame della Commissione. Ritiene pertanto che esistano le premesse per pervenire in tempi brevi ad una definizione dei provvedimenti in titolo, così come più volte auspicato e sollecitato dalla Commissione, e dare una concreta risposta alle numerose sollecitazioni pervenute da quando i due provvedimenti sono stati iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore TAPPARO fa presente che presso l'altro ramo del Parlamento, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 49, sul riequilibrio della finanza pubblica, è emerso un orientamento favorevole all'attenuazione del prelievo sul trattamento di fine rapporto e alla possibilità di utilizzare una quota del gettito del condono previdenziale per fare fronte alle conseguenti minori entrate. Vi è quindi il problema di fare chirezza sulle intenzioni del Governo circa l'allocazione delle risorse derivanti dal suddetto condono, e sull'entità di esse. L'apprezzamento espresso dal Sottosegretario per l'impostazione dei due disegni di legge in titolo comporta un conseguente impegno del Governo non solo per quel che concerne la valutazione degli oneri finanziari, ma anche nel senso di far seguire alle dichiarazioni di principio uno sforzo concreto nel momento delicato del reperimento delle risorse necessarie per assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti in titolo.

Il senatore DUVA si associa alle osservazioni del senatore Tapparo, auspicando un preciso impegno da parte del Governo per la conclusione dell'*iter* dei due provvedimenti all'esame congiunto della Commissione.

Il PRESIDENTE, dopo aver sottolineato l'impegno della Commissione a pervenire quanto prima alla conclusione dell'*iter* dei provvedimenti, prende atto della richiesta del Governo di un breve rinvio dell'esame congiunto e propone alla Commissione di iscrivere comunque nuovamente i due disegni di legge in titolo all'ordine del giorno della seduta che verrà convocata per martedì 13 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI RIGUARDANTI L'ALFA ROMEO DI ARESE

(A007 000, C11ª, 0045°)

Il senatore DUVA ricorda di aver inviato il 3 aprile al ministro Treu e al sottosegretario Gasparini una lettera, sottoscritta da lui e da

altri tre senatori, per esplicitare le preoccupazioni circa i ritardi e le inadempienze nell'applicazione dell'accordo del febbraio 1994, relativo alla situazione dell'Alfa Romeo di Arese. A causa di tali ritardi, infatti, vi è il rischio che i lavoratori in esubero rimangano privi di una collocazione certa quando, nel mese di giugno, cesserà la produzione della «164». Al di là della valutazione degli effetti delle iniziative legislative per il rilancio dell'occupazione, all'esame delle Camere, sarebbe opportuno ottenere quanto prima precise informazioni da parte del Ministro del lavoro sulle prospettive di applicazione dell'accordo, in particolare per quel che riguarda l'attuazione delle intese sulla costituzione del consorzio per la reindustrializzazione e l'avvio della produzione dell'auto ecologica, materie sulle quali vi sono tra l'altro precisi impegni del Governo.

Come firmataria della lettera ricordata dal senatore Duva, la senatrice PILONI si associa all'appello testè rivolto da questi al Sottosegretario, osservando che vi è il rischio che 1600 lavoratori si trovino del tutto privi di prospettive occupazionali alla ricordata scadenza di giugno. Vi è quindi l'esigenza di provvedere nel breve termine alla ricollocazione di questi lavoratori e, al tempo stesso, predisporre le misure idonee a dare piena attuazione agli accordi del febbraio 1994, rispetto ai quali, specie per quel che riguarda gli impegni assunti dal Governo, non si registrano ad oggi significativi passi in avanti.

Si associa alle considerazioni del senatore Duva e della senatrice Piloni il presidente SMURAGLIA, anch'egli firmatario della lettera sopra ricordata.

Il sottosegretario GASPARRINI, dopo aver fatto presente che il Governo sta esaminando la possibilità di introdurre alcune soluzioni ai problemi sollevati dai senatori intervenuti nell'ambito del decreto-legge, attualmente all'esame del Senato, recante misure per il rilancio dell'occupazione, si riserva di fornire gli elementi di informazione richiesti quanto prima, eventualmente già nella seduta della Commissione preannunciata dal Presidente per il 13 maggio.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 30 APRILE 1997

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C23ª, 0015º)

Il Presidente BEDIN informa la Giunta che il Ministro per i rapporti con il Parlamento Bogi, come preannunciato nel corso dell'esame della relazione sul semestre di Presidenza olandese dell'Unione europea, Doc. LXXXVII, n. 2, ad integrazione delle comunicazioni già rese alla Giunta sugli sviluppi della Conferenza intergovernativa, ha inviato una nota concernente l'eventuale slittamento delle conclusioni della Conferenza ed il meccanismo della flessibilità.

In particolare la nota illustra come l'Italia preferirebbe uno slittamento delle conclusioni della stessa Conferenza al semestre di Presidenza lussemburghese anzichè accettare un documento minimalista per poter concludere i nuovi accordi entro il Consiglio europeo di Amsterdam, rinunciando in questo modo ad un vasto disegno di riforma istituzionale. In particolare l'Italia ritiene necessaria una intesa sulla flessibilità per poter procedere sulla strada dell'integrazione.

A proposito del meccanismo di flessibilità, che consentirebbe ad un nucleo ristretto di Paesi membri di procedere ad un'integrazione rafforzata nei settori in cui non sia possibile raggiungere l'unanimità, il presidente Bedin ha illustrato una lista di settori indicati nella stessa nota per i quali si ritiene opportuna l'applicazione del suddetto meccanismo: politica economica e monetaria; politica sociale; materie per cui, ai sensi degli articoli 100 e 235 del Trattato sulle Comunità europee, vige il criterio dell'unanimità, quali il ravvicinamento delle legislazioni in relazione al funzionamento del mercato unico. L'Italia sarebbe invece contraria all'applicazione del meccanismo di flessibilità nei settori di competenza esclusiva della Comunità, quali il mercato interno e la libera circolazio-

ne di lavoratori, capitali, imprese e merci, l'agricoltura, i trasporti, la pesca e i rapporti commerciali con i Paesi terzi.

I senatori VERTONE GRIMALDI e BETTAMIO propongono di svolgere un dibattito in seno alla Giunta sui temi suddetti, in presenza del rappresentante del Governo, estendendo la riflessione anche ad altri temi della Conferenza intergovernativa.

Conviene il Presidente BEDIN il quale, esprimendo apprezzamento per le informazioni fornite dal Ministro Bogi ad integrazione delle comunicazioni già rese alla Giunta in merito alla Conferenza Intergovernativa, preannuncia la possibilità di dedicare una o più sedute all'incontro dei rappresentanti del Governo per approfondire ulteriormente gli sviluppi del negoziato sulla revisione del Trattato di Maastricht.

Conviene la Giunta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2049) SMURAGLIA ed altri. – Norme per la tutela dei lavori «atipici»

(Parere all'11^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il relatore MANZI il quale rileva come esso sia sostanzialmente in linea con le conclusioni dei Consigli europei di Essen, del dicembre 1994, in cui sono state individuate delle misure urgenti per conseguire un miglioramento della situazione occupazionale, e di Firenze dello scorso anno. Anche la comunicazione della Commissione europea sulle azioni per l'occupazione, che si sofferma sulle nuove prospettive dell'organizzazione del lavoro, enuncia tra gli obiettivi prioritari una disciplina a livello europeo delle forme di lavoro atipiche, che interessano attualmente circa il cinquanta per cento dei salariati nell'Unione e che rappresentano, in alcuni Stati, anche l'ottanta per cento dei nuovi posti di lavoro. Il relatore sottolinea, in particolare, come tra le finalità delle istituzioni europee rientri l'inserimento dei lavori atipici in un quadro normativo e contrattuale che garantisca un certo grado di tutela e che non sia discriminante rispetto ad altri regimi contrattuali.

Illustrando il disegno di legge il relatore si sofferma sull'articolo 2, che stabilisce la forma scritta del contratto e gli altri requisiti essenziali in merito al suo contenuto, sull'articolo 3 – che prevede un titolo di preferenza dopo la risoluzione dei rapporti di lavoro, qualora il committente intenda stipulare altri contratti dello stesso tipo, per coloro che non abbiano demeritato – e sull'articolo 6, che prevede una gamma di diritti sindacali di base, incluso quello di ricevere le informazioni previste dalla contrattazione collettiva.

In merito ai profili di diritto comunitario il relatore rileva come il provvedimento sia conforme alle disposizioni della direttiva 91/533/CEE, sull'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto, e della direttiva 91/383/CEE, concernente la sicu-

rezza e la salute dei lavoratori con rapporto temporaneo o interinale. Considerando che le suddette direttive vengono recepite da altri provvedimenti esaminati dal Senato – rispettivamente lo schema di decreto legislativo n. 57, di attuazione della direttiva 91/533/CEE, e il disegno di legge di iniziativa governativa sulla promozione dell'occupazione ed il lavoro interinale, A.S. 1918 – si rende necessario l'inserimento di specifiche disposizioni di coordinamento con i suddetti provvedimenti nel disegno di legge in titolo.

Espresso pertanto un giudizio complessivamente favorevole sui profili di interesse comunitario, il relatore espone talune personali perplessità sul suo possibile impatto del disegno di legge in titolo sul mercato del lavoro e sul sistema di tutela dei diritti dei lavoratori, aspetto che potrà essere ulteriormente approfondito nella Commissione di merito. L'oratore rileva al riguardo la connessione tra il dibattito in corso a livello europeo per il rilancio dell'occupazione e della competitività e il rischio che un provvedimento come quello in esame – sia pure volto al lodevole intento di estendere forme di tutela caratteristiche del lavoro subordinato ai cosiddetti lavori atipici – legittimi un ricorso generalizzato a rapporti di lavoro atipici, con effetti devastanti in termini di ulteriore deregolamentazione del mercato del lavoro. Si pone pertanto il problema di contemperare l'esigenza di assicurare una maggiore tutela di coloro che già prestano la loro opera in tale forma e di evitare, per altro verso, una progressiva trasformazione dei tradizionali rapporti di lavoro subordinato in forme di lavoro atipico. Tale rischio, peraltro, viene in qualche modo contemplato dallo stesso disegno di legge che, all'articolo 10, prevede l'automatica trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove il rapporto di lavoro atipico costituisca una sostanziale elusione di un rapporto di lavoro subordinato. Tale problema potrebbe trovare soluzione – conclude il relatore Manzi – definendo con maggiore chiarezza le aree in cui la disciplina sul rapporto di lavoro atipico sia applicabile.

Il senatore BESOSTRI esprime apprezzamento per la relazione esposta dal relatore ma sottolinea come una regolamentazione del rapporto di lavoro atipico eccessivamente gravosa per le imprese potrebbe indurre queste ultime ad interrompere gli attuali rapporti di lavoro, ove si configurasse il rischio di una trasformazione di tali rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Il senatore BETTAMIO conviene con le osservazioni che lo hanno preceduto sottolineando l'esigenza di favorire delle formule sufficientemente flessibili onde evitare che l'adozione di una normativa eccessivamente rigida comporti il verificarsi di contraddizioni quali quelle evidenziate dal relatore.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede chiarimenti sulla configurazione del rapporto di lavoro atipico e sottolinea la progressiva estensione del ricorso a nuove figure contrattuali anche nel campo del giornalismo.

Il senatore TAPPARO rileva come sia in atto un processo che vede progressivamente affiancarsi alle tradizionali forme di lavoro subordinato una serie di nuove figure contrattuali di cui il Governo ha inteso tenere conto presentando un disegno di legge sul lavoro interinale, già approvato dal Senato, il quale consente di affrontare anche l'esigenza di fornire occasioni di formazione e tirocinio per i giovani in cerca di prima occupazione. In tale ambito rientrano anche la figura del lavoro in affitto, la quale, come è preferibile, viene spesso sostituita con rapporti di lavoro a tempo determinato, e quella della collaborazione coordinata e continuativa.

L'oratore prosegue sottolineando come il disegno di legge in titolo si inserisca in questo ambito disciplinando la situazione di ulteriori figure che rientrano nei rapporti di lavoro atipici quali la consulenza. Con riferimento all'intervento del senatore Vertone Grimaldi, l'oratore osserva come la trasformazione dei rapporti di lavoro tra editori e giornalisti comporti degli oneri non indifferenti per lo Stato. Poichè esiste una gamma estremamente ampia di figure di lavoro atipico risulta difficile una definizione delle caratteristiche generali. Il provvedimento in titolo, invece, è volto, opportunamente, a fissare dei requisiti minimi essenziali di tutela quali l'obbligo di dare forma scritta al rapporto, specificando i contenuti essenziali del contratto. L'oratore rileva infine come tali garanzie, a suo avviso, non sembrerebbero configurare una disciplina eccessivamente rigida per tali forme contrattuali, restando impregiudicata la facoltà delle imprese di ricorrere ad altre figure, quali il rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il senatore BESOSTRI ribadisce l'esigenza di una definizione più chiara delle varie figure professionali considerando, oltre al vincolo della continuità, anche quelli della esclusività e della prevalenza del rapporto di lavoro.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea l'esigenza di concentrare il dibattito, in questa sede, ai profili di interesse comunitario.

Il Presidente BEDIN, convenendo con la senatrice Squarcialupi, chiede al relatore dei chiarimenti sugli aspetti in titolo che riguardano il recepimento delle direttive comunitarie.

Il relatore MANZI ribadisce come il disegno di legge sia in linea con la normativa comunitaria e con le altre indicazioni emerse a livello europeo. Considerando, tuttavia, che la direttiva 91/383/CEE, all'articolo 9, non esclude l'applicazione di disposizioni più favorevoli, quali quelle previste dalla direttiva 91/533/CEE, relativa all'informazione dei lavoratori sulle condizioni applicabili al contratto, si rende necessario l'inserimento nel provvedimento in titolo di disposizioni di coordinamento con lo schema di decreto legislativo n. 57, che recepisce la direttiva 91/533/CEE, già esaminato dal Senato. Tale decreto, infatti, a proposito degli obblighi del datore di lavoro in merito alle informazioni sulle condizioni applicabili nei contratti,

non contempla nel campo di applicazione le prestazioni di lavoro a carattere atipico.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore ad estendere un parere nei termini emersi dal dibattito.

(64) NAPOLI Roberto ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(149) GIOVANELLI ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(422) BORTOLOTTO ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(Seguito dell'esame. Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dello scorso 9 aprile.

Il relatore BESOSTRI, richiamando le considerazioni espresse in occasione dell'esposizione della relazione, rileva come il combinato disposto del testo e dei rispettivi allegati di ciascuno dei provvedimenti in titolo disciplinano le fasi procedurali ed aspetti di dettaglio di progetti pubblici e privati con norme di legge che, tra l'altro, tendono a concentrare i controlli sulla verifica dell'impatto ambientale in capo alle Amministrazioni centrali. A tale riguardo l'oratore ritiene che le suddette procedure – cui, peraltro, non si applicano dei termini perentori che ne garantiscano la conclusione in tempi certi – anche per la loro gravosità, siano in contrasto con la giurisprudenza comunitaria sui principi di proporzionalità e di effetto utile oltre che con le finalità della legge n. 59 del 1997, volta a decentrare funzioni e compiti delle Amministrazioni centrali agli Enti locali ed a promuovere la semplificazione amministrativa.

Tenendo conto che i disegni di legge in esame sono essenzialmente finalizzati al recepimento della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, l'oratore rileva come si renda altresì necessario l'adeguamento di tali provvedimenti alla direttiva 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE, adottata successivamente alla presentazione dei suddetti disegni di legge.

Considerando la stretta connessione tra le disposizioni recate dai disegni di legge in titolo e l'esigenza di recepire una serie di direttive comunitarie sulla stessa materia, il relatore Besostri sottolinea infine come sia preferibile recepire le stesse direttive utilizzando lo strumento della legge comunitaria. A tale riguardo, avendo peraltro riscontrato la disponibilità del relatore della Commissione di merito in questo senso, l'oratore propone di trasformare le disposizioni volte al recepimento delle suddette direttive in uno o più emendamenti al disegno di legge comunitaria, attualmente all'esame del Senato.

Conviene la Giunta sulle osservazioni del relatore conferendogli mandato a redigere un parere nei termini emersi nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MERCOLEDÌ 30 APRILE 1997

COMITATO FORMA DI STATO

Presidenza del Presidente
Leopoldo ELIA

La seduta inizia alle ore 10,30.

(R050 0001, B72^a, 0001^o)

Leopoldo ELIA, *Presidente*, avverte che nella seduta odierna proseguirà e si concluderà la discussione generale sull'insieme delle proposte presentate nelle materie di competenza del Comitato.

Il senatore Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia) illustra una serie di proposte, da lui presentate nelle materie di competenza del Comitato (v. allegato n. 35).

Preliminarmente dichiara di preferire un modello di federalismo competitivo rispetto all'ipotesi del federalismo cooperativo, condividendo quindi l'elencazione dettagliata proposta dal relatore per l'individuazione delle funzioni statali, ai fini di una chiara delimitazione delle competenze dei vari soggetti istituzionali. In particolare, avendo avuto notevoli perplessità sulla funzionalità delle province, propone un modello flessibile fondato sulla elasticità delle funzioni per l'ente intermedio, valorizzando sistemi intercambiabili con riferimento anche alle comunità montane ed alle aree metropolitane od omogenee.

Quanto alle modifiche territoriali, richiama l'attenzione sulla previsione che il territorio di una nuova regione non possa superare un sesto del territorio nazionale. Circa gli statuti regionali, ha preferito privilegiare l'autonomia delle singole regioni e non prevedere l'intervento della legge costituzionale. Infine, per quanto concerne i principi relativi alle pubbliche amministrazioni, richiama in particolare l'attenzione sul mantenimento della previsione dell'obbligo del con-

corso, nonchè sulla costituzionalizzazione dell'istituto del silenzio-as-senso.

Il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) innanzitutto fa presente la necessità di una certa radicalità nelle innovazioni che si vanno proponendo, mantenendo però una sufficiente coerenza rispetto ai recenti sviluppi istituzionali ed alla stessa esperienza storica del Paese. In particolare, negli ultimi anni si è avuto un notevole sforzo – sia nei dibattiti politici e dottrinari sia nella legislazione ordinamentale – soprattutto in direzione dell'incremento della capacità deliberativa degli organi di vertice degli esecutivi, della trasparenza dei processi decisionali, della chiarezza nell'individuazione delle responsabilità. Anche in riferimento a tali premesse si esprime a favore di un modello fondato sul federalismo competitivo e non concertativo. Quanto alla coerenza rispetto alla esperienza storica del Paese, innanzitutto ricorda la forte identità comunale caratterizzante la tradizione italiana; pertanto la figura dei comuni in una riforma di tipo federale va valorizzata, anche mediante la previsione di adeguate garanzie costituzionali. Inoltre, occorre considerare le peculiarità attuali dell'esperienza italiana, in cui emerge una profonda spaccatura tra due aree del Paese, che certo non consigliano a suo avviso l'adozione di modelli fondati sulla concertazione territoriale.

Illustra quindi un appunto schematico, presentato ai fini di un'eventuale e successiva redazione di un'ipotesi di articolato (v. allegato n. 36). In particolare, quanto alla composizione della Repubblica, propone una tutela differenziata per la provincia, ma senza l'eliminazione dell'ente intermedio. Circa le regioni a statuto differenziato, si potrebbe prevedere il loro mantenimento, oppure il loro graduale superamento. Occorre poi definire in modo netto le rispettive competenze, affidando la risoluzione di possibili conflitti intorno ad eventuali «zone grigie» di competenza all'intervento di un arbitro imparziale, come la Corte costituzionale. Sarebbe inoltre un elemento di complicazione prevedere ipotesi di giustizia federale.

Ribadisce di non ritenere opportuno che le regioni abbiano poteri ordinamentali sugli enti locali, che vanno adeguatamente tutelati anche mediante l'accesso alla Corte costituzionale. Sottolinea poi la propria preferenza per un modello di perequazione verticale, nonchè per una formulazione estremamente essenziale ed elastica circa i principi relativi alla pubblica amministrazione, sottolineando come vi sia stato un sostanziale superamento della preminenza del principio di legalità, a fronte di altri criteri come la partecipazione dei privati, i procedimenti contrattati o il principio di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) precisa che nella sua proposta si fa riferimento in vari punti alla nozione di «legge bicamerale», sul presupposto che comunque dovrà essere individuata una sede centrale di concertazione tra Stato e regioni per deliberare intorno a determinate materie.

Illustra quindi la proposta organica – da lui presentata insieme con il Presidente Elia – nelle materie di competenza del Comitato (v. allegato n. 37).

In particolare, all'articolo 2 del testo si richiama l'elencazione proposta dal relatore, anche se andrebbe corretta e precisata in alcuni riferimenti. Inoltre, al comma 2 si prevede nelle materie di competenza regionale l'intervento della legge dello Stato, in questo caso «bicamerale», onde assicurare le condizioni di vita equivalenti sull'intero territorio nazionale, sopperire all'inadeguatezza degli interventi regionali o garantire l'espansione economica. Mediante l'articolo 3 viene superato il principio del parallelismo tra funzioni legislative ed amministrative e si propone di coordinare in modo preciso le attività amministrative dello Stato e delle regioni, nel senso che si individua un elenco di materie sottratte alla competenza amministrativa dei soggetti sub-statali (ricalcando i contenuti dei cosiddetti «progetti Bassanini»).

Vengono poi adeguatamente valorizzate le forme di collaborazione transfrontaliera da parte delle regioni, per le quali si prevede altresì la possibilità di concludere accordi con altri Stati, previo però l'assenso del Governo. Viene inoltre stabilita la piena autonomia deliberativa della regione quanto al proprio statuto, senza l'intervento della legge costituzionale approvativa dello Stato, mentre si prevede una norma transitoria per il graduale superamento delle regioni a statuto speciale.

Quanto alla pubblica amministrazione, il testo presentato si limita ad individuare una serie di principi generali: al riguardo, invita il relatore a tradurre in principi essenziali i contenuti innovativi della sua proposta, che però risulta a suo avviso formulata in modo troppo dettagliato.

Il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) – illustrando la proposta presentata in materia di federalismo fiscale (v. allegato n. 38) – richiama innanzitutto la centralità della finanza locale ai fini di una revisione della forma di Stato.

Pur in un'ottica di federalismo «competitivo», secondo l'accezione degli economisti, ritiene necessario individuare un organo a livello centrale per co-decidere una serie di materie rilevanti, dichiarando pertanto di condividere l'ipotesi avanzata al riguardo dagli onorevoli Bressa ed Elia. Condivide certamente le considerazioni prima svolte circa la maggiore legittimazione storico-politica dei comuni ed il forte dualismo caratterizzante il Paese, che però a suo avviso non giustificano del tutto le conclusioni cui perviene nella sua proposta il senatore Villone.

La proposta da lui presentata si articola in quattro parti fondamentali: i principi del federalismo fiscale; la struttura del federalismo fiscale; il fondo perequativo e le regole di bilancio. In particolare, la proposta tiene anche conto delle conclusioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali della XI legislatura, differenziandosene però per alcuni aspetti fondamentali.

Innanzitutto, fa riferimento per le regioni non più alle «quote di partecipazione al gettito», bensì alle «quote di restituzione del gettito», affermando così il principio secondo cui il gettito prelevato sul territorio

appartiene al soggetto rappresentativo del territorio stesso. Inoltre, il contributo ordinario per il funzionamento dei comuni viene determinato dalle regioni. Infine, si sofferma sul fondo perequativo e sui criteri che normalmente la scienza economica ha elaborato per giustificare interventi perequativi: la capacità fiscale; il costo differenziato dei servizi; il bisogno. Nella sua proposta fa riferimento solo ai primi due criteri, riservando la terza esigenza invece ai cosiddetti trasferimenti straordinari. Ribadisce poi l'esigenza che in un modello di federalismo fiscale la gran parte delle regioni dovrebbe essere pienamente autosufficiente, per cui il fondo perequativo dovrebbe interessare un marginale numero di regioni.

Prende la parola il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), il quale richiama l'attenzione sull'esigenza di approfondire la natura, nell'ambito della stessa gerarchia delle fonti, degli statuti speciali delle regioni ad autonomia differenziata, che attualmente sono stati approvati con leggi costituzionali e contengono anche norme riguardanti diritti fondamentali (come nel caso del bilinguismo della tutela delle minoranze). Pertanto, quanto meno per alcune regioni a statuto speciale, la particolare autonomia andrebbe salvaguardata anche nel nuovo ordinamento di tipo federale, mantenendo un rango costituzionale per tali discipline statutarie.

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) si riferisce in particolare alla proposta del deputato Tremonti, ribadendo ancora una volta la propria contrarietà nei riguardi di un ordine espositivo nell'elencazione in Costituzione dei soggetti istituzionali della Repubblica, che parte dai comuni e province con lo Stato, invertendo quindi a suo avviso l'assetto stesso dell'ordinamento e con il rischio di legittimare fuorvianti interpretazioni a danno dello Stato federale.

Manifesta una serie di perplessità in ordine a formulazioni generiche e forierie di conflitti esegetici, come ad esempio il riferimento alla «cooperazione» tra comuni e regioni, o all'aggregazione tra regioni generandosi «enti territoriali intermedi» (e quindi anche le cosiddette «macroregioni»). Reputa infine quanto meno tautologico definire il principio di sussidiarietà come la «competenza generale dei comuni nel governo del loro territorio».

Il deputato Claudia MANCINA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) innanzitutto si associa alle considerazioni del deputato Salvati circa l'esigenza di un organo istituzionale al centro per co-decidere alcune materie di interesse sia dello Stato che delle regioni: a suo avviso la soluzione preferibile a tal fine è data da una particolare configurazione della seconda Camera.

Soffermandosi poi sulla proposta degli onorevoli Bressa ed Elia, fa presente in primo luogo come forse sarebbe preferibile definire come «federale» la Repubblica, dal momento che più volte si citano le regioni «federate». Giudica non del tutto convincenti i riferimenti agli interessi dei «cittadini» per definire il principio di sussidiarietà (reputando giuri-

dicamente più preciso citare ad esempio «le popolazioni»), oppure alle «condizioni di vita», espressione appartenente più che altro alla logica dello Stato etico e che si potrebbe sostituire con l'altra più tradizionale: «diritti fondamentali». Manifesta poi perplessità sull'elencazione proposta di funzioni amministrative riservate allo Stato, traendo spunto dai recenti «progetti Bassanini». Infine, condivide – quanto al cosiddetto «federalismo fiscale» – l'impostazione di cui alla proposta del deputato Salvati.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) dichiara la propria netta e radicale contrarietà nei confronti della proposta degli onorevoli Bressa ed Elia, che reputa inaccettabile a partire dallo stesso ordine espositivo dei soggetti istituzionali della Repubblica, il quale non può iniziare dallo Stato e terminare con i comuni.

Il senatore Luciano GUERZONI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) – riservandosi eventualmente di presentare in un secondo tempo un documento organico – sottolinea l'esigenza di correlare le ampie funzioni amministrative e regolamentari, che si attribuiscono ai vari soggetti istituzionali, con adeguate risorse ai vari livelli. In particolare, propone di stabilire il principio secondo cui il fabbisogno della regione è coperto per il 60 per cento da tributi propri e diretti, mentre per il comune tale percentuale va elevata all'80 per cento, magari con una norma transitoria che rinvii alla data del 2020 la piena attuazione di tale autonomia finanziaria.

Inoltre, forse a livello di principio generale si potrebbe stabilire che lo Stato ed i comuni svolgono le funzioni di governo, mentre il Parlamento e le regioni quelle di legislazione. Propone poi di costituzionalizzare un insieme di organi collegiali, in parte emersi nell'esperienza istituzionale del Paese ed a suo avviso necessari in un nuovo assetto federale: la conferenza dei Presidenti delle regioni (ed eventualmente delle province autonome); la conferenza dei sindaci; la conferenza dei governi della Repubblica (composta da rappresentanti del Governo centrale, dei Presidenti delle regioni e della conferenza dei sindaci); una commissione mista con poteri deliberanti, in particolare per quanto concerne il bilancio e la legge finanziaria (composta per metà da parlamentari e per il resto da esponenti delle conferenze dei Presidenti delle regioni e dei sindaci). A quest'ultimo organo verrebbero attribuite anche alcune competenze dell'attuale commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126 della Costituzione, di cui invece propone la soppressione. Ritiene poi opportuno prevedere in via generale il potere sostitutivo dello Stato previa autorizzazione del Parlamento, nonchè il potere ordinamentale delle regioni sugli enti locali, per i quali vanno previste precise garanzie costituzionali.

Infine, nel concludere il suo intervento, ritiene sia indispensabile affrontare un nodo di fondo: se sia preferibile, come da lui ritenuto, prevedere il ricorso a future leggi costituzionali, oppure se sia più opportuno proporre un testo costituzionale molto dettagliato.

Il deputato Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia) – soffermandosi in particolare sulla proposta del deputato Salvati, che in gran parte condivide – si dichiara innanzitutto favorevole a caratterizzare l'autonomia finanziaria quale elemento costitutivo della stessa autonomia regionale, mentre invece manifesta forti perplessità sull'ipotesi di costituzionalizzare il concetto di «reddito reale pro capite». Quanto ai mezzi per finanziare le proprie spese, evidentemente le regioni possono ricorrere anche all'indebitamento, oltre che alle entrate proprie: al riguardo, nella proposta emerge una certa contraddizione tra la piena autonomia delle regioni quanto ai tributi e la loro dipendenza invece dalla determinazione statale circa l'indebitamento. Giudica poi riduttiva la parte concernente la definizione dell'autonomia fiscale dei comuni.

Circa l'articolo 119-*bis* della citata proposta, ribadisce i vincoli derivanti dal vigente articolo 23 della Costituzione, per cui quanto meno occorrerebbe prevedere la legge statale quale fonte dei tributi delle regioni, manifestando inoltre perplessità circa il riferimento ai proventi derivanti (solo) «dalla vendita di beni e di servizi», che reputa quanto mai riduttivo. Si dichiara quindi d'accordo sull'ipotesi che regioni, comuni ed altri enti locali possano essere destinatari diretti di trasferimenti da parte dell'Unione europea, mentre la formulazione relativa al demanio ed al patrimonio delle regioni e dei comuni sembrerebbe implicitamente presupporre la soppressione del demanio statale.

Infine, quanto al fondo perequativo, si dichiara d'accordo sull'esigenza di fissare principi costituzionali al riguardo, anche se manifesta perplessità sui criteri di funzionamento proposti dal deputato Salvati.

A quest'ultimo riguardo interviene il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), secondo il quale – ribadita l'opportunità di evitare prescrizioni dettagliate in Costituzione – vi è comunque un nodo fondamentale da affrontare, che riguarda l'individuazione dell'organo competente a decidere gli interventi di perequazione: se una sorta di Camera delle regioni, volta a favorire accordi tra i vari soggetti, oppure una sede istituzionale di tipo politico (che potrebbe essere lo stesso Parlamento), che garantisca una sintesi politica a livello nazionale; soluzione quest'ultima a suo avviso preferibile anche perchè tutelerebbe maggiormente le regioni più deboli.

Leopoldo ELIA, *Presidente*, non ritiene che un luogo di sintesi politica possa meglio garantire la posizione delle regioni più svantaggiate rispetto a sedi di concertazione. Rispondendo poi al quesito sollevato in precedenza dal deputato Zeller, fa presente come possa essere individuata una soluzione intermedia per quanto concerne gli statuti speciali, come del resto si evince dalla stessa proposta da lui presentata insieme con il deputato Bressa: al momento non modificare la situazione esistente, salvo prevedere in futuro una sorta di bipartizione tra le parti degli statuti speciali che possono considerarsi manifestazioni dell'autonomia, e le parti invece vincolate, e quindi non disponibili per eventuali modificazioni, in quanto legate ad obblighi internazionali o alla tutela di particolari diritti fondamentali, come la protezione delle minoranze.

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), relatore, informa che la settimana prossima incontrerà il Presidente della Commissione onde riferire sui lavori e sui risultati del Comitato, anche in vista dell'esame e dell'approvazione di voti di indirizzo in sede di Commissione plenaria.

Leopoldo ELIA, *Presidente*, ringrazia i componenti del Comitato per i contributi forniti di riflessione e di proposta, auspicando che nel corso dell'esame e dell'approvazione dei voti di indirizzo si possano affrontare definitivamente e con un ampio consenso le diverse questioni finora emerse nell'ambito delle ipotesi di revisione della forma dello Stato.

La seduta termina alle ore 13,30.

ALLEGATO N. 35

Proposta organica relativa alle materie di competenza del Comitato forma di Stato**Schema di proposta concernente proposizioni normative relative agli enti territoriali**

1. La Repubblica si compone di Comuni, Province, Regioni e Stato.

2. Le funzioni legislative, regolamentari e amministrative sono ripartite fra gli enti territoriali, sulla base del principio di sussidiarietà, a partire da quelli più vicini alle rispettive comunità, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

3. La funzione legislativa è ripartita tra lo Stato e le Regioni, sulla base della Costituzione e delle leggi costituzionali.

La Regione, nell'ambito della propria competenza legislativa, concorre a determinare e ad attuare direttamente gli atti normativi dell'Unione europea.

Lo Stato garantisce la responsabilità dell'Italia nei confronti dell'Unione europea.

4. Le funzioni amministrative e regolamentari sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato.

I Comuni hanno competenza amministrativa e regolamentare generale, salve le funzioni espressamente attribuite alla Regione o allo Stato dalla Costituzione o dalle leggi costituzionali.

5. La legge regionale, adottata di concerto con i Comuni interessati:

a) individua la riserva di funzioni in favore delle Province;

b) può prevedere, tenuto conto delle caratteristiche del territorio, l'istituzione di comunità montane e di aree metropolitane od omogenee per caratteristiche geografiche ed economiche, anche alternative alle Province.

6. I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato si prestano reciproca collaborazione per il miglior svolgimento delle rispettive funzioni.

Proposta di proposizione normativa concernente le funzioni legislative riservate allo Stato

1. Salvo che i Trattati concernenti l'Unione europea dispongano diversamente spetta allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:

1.1. politica estera; ratifica ed attuazione di Trattati ed accordi internazionali; dogane; protezione dei confini; commercio con l'estero;

1.2. rapporti con le confessioni religiose;

1.3. cittadinanza; asilo politico e rifugiati; condizione giuridica dello straniero; immigrazione;

1.4. stato civile; anagrafe;

1.5. organi costituzionali statali e loro organi ausiliari;

1.6. difesa; forze armate; armi e munizioni; esplosivi e materiale strategico;

1.7. ordine e sicurezza pubblica, esclusa la polizia locale;

1.8. ordinamento civile e penale e sanzioni penali; ordinamento della giustizia civile, penale, penitenziaria, amministrativa e contabile; ordinamento giudiziario;

1.9. statistica nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo, normative tecniche; requisiti e parametri necessariamente uniformi in tutto il territorio nazionale;

1.10. bilancio; contabilità di Stato; tributi statali; coordinamento della finanza pubblica; demanio statale;

1.11. moneta e sistema monetario; valuta e sistema valutario; funzioni internazionali e nazionali della Banca d'Italia;

1.12. produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

1.13. trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina generale della circolazione; poste; stampa; radio; televisione;

1.14. logistica;

1.15. protezione civile di pronto soccorso nelle grandi calamità naturali;

1.16. tutela dell'ecosistema; beni culturali e naturali di interesse nazionale;

1.17. ordinamento generale dell'istruzione; *standards* di quantità e di qualità relativi alle finalità, ai principi e ai livelli minimi dell'istruzione scolastica e ai relativi ordini, gradi e titoli di studio; ordinamento universitario;

1.18. ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

1.19. *standards* di quantità e di qualità dei servizi sanitari di prevenzione, riabilitazione e cura; malattie pericolose e infettive dell'uomo e degli animali; fecondazione artificiale umana; codice genetico; trapianti di organi e di tessuti; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni;

1.20. alimentazione e controllo delle sostanze alimentari;

- 1.21. ordinamento delle professioni;
- 1.22. ordinamenti sportivi di rilievo nazionale;
- 1.23. istituti previdenziali obbligatori; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;
- 1.24. disciplina dell'organizzazione e dei procedimenti amministrativi di competenza statale; pubblico impiego statale; rapporti tra le amministrazioni statali e i cittadini;
- 1.25. opere pubbliche strettamente necessarie per l'esercizio delle competenze legislative dello Stato;
- 1.26. tutela della concorrenza;
- 1.27. ordinamento generale del credito;
- 1.28. passaporti ed emigrazione;
- 1.29. protezione industriale.

2. Spetta inoltre allo Stato il potere legislativo:

a) per assicurare la libera circolazione delle persone e dei beni fra le Regioni;

b) per garantire a chiunque ne abbia diritto l'esercizio della professione, dell'impiego e del lavoro in ogni parte del territorio nazionale;

c) per tutelare l'eguale godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti;

d) per il più adeguato esercizio del potere legislativo ad esso attribuito nelle materie di cui al presente articolo;

3. Spetta alla Regione la competenza legislativa in ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato dal presente articolo o da altre disposizioni della Costituzione.

Proposta di proposizioni normative per l'istituzione di nuove Regioni, i mutamenti territoriali e la denominazione delle Regioni; per l'istituzione di nuove Province e di nuovi Comuni, e i relativi mutamenti territoriali e di denominazione

1. Con legge costituzionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante *referendum*, si possono modificare i confini territoriali e la denominazione delle Regioni esistenti.

2. Con la medesima procedura si possono costituire nuove Regioni, purchè con popolazione di almeno due milioni di abitanti e purchè il territorio di una regione non superi un sesto del territorio nazionale.

3. Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni e nuove Province, mutare i confini territoriali e la denominazione di Comuni e Province esistenti.

Proposta di proposizioni normative relative agli statuti regionali

1. Ogni Regione adotta a maggioranza dei due terzi della Assemblée regionale uno statuto il quale, nel rispetto dei principi della Costituzione, del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini, detta le norme generali relative all'assetto costituzionale della regione. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza dei due terzi lo statuto entra in vigore qualora in seguito a *referendum* popolare regionale sia approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

2. È comunque indetto *referendum* popolare sulla proposta di statuto nell'ipotesi di cui al primo comma qualora lo richiedano 50.000 elettori regionali o un terzo dei componenti dell'Assemblea regionale.

3. Lo Statuto disciplina i poteri della Regione attuativi ed integrativi della potestà legislativa riservata allo Stato.

4. Lo Statuto determina inoltre:

a) le funzioni attribuite al popolo, con riferimento particolare ai *referendum*; i principi dei sistemi elettorali, comunale, provinciale e regionale; i principi concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali, e dei deputati regionali;

b) le forme e i modi della partecipazione della Regione alle determinazioni della Unione europea, e alla loro attuazione diretta, salva la responsabilità internazionale dello Stato;

c) le forme e i modi delle relazioni internazionali della Regione nelle materie di sua competenza legislativa, con la previsione dell'assenso del Governo della Repubblica;

d) i principi dell'ordinamento dei Comuni, delle Province e di altre eventuali articolazioni territoriali della Regione con particolare riferimento alle aree montane ed alle aree metropolitane, sulla base dei principi di sussidiarietà e di solidarietà; la partecipazione di Comuni, Province ed altre eventuali articolazioni territoriali della Regione all'attività amministrativa e legislativa della Regione medesima;

e) nel rispetto dei principi generali fissati con legge della Repubblica in materia di sistemi elettorali e forma di governo regionali, l'organizzazione costituzionale della Regione, con riferimento agli organi indefettibili quali il Presidente, il Governo regionale, l'Assemblea legislativa;

f) i principi della funzione legislativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa;

g) il coordinamento dell'attività amministrativa comunale, provinciale e regionale con l'attività amministrativa statale nella Regione;

h) i principi dell'autonomia finanziaria dei Comuni, della Provincia e della Regione; la ripartizione del gettito dei tributi erariali tra Stato e Regione;

i) la disciplina del demanio e del patrimonio comunale, provinciale e regionale;

l) lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, e dell'Assemblea legislativa regionale, e le relative procedure;

5. Il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige, la Sardegna, la Sicilia, la Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono modificare i rispettivi statuti speciali attualmente vigenti con legge regionale o provinciale approvata in conformità delle disposizioni di cui al punto 1, ed in aderenza ai contenuti di cui al punto 4.

Diverse modifiche potranno essere adottate con legge costituzionale ad iniziativa parlamentare della Regione interessata.

Proposta recante princìpi relativi alle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni attuano l'indirizzo politico di Comuni, Province, Regioni e Stato o esercitano funzioni pubbliche indipendenti rispetto all'indirizzo politico medesimo.

2. La legge determina l'istituzione, l'organizzazione e le funzioni delle autorità amministrative indipendenti.

3. Con regolamento rispettivamente del Comune, della Provincia, della Regione o dello Stato si disciplina l'attività della rispettiva pubblica amministrazione secondo i seguenti princìpi:

gli indirizzi alle pubbliche amministrazioni sono determinati dagli organi istituzionali degli enti, da cui le amministrazioni sono distinte;

l'ordinamento degli uffici determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari; l'autonomia dei dirigenti e la definizione dei criteri per la valutazione dei risultati da essi conseguiti;

le procedure idonee a garantire efficacia, efficienza, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa;

la valutazione comparativa dei titoli e delle attitudini degli aspiranti all'impiego nelle procedure concorsuali presso le pubbliche amministrazioni;

la previsione di un sistema di controllo interno di gestione, che rileva periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti, sulla base di indicatori specifici aggiornati anche in relazione a quelli di amministrazioni similari;

la responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, che costituisce elemento periodicamente verificato della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro. I funzionari sono responsabili dell'organizzazione dell'ufficio cui sono preposti o appartengono, dell'efficienza dello stesso, della migliore qualità del servizio, del conseguimento dei risultati prefissati, della violazione dei doveri con danno dei cittadini, delle imprese delle altre amministrazioni;

la comunicazione dei risultati dell'esercizio del controllo interno di gestione ai cittadini, ai componenti degli organi istituzionali elettivi e alle altre amministrazioni preposte a compiti analoghi;

la garanzia del diritto all'informazione, alla partecipazione ai procedimenti, al controllo dei servizi, alla motivazione delle decisioni;

la previsione del termine entro il quale i procedimenti amministrativi devono essere conclusi, con la eventuale predisposizione di poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto del medesimo e fatte salve le ipotesi di silenzio-assenso.

4. Le leggi, i regolamenti e gli atti generali che incidono, anche se in parte, sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica ammini-

strazione, sono proposti ed adottati contestualmente all'analisi del fabbisogno amministrativo che essi comportano.

5. Con legge dello Stato sono adottate misure per il coordinamento informativo, statistico e informatico dell'amministrazione statale, con quelle regionali e locali.

6. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo dei cittadini; se sono membri del Parlamento o delle assemblee legislative regionali, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Il trattamento economico dei pubblici impiegati è improntato al principio della perequazione retributiva a parità di qualifica funzionale.

7. Con legge dello Stato sono stabilite limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SCHIFANI

ALLEGATO N. 36

Appunto schematico ai fini di un'eventuale e successiva ipotesi di articolato

Art. A – Composizione della Repubblica.

Comuni e Regioni. *Status* costituzionale differenziato per l'ente intermedio.

Art. B

Elenco delle Regioni. Fondamento costituzionale di regioni differenziate.

Art. C – Potestà legislativa regionale.

Elenco materie + clausola di chiusura. Esclusione di norme interposte, limiti solo nella Costituzione. Punti da definire meglio: ordine pubblico, ambiente, beni culturali, clausola di chiusura.

Art. D – Potestà statutaria regionale.

Indicazione di contenuti necessari: forma di governo, sistema delle fonti normative regionali, partecipazione e *referendum*, principi o procedura aggravata per la legge elettorale. Procedimento per l'approvazione e la modifica dello statuto. Nessuna approvazione con legge statale ordinaria o costituzionale. Limiti solo in Costituzione.

Art. E – Enti locali.

Garanzie in Costituzione. Identità, autonomia statutaria e regolamentare, autonomia organizzativa, risorse proprie, norme ordinamentali con legge statale.

Art. F – Amministrazione regionale e locale.

Principio di sussidiarietà. Amministrazione essenzialmente attraverso enti locali singoli o associati.

Art. G – Controlli.

Divieto di controlli preventivi sugli atti normativi e amministrativi delle Regioni e degli enti locali.

Art. H – Federalismo fiscale.

Principio di risorse garantite e certe per livelli istituzionali regionali e locali. Tipologia delle risorse (risorse proprie, restituzioni, eccetera). Perequazione esclusivamente verticale. Fondamento per politiche statali di riequilibrio territoriale e garanzia dei diritti.

Art. I – Modifiche territoriali.

Principio di iniziativa popolare e di consenso di tutte le popolazioni interessate attraverso *referendum*. Attuazione della modifica con legge. Soppressione o fusione delle regioni con legge costituzionale.

Art. L – Garanzie.

Accesso alla Corte costituzionale per regioni ed enti locali.

In altra parte: partecipazione di regioni ed enti locali alla elezione del Capo dello Stato, delle regioni all'elezione di una parte dei giudici della Corte costituzionale, delle regioni al procedimento di revisione della Costituzione per la parte rilevante, attraverso l'approvazione da parte dei consigli regionali.

Amministrazione pubblica.

Art. M – Autorità indipendenti.

Solo fondamento costituzionale. Rinvio a legge per istituzione, organizzazione, funzioni.

VILLONE

ALLEGATO N. 37

Proposta organica relativa alle materie di competenza del Comitato forma di Stato

Art. 1.

1. La Repubblica italiana è formata dallo Stato, dalle Regioni e dalle Comunità locali. Sono garantite le autonomie funzionali.

2. La distribuzione delle funzioni e dei compiti che non possono essere più utilmente svolti dall'autonomia dei privati è articolata tra lo Stato, le Regioni e le Comunità locali secondo il principio della sussidiarietà e della differenziazione. È assicurata la titolarità delle funzioni e dei compiti agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio della omogeneità e adeguatezza delle strutture organizzative alle funzioni e ai compiti attribuiti.

3. Le relazioni tra lo Stato, le Regioni e le Comunità locali sono improntate al principio di leale cooperazione. Ciascun ente è tenuto a trasmettere agli altri le informazioni in suo possesso e a prestare reciprocamente l'opera dei propri uffici. La legge bicamerale disciplina l'esercizio delle funzioni sostitutive, prevedendo forme di concertazione con gli enti interessati.

Art. 2.

1. Salvo diversa disposizione contenuta nei Trattati dell'Unione europea spetta allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:

1.1. politica estera; ratifica di Trattati ed accordi internazionali; dogane; protezione dei confini; commercio con l'estero;

1.2. rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose;

1.3. cittadinanza; asilo politico e rifugiati; condizione giuridica dello straniero; immigrazione ed emigrazione;

1.4. stato civile; anagrafe; registro delle imprese;

1.5. organi costituzionali statali e loro organi ausiliari;

1.6. difesa; forze armate; armi e munizioni; esplosivi e materiale strategico;

1.7. ordine e sicurezza pubblica, esclusa la polizia locale;

1.8. ordinamento civile e penale e sanzioni penali; ordinamento della giustizia civile, penale, penitenziaria, amministrativa e contabile; ordinamento giudiziario;

1.9. statistica nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo; normative tecniche, requisiti e parametri necessariamente uniformi in tutto il territorio nazionale;

1.10. bilancio e contabilità dello Stato; tributi statali; coordinamento della finanza pubblica; demanio statale e patrimonio;

1.11. moneta e sistema valutario;

1.12. produzione trasporto e distribuzione dell'energia di interesse nazionale;

1.13. trasporti e comunicazioni di interesse nazionale; disciplina generale della circolazione; poste; stampa; radio; televisione;

1.14. logistica;

1.15. protezione civile di interesse nazionale ed interventi in caso di grandi calamità, integrativi degli interventi regionali;

1.16. tutela dell'ecosistema, senza pregiudizio del potere delle Regioni di stabilire norme integrative di protezione; beni culturali e naturali di interesse nazionale;

1.17. ordinamento generale dell'istruzione; *standards* di quantità e di qualità relativi alle finalità, ai principi e ai livelli minimi dell'istruzione scolastica e ai relativi ordini, gradi e titoli di studio; ordinamento universitario; disciplina degli esami di Stato;

1.18. ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

1.19. *standards* di quantità e di qualità dei servizi sanitari di prevenzione, riabilitazione e cura; malattie pericolose ed infettive dell'uomo e degli animali; fecondazione artificiale umana; codice genetico; trapianti di organi e di tessuti; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni;

1.20. alimentazione e controllo delle sostanze alimentari;

1.21. ordinamento delle professioni;

1.22. ordinamenti sportivi di rilievo nazionale;

1.23. istituti previdenziali obbligatori; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;

1.24. principi dell'organizzazione e disciplina dei procedimenti amministrativi di competenza statale; disciplina del rapporto di lavoro con lo Stato e con gli enti pubblici statali e responsabilità dei dipendenti; rapporti tra le amministrazioni statali e i cittadini;

1.25. opere pubbliche di interesse nazionale;

1.26. spetta inoltre allo Stato il potere legislativo:

per assicurare la libera circolazione delle persone e dei beni fra le Regioni;

per garantire a chiunque ne abbia diritto l'esercizio della professione, dell'impiego e del lavoro in ogni parte del territorio nazionale;

2. Nelle materie di competenza regionale, lo Stato può intervenire, con legge bicamerale, all'esclusivo scopo di assicurare le condizioni di vita equivalenti sull'intero territorio nazionale, di sopperire, conformemente al principio di sussidiarietà, alla mancanza o all'inadeguatezza degli interventi regionali, o di garantire l'espansione economica del Paese nei settori strategici per l'interesse nazionale. In tali casi la Regione legifera fino a quando e nelle parti in cui lo Stato non abbia esercitato la propria competenza legislativa.

3. Con legge bicamerale, si provvede all'individuazione degli oggetti riservati allo Stato dal presente articolo, limitatamente alla parte di interesse nazionale.

4. Spetta alla Regione la competenza legislativa in ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato dal presente articolo o da altre disposizioni della Costituzione.

Art. 3.

1. L'amministrazione nelle materie nelle quali spetta allo Stato il potere legislativo è esercitata dalle Regioni federate, dalle Comunità locali e da enti titolari di autonomia funzionale.

2. Sono comunque escluse dalla competenza delle Regioni federate e delle Comunità locali le funzioni riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e naturali di interesse nazionale;

e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) trasporti e comunicazioni di interesse nazionale; disciplina generale della circolazione;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

Art. 4.

1. Ciascuna Regione federata delibera il proprio statuto, con il quale definisce la forma di governo, l'organizzazione degli uffici

e degli enti dipendenti, le regole fondamentali dell'azione di governo, nell'ambito dei principi della Costituzione.

2. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* e le modalità di approvazione delle leggi e degli atti amministrativi della regione. Prevede in ogni caso l'iniziativa e la partecipazione delle comunità locali alla formazione delle leggi, degli atti amministrativi e degli atti di programmazione della regione.

3. Lo statuto è deliberato a maggioranza assoluta dalla Assemblea regionale.

4. L'Assemblea regionale è eletta con suffragio universale e diretto, come determinato dallo statuto che può stabilire anche i casi di scioglimento. Ad essa compete il potere legislativo della regione. La legge elettorale è deliberata da ciascuna Regione sulla base dei principi fissati con legge bicamerale.

5. Il Presidente della regione, eletto secondo le modalità indicate dallo statuto, la rappresenta.

Art. 5.

1. Le Regioni federate sono: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Norma transitoria

Resta ferma la disciplina delle Regioni a statuto speciale sino all'armonizzazione delle stesse ai principi della presente legge di revisione costituzionale.

Art. 6.

1. Si può con legge di revisione costituzionale, su richiesta delle Assemblee regionali interessate, disporre la fusione di Regioni esistenti, sempre che la richiesta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza degli elettori di ciascuna delle regioni interessate.

2. Previo *referendum* tra le popolazioni interessate e con legge bicamerale, sentite le Assemblee regionali, si può consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 7.

1. Le Regioni federate, nelle materie di propria competenza, possono stipulare intese fra di loro e istituire organismi comuni.

2. Le Regioni federate, nelle materie di propria competenza, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali all'interno di un altro Stato, previo l'assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge bicamerale. Con tale legge si prevedono anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alla Regione con atto motivato.

3. La Regione partecipa, nelle forme e con l'osservanza delle procedure previste dalla legge bicamerale, alla formazione degli atti dell'Unione europea aventi attinenza con le proprie attribuzioni.

Art. 8.

1. Le Comunità locali sono organizzate in Comuni, Province e Città metropolitane.

2. Sono attribuite ai Comuni le funzioni regolamentari ed amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, della gestione dei servizi.

3. I Comuni di dimensioni inferiori in termini di popolazione, alla soglia stabilita dalla legge bicamerale, esercitano le funzioni loro attribuite in forma associata, salvo quelle indicate dalla legge stessa. Tali forme associative tra Comuni hanno la stessa autonomia garantita ai Comuni.

4. Le funzioni di area vasta, quali determinate da legge bicamerale, al di fuori delle aree metropolitane, sono attribuite alle Province. La legge bicamerale può individuare le aree metropolitane come zone di alta aggregazione demografica anche in relazione alle caratteristiche del territorio circostante. Nell'area metropolitana la Comunità locale è organizzata nella Città metropolitana cui competono le funzioni determinate dalla stessa legge.

5. I principi in materia di organizzazione e di esercizio delle funzioni delle Comunità locali sono stabiliti con legge bicamerale. Nell'ambito di tali principi si esercita l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti.

6. La rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è affidata dalla legge bicamerale ad un organo eletto a suffragio universale e diretto. Poteri di normazione, programmazione, indirizzo e controllo spettano ad una assemblea eletta a suffragio universale e diretto.

Art. 9.

1. L'autonomia finanziaria è elemento costitutivo dell'autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi destinati alle regioni a minor reddito reale *pro capite*, la regione finanzia le proprie spese con entrate proprie o comunque riferibili al gettito fiscale del proprio territorio.

2. Le Comunità locali dispongono di autonomia fiscale compatibile con le proprie basi imponibili e i compiti da essi svolti. I trasferimenti ordinari ai Comuni sono disciplinati con legge bicamerale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, congruità, trasparenza e solidarietà. La legge bicamerale detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato e quella delle Regioni e stabilisce gli indirizzi essenziali della finanza locale.

Art. 10.

1. Alle Regioni competono, secondo le modalità stabilite con legge bicamerale: tributi propri; proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi; quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole Regioni da tributi erariali; sovrimposte e addizionali su tributi erariali; trasferimenti perequativi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 11.

2. Alle Comunità locali competono, secondo le modalità stabilite con legge bicamerale: tributi propri; proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi; altri gettiti collegati a tributi nazionali o regionali; trasferimenti delle Regioni e dello Stato.

3. Per provvedere a scopi determinati e distinti dal normale esercizio delle funzioni ad essi spettanti, lo Stato può con legge bicamerale destinare trasferimenti straordinari a determinate Regioni e Comunità locali.

4. Le Regioni e le Comunità locali hanno beni propri.

Art. 11.

1. Con legge è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per le Regioni a minor reddito reale *pro capite*.

2. L'ammontare del fondo è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la diversa capacità delle singole Regioni di produrre gettito fiscale rispetto alla media nazionale per abitante, nonchè per compensare i diversi costi che devono essere sostenuti, in diversi contesti demografici e territoriali, al fine di fornire servizi essenziali ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità.

3. Il Governo propone al Parlamento per un periodo almeno triennale le modalità di formazione e di distribuzione del Fondo. Tali modalità vengono stabilite con legge bicamerale e gli stanziamenti conseguenti sono deliberati ogni anno nella legge finanziaria dello Stato.

4. A differenza dei trasferimenti straordinari di cui all'articolo 10, i trasferimenti dal Fondo perequativo non hanno vincoli di destinazione.

Art. 12.

1. L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Comunità locali e dalle Regioni solo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge bicamerale.

2. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dai Comuni e dalle Regioni.

La pubblica amministrazione

Art. 13.

1. L'organizzazione delle amministrazioni statali e degli enti strumentali dello Stato è disciplinata con regolamenti del Governo, sulla base dei principi posti dalla legge, in modo che sia assicurato il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. I Ministri sono responsabili delle amministrazioni loro affidate e degli atti da queste prodotte, salve le responsabilità dei dirigenti preposti ai singoli uffici.

3. Le funzioni amministrative di attribuzione statale sono esercitate secondo procedimenti disciplinati con regolamenti del Governo, sulla base di principi posti dalla legge, in modo che sia assicurata la tempestività, la trasparenza e l'efficacia delle decisioni amministrative.

4. Autorità amministrative indipendenti possono essere costituite con legge bicamerale.

Art. 14.

1. L'amministrazione è apparato servente gli interessi dei cittadini. I funzionari pubblici operano nell'interesse del pubblico, sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.

2. I compiti dei funzionari pubblici sono definiti in modo che si possano far valere le loro responsabilità nei confronti dei privati e della pubblica amministrazione, conseguenti alla violazione dei loro doveri professionali.

3. I funzionari pubblici sono assunti mediante concorsi pubblici aperti a tutti, salvo i casi previsti dalla legge. La legge determina le carriere e le qualifiche per l'accesso alle quali il concorso può essere riservato a chi abbia determinati titoli di servizio.

4. I funzionari pubblici, se sono membri delle Camere e delle Assemblee regionali, non possono conseguire promozioni.

BRESSA, ELIA

ALLEGATO N. 38

Proposta in materia di federalismo fiscale. Osservazioni preliminari

In questo appunto formulo una proposta per la revisione dell'articolo 119. Per comodità del Presidente e del Relatore, riepilogo telegraficamente alcune tesi che ho sostenuto durante i lavori del Comitato a proposito delle materie sinora discusse, rinviando ai rendiconti settimanali per una esposizione più completa. Le tesi qui richiamate sono quelle che hanno un'attinenza diretta alla disciplina del federalismo fiscale.

1. Camera delle Regioni, Conferenza Stato-Regioni o analoghi organi deliberativi. Pur in una concezione nettamente competitiva del «federalismo» – comune a molti colleghi di diversa formazione culturale e opinione politica, ma che un economista succhia con il latte della madre – rimango persuaso della necessità di disporre di un organo deliberativo a livello centrale nel quale siano rappresentati i governi regionali. Quest'organo dovrebbe: (a) dare il proprio parere (o comunque esercitare una influenza forte) su tutta la legislazione in materia ordinamentale e finanziaria attinente alle regioni, alle autonomie, alla pubblica amministrazione; (b) seguire passo passo il lungo processo di transizione da uno Stato centralizzato ad uno Stato delle regioni e delle autonomie, contribuendo a sciogliere gli innumerevoli problemi e conflitti che si presenteranno; (c) una volta superata la fase di transizione, esercitare un monitoraggio continuo sulla realtà economica e amministrativa dello Stato e delle autonomie, nonché contribuire alle decisioni in materia di ordinamento, di federalismo fiscale, di alimentazione e distribuzione del fondo perequativo. Poichè esistono pareri discordi sulla necessità e soprattutto sulle funzioni e i poteri di questo organo – e premesso che continuo ad essere favorevole ad una Camera delle Regioni che svolga unicamente i compiti descritti sub a), b), c) – nella proposta che segue lo indicherò con l'espressione: «Oggetto misterioso». Quando il mistero sarà sciolto, sapremo se si tratterà di una Camera delle Regioni, di una Conferenza Stato-regioni-autonomie costituzionalizzata, di una Commissione *ad hoc* del Senato o di nulla di tutto ciò e dunque le regioni, allo scopo di esercitare un'influenza sulla legislazione nazionale che le riguarda, avranno soltanto la possibilità di rivolgersi alla Corte costituzionale.

2. Conseguenze dalle funzioni che il nostro Oggetto Misterioso dovrebbe svolgere la necessità di associargli un apparato tecnico-informativo di notevole robustezza, con elevate competenze giuridiche, contabili, economiche e statistiche. Le competenze di questo apparato dovrebbero essere maggiori di quelle di una Corte di conti riformata come agenzia di Auditing e potrebbero utilmente accorparsi risorse oggi esistenti, oltre che nella Corte, nel CNEL, nei servizi di Camera e Senato, nella Presidenza del Consiglio (Palazzo Vidoni e dintorni). Le modalità organizzative potrebbero essere quelle che Bruno Dente (*Per un diverso Stato,*

Mulino, 1996) prevede per le «Agenzie», e dunque svolgere funzioni per le quali l'Oggetto Misterioso potrebbe non essere l'unico «cliente». Di seguito non propongo alcuna norma costituzionale che regoli tale apparato, poichè la sua collocazione dovrebbe essere o nella sezione III del titolo III (Organi ausiliari), o laddove si disciplina lo stesso Oggetto Misterioso.

3. Negli articoli che seguono compare a volte il termine legge (sottolineato). In questi casi si intende una legge che è passata attraverso le procedure in cui è previsto l'intervento del nostro Oggetto Misterioso: dunque il previo assenso, e/o il rinvio alla camera politica, e/o le maggioranze qualificate, e in generale tutte le modalità attraverso le quali si esercita l'influenza delle regioni sulla legislazione nazionale. Non ho usato l'espressione «legge organica» perchè già connotata dalla De Mita-Iotti, o altre espressioni («legge nazionale», eccetera) perchè connotate da definizioni dell'Oggetto Misterioso presenti in progetti all'esame della Commissione.

4. Ho sovente esposto in Comitato i motivi che sconsigliano di irrigidire costituzionalmente l'ente o gli enti territoriali intermedi tra Comuni e Regione. In particolare, pur essendo convinto che di fatto gran parte delle attuali province già svolge, e continuerà a svolgere, utili compiti di programmazione territoriale, sono contrario al riconoscimento costituzionale delle province esistenti in quanto tali. Sarà compito dei Comuni e della Regione conservare, modificare o creare *ex novo* enti intermedi, a seconda delle diverse logiche funzionali di programmazione territoriale. È per questo che non si fa cenno delle province negli articoli che seguono.

Proposte normative

L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dai seguenti: (N.B.: la distinzione segue criteri di materia: ciò non esclude accorpamenti, qualora sembrassero opportuni).

Art. 119.

(Principi del federalismo fiscale)

L'autonomia finanziaria è elemento costitutivo dell'autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi destinati alle regioni a minor reddito reale *pro capite*, la regione finanzia le proprie spese con entrate proprie o comunque riferibili al gettito fiscale del proprio territorio.

I comuni dispongono della massima autonomia fiscale compatibile con le proprie basi imponibili e i compiti da essi svolti. I trasferimenti ordinari ai comuni sono disciplinati con legge regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, congruità, trasparenza e solidarietà.

La legge detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato e quella delle regioni e stabilisce gli indirizzi essenziali della finanza locale.

(Note. L'affermazione forte della prima frase del primo comma, nonché la specificazione della frase successiva, stabiliscono il principio cardine del federalismo fiscale; in questo contesto, l'ulteriore affermazione della De Mita-Iotti - «l'autonomia dell'imposizione tributaria» - è ridondante. Insomma, fatta eccezione per quelle più povere, le regioni sono autosufficienti, poichè costituiscono «entrate proprie» anche le quote del gettito di imposte erariali riferibili al territorio (cfr. 119-*bis*). Va inoltre segnalata l'espressione «minor reddito reale *pro capite*» in luogo di espressioni analoghe: regioni «più svantaggiate», «più povere», «meno prospere» eccetera. Il reddito *pro capite* a parità di potere d'acquisto è un indicatore preciso, ma incompleto e in parte distortivo dell'esigenza di trasferimenti perequativi. Ha però il vantaggio di essere piuttosto asettico, facilmente calcolabile e di agganciarsi bene al successivo articolo 119-*ter* sulla perequazione.

Il secondo comma dice che i comuni, a differenza delle regioni, non sono e non possono essere autosufficienti e dunque abbisognano di trasferimenti. Se il federalismo non è una burla, la regione è l'intermediario tra lo Stato e i comuni: il nesso tra lo Stato e i comuni, quanto meno per i trasferimenti ordinari, dev'essere spezzato.

Il terzo comma stabilisce una ovvia clausola di coordinamento e garantisce una ragionevole uniformità nei principi della finanza locale).

Art. 119-*bis*.

(Struttura del federalismo fiscale)

Alle regioni competono, secondo i principi stabiliti dalla legge: tributi propri istituiti e disciplinati dalle leggi regionali; proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi; quote di restituzione del gettito ottenuto, nelle singole regioni, da tributi erariali; sovrainposte e addizionali su tributi erariali; trasferimenti perequativi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 119-*ter*.

Ai comuni competono, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge e dalle leggi regionali: tributi propri; proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi; altri gettiti collegati a tributi nazionali o regionali; trasferimenti ordinari dalla regione.

Per provvedere a scopi determinati e distinti dal normale esercizio delle funzioni ad essi spettanti, lo Stato può destinare trasferimenti straordinari a determinate regioni e comuni. In tali casi è necessaria, oltre all'intesa delle regioni e dei comuni interessati, una deliberazione dell'Oggetto Misterioso.

La regione, i comuni ed altri enti locali possono essere destinatari diretti di trasferimenti da parte dell'Unione europea.

Le regioni e i comuni hanno un proprio demanio e patrimonio, secondo principi stabiliti dalla legge e dalle leggi regionali.

(Note. Quest'articolo stabilisce i criteri basilari del sistema finanziario delle autonomie. Le differenze rispetto alla De Mita-Iotti sono le seguenti: (a) Le «quote di partecipazione al gettito» diventano «quote di restituzione», stabilendo il principio – molto forte e discutibile (da discutere, intendo) – che il gettito fiscale di un territorio regionale «appartiene» alla regione. (b) È resa esplicita la simmetria Stato-regioni e Regione-comuni. Ci possono essere dubbi se convenga trattare in un unico articolo della finanza delle regioni e dei comuni: a me sembra opportuno, sia per ragioni di simmetria, sia per ribadire il rapporto predominante tra regioni e comuni, e rescindere quello con lo Stato. (c) Viene stabilita in sede di struttura del federalismo fiscale la distinzione tra trasferimenti ordinari e straordinari, invece che nell'articolo che riguarda la perequazione. La *ratio* di questo spostamento, molto importante, è spiegata in seguito).

Art. 119-ter.

(Fondo perequativo)

Con legge è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per le regioni a minor reddito reale *pro capite*.

L'ammontare del fondo è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la diversa capacità delle singole regioni di produrre gettito fiscale rispetto alla media nazionale per abitante, nonché per compensare i diversi costi che devono essere sostenuti, in diversi contesti demografici e territoriali, al fine di fornire servizi essenziali ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità.

L'Oggetto Misterioso, dopo aver acquisito le valutazioni istruttorie dell'Agenzia, propone per un periodo almeno triennale le modalità di formazione e di distribuzione del Fondo. Tali modalità vengono stabilite con legge e gli stanziamenti conseguenti sono deliberati ogni anno nella legge finanziaria dello Stato.

A differenza dei trasferimenti straordinari di cui all'articolo 119-bis, i trasferimenti dal fondo perequativo integrano le risorse proprie della regione e non hanno vincoli di destinazione.

(Note: Credo sia opportuno dedicare un articolo unicamente al fondo perequativo per la delicatezza dell'argomento. Nel comma 1 viene ribadito il principio che i trasferimenti spettano soltanto alle regioni più povere e che tutte le regioni, tramite l'Oggetto Misterioso, intervengono nell'istituzione del Fondo. Il comma 2 è quello fondamentale. Secondo le acquisizioni della teoria del federalismo fiscale ed in un'ottica che – pur nel riconoscimento delle ragioni della solidarietà – vuole premiare l'efficienza e lo sforzo fiscale delle autonomie, i trasferimenti perequativi sono concessi sulla base di due criteri. (a) Il criterio della capacità di produrre gettito, come valutato sulla base di parametri oggettivi e da parte di una Agenzia indipendente, e non del gettito effettivo. Questo, ovviamente, serve ad incentivare lo sforzo fiscale della regione. Si tratta

di un criterio usato in altre esperienze di federalismo competitivo e sembra raggiungere gli scopi che si prefigge. (b) Più difficile e controverso il criterio del costo, cioè delle diverse spese che una regione può essere costretta a sostenere per fornire gli stessi servizi. Si tratta di un criterio difficilmente eliminabile (un chilometro di strada di montagna o una popolazione di anziani richiedono spese maggiori che una strada in pianura o una popolazione di giovani), ma che può anche sfuggire di mano e sanare gestioni incompetenti o con standard anormalmente elevati. Di qui le cautele con cui mi sembra utile circoscriverlo nella stessa costituzione, anche se il dettato ne risulta un po' appesantito. Un momento di riflessione rende evidente la *ratio* delle singole qualificazioni. Rimane sempre aperta la porta dei trasferimenti straordinari per soddisfare, oltre ai criteri della capacità fiscale e del costo dei servizi, anche il criterio del bisogno. Qui possono rientrare dalla finestra – se esiste la solidarietà necessaria – alcune motivazioni per trasferimenti che non sono ricompresi nei due criteri ammissibili per i trasferimenti perequativi ordinari. Insomma, se si vuole fare una nuova CASMEZ, è sui trasferimenti straordinari (articolo 119-*bis*) che bisogna agire. Anche qui la *ratio* efficientistica dovrebbe essere sufficientemente chiara.

La rigidità pluriennale dei criteri (comma 3) è uno dei punti sui quali gli economisti insistono maggiormente: se i criteri possono essere modificati spesso e facilmente, le regioni non si comportano in modo efficiente.

Anche l'esclusione di vincoli di destinazione (comma 4) è dovuta a ragioni di efficienza, oltre che di adattamento alle specificità regionali.

Art. 119-*quater*.

(Regole di bilancio)

I comuni e le regioni finanziano le spese correnti esclusivamente con entrate correnti (e avanzi di amministrazione?).

L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità può essere disposta dai comuni e dalle regioni solo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dai comuni e dalle regioni.

(Note. L'articolo si commenta da solo. Il primo comma è forse eccessivamente rigido, ma è meglio eccedere in questa direzione. Il secondo rimanda alla legge organica: sono stato in dubbio se inserire in Costituzione un vincolo tra entrate ordinarie e debito complessivo, ma probabilmente è più opportuno riservarlo alla legge. Il terzo evita le conseguenze del bail out. In via generale, e soprattutto se non si vuole irrigidire troppo l'articolo 81 e si lascia allo Stato un qualche margine di finanza anticiclica, è di fondamentale importanza irrigidire le regole di bilancio degli enti sub-statali: altrimenti si perde il controllo della finanza pubblica).

SALVATI

COMITATO PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE

Presidenza del Presidente

Ersilia SALVATO

La seduta inizia alle ore 10,30.

(R050 0001, B74^a, 0001^o)

Interviene il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), facendo presente che egli si è astenuto dal presentare proposte emendative in quanto il suo dissenso investe aspetti di principio riguardo alla configurazione della seconda camera come organo di garanzia. Questa impostazione, come ha più volte ribadito, lascia del tutto insoddisfatta l'esigenza di un coordinamento con le autonomie territoriali. Sostiene inoltre che l'assemblea titolare delle competenze legislative di cui all'articolo A) dell'allegato 21 non dovrebbe essere mantenuta estranea al rapporto fiduciario con il Governo, se non a rischio di determinare una paralisi istituzionale. A questo proposito, si sofferma su alcune di queste competenze, ritenute particolarmente significative, come accade in materia di trattati internazionali, di rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, di bilancio. Nell'ipotesi in cui si voglia invece insistere nell'impostazione prescelta, occorrerebbe quanto meno delimitare in modo più restrittivo le funzioni della seconda camera. Ancora a proposito dell'allegato 21, dissente rispetto al sostanziale conferimento di potere legislativo direttamente al corpo elettorale in base all'articolo I), norma che giudica del tutto disarmonica rispetto ad un ordinamento democratico e rappresentativo. In merito all'allegato 22, esclude di poter consentire alla procedura di cui al comma 4, sia per la difficoltà di individuare il discrimine tra revisioni puntuali ed organiche della Costituzione, sia perchè un doppio regime rischia di determinare incertezze anche sotto il profilo della gerarchia delle norme approvate. Avanza infine delle riserve a proposito dell'allegato n. 21, articolo G), comma 7, ultima parte, considerando inopportuna una disciplina in tal senso inserita nella Carta costituzionale. Conclude ribadendo che il modello prefigurato prospetta un bicameralismo forte, verso il quale egli non ha obiezioni di principio, ma che implica il mantenimento di un rapporto fiduciario del Governo con entrambe le Camere.

Il senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia) rivolge espressioni di apprezzamento al testo della relatrice, ma, atteso che la riforma mira a rafforzare il ruolo del Governo e degli altri organi costituzionali, teme

che quello del Parlamento ne risulti in parte appannato, con riferimento soprattutto ai poteri riconosciuti all'esecutivo nella fissazione dell'ordine del giorno, alla competenza in materia di giudizi sui titoli di ammissione dei componenti, attribuiti alla Corte costituzionale, ovvero ad alcune lacune nell'elencazione delle materie da sottoporre alla deliberazione di entrambe le Camere. Manifesta quindi alcune perplessità, riguardo all'allegato 21, sull'istituto del referendum di cui all'articolo I); reputa difettosa la formulazione dell'articolo R), comma 3 e non idonea la composizione della commissione speciale di cui all'articolo S), comma 2, in relazione alla partecipazione dei rappresentanti delle autonomie locali. Per rafforzare l'intervento delle regioni nella procedura di bilancio, bisognerebbe inoltre prevedere un quorum aggravato da parte della prima camera, alla quale spetta la decisione definitiva. Non condivide inoltre il diverso limite di età previsto per l'elettorato attivo della Camera e del Senato. Altri aspetti potrebbero essere affidati alla disciplina regolamentare; è il caso dell'articolo E), comma 3 e, nell'allegato 20, dell'articolo G), comma 3. Le ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo H) dovrebbero inoltre essere incrementate. Conclusivamente ritiene che la proposta della relatrice richiede qualche ulteriore affinamento per stabilire un maggior equilibrio tra i poteri delle due Camere, accentuando i poteri di nomina e di controllo della seconda di esse. Dubbi affaccia infine sulla duplice procedura di revisione costituzionale contenuta nell'allegato 22 nonchè in relazione al comma 3, ultima parte, per il rischio di una sostanziale espropriazione del ruolo del Parlamento.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), ricordato di aver esposto la propria posizione in un apposito documento (allegato 23), osserva che nell'articolato della relatrice viene delineato un ordinamento fortemente irrigidito con una vasta serie di materie rimesse alla deliberazione bicamerale, circostanza che accentua l'instabilità e pone una serie di vincoli e di impacci alla maggioranza, pregiudicando la capacità dello Stato di adeguarsi alle esigenze di una società in rapido mutamento. Sullo schema prescelto la sua valutazione potrebbe essere diversa soltanto qualora le due Camere venissero elette con un identico sistema elettorale e fossero entrambe chiamate ad esprimere la fiducia al Governo; non si può eludere invece la necessità di un drastico ridimensionamento delle competenze, qualora l'ipotesi di una seconda Camera delle garanzie venisse confermata. Insiste inoltre perchè il Governo venga a disporre di certezze in ordine ai tempi delle deliberazioni parlamentari; in mancanza appare pericolosa la stessa limitazione della decretazione d'urgenza a materie predeterminate. Ricordato inoltre che il bilancio è innanzitutto un atto del Governo e che quindi una vera e propria approvazione parlamentare appare impropria, ritiene troppo angusto il ruolo affidato alle regioni nella commissione speciale chiamata a pronunciarsi sui disegni di legge di bilancio. Svolge ulteriori rilievi riguardo agli articoli L), M), O), comma 5, il quale apre la possibilità di una verifica dell'autorità giudiziaria penale sullo svolgimento delle audizioni parlamentari. In merito all'allegato 22 sostiene che non appare giustificata una procedura di revisione più gravosa per l'intera prima parte del-

la Costituzione, ambito nel quale sono collocate norme non aventi sempre un carattere fondamentale; reputa altresì contraddittorio il comma 5 e suscettibile di estensioni indeterminate.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) rinuncia quindi ad intervenire, essendosi il Comitato orientato nel senso di ammettere in questa fase dei lavori un intervento per ciascun gruppo.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, rivolge innanzitutto un ringraziamento alla relatrice, ma manifesta anche la propria inquietudine rispetto alla configurazione impressa al rinnovato sistema bicamerale. Nel ribadire quindi la propria opzione favorevole al monocameralismo, esprime delle riserve sulla procedura di approvazione del bilancio, con particolare riguardo alle funzioni della commissione speciale di cui all'articolo S) dell'allegato 21, le quali danno luogo ad una commistione tra diversi tipi di rappresentanza. A suo avviso è preferibile che la Commissione nel suo insieme sia al più presto chiamata a dirimere la questione relativa alla scelta tra una camera delle garanzie ed una camera delle regioni. Quanto all'elencazione delle materie rimesse alla deliberazione bicamerale, sostiene che opportunamente esse vanno sottratte alla dialettica che direttamente investe i rapporti tra la maggioranza e l'opposizione, per quanto sia possibile approfondire il contenuto di alcune ipotesi. Riserve esprime altresì sul procedimento di revisione costituzionale, sia in riferimento al comma 3, che soprattutto al comma 4, riguardo al quale la sua contrarietà si giustifica con la considerazione che l'intera prima parte della Costituzione non possa essere sottoposta a modifica se non attraverso un nuovo patto costituzionale da stipulare attraverso un'apposita assemblea costituente. Osserva da ultimo che alcuni aspetti, nell'articolato della relatrice, possono essere affidati alla disciplina di fonti subordinate.

Passando ad esaminare la proposta del relatore D'Amico sui temi attinenti all'Unione europea, rileva che il testo in discussione racchiude aspetti che forse non rientrano nel mandato conferito in quanto presentano varie implicazioni con la prima parte della Costituzione. Altre questioni hanno già ricevuto una soluzione soddisfacente; è il caso della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, che la Corte costituzionale fa pacificamente derivare dall'articolo 11 della Costituzione. È preferibile poi omettere una disciplina vincolante di altri profili, in una fase ancora evolutiva per l'Unione europea. È comunque indispensabile inserire nel nuovo testo costituzionale il principio per cui l'Italia consente ad una cessione di sovranità, coinvolgendo anche le regioni nel processo di attuazione degli obblighi comunitari. Si dichiara comunque nettamente contraria all'articolo H), trattandosi di una materia estranea alla seconda parte della Costituzione e suscettibile di determinare interferenze con le norme di principio contenute nella prima parte della Carta stessa. Appare altresì prematura la previsione di una cittadinanza europea, mentre in gran parte è superfluo l'articolo L). Conclusivamente invita il relatore D'Amico a predisporre un'ipotesi assai più circoscritta di articolato.

Il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia) concorda con l'esigenza di recepire il principio dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, considerato che l'articolo 11 della Costituzione non può formare una base sufficiente e che altri Paesi hanno provveduto in modo analogo. Riservandosi di presentare eventuali proposizioni normative, ritiene che non si debba dettare un complesso troppo analitico di norme, costituzionalizzando tuttavia un principio relativo alla politica monetaria e del cambio, facendosi in questo interprete anche dell'opinione del senatore Vegas. Manifesta per ultimo la propria adesione alla norma sulla cittadinanza europea di cui all'articolo I.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12.

Il deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale) nel manifestare la propria approvazione per la proposta presentata dalla relatrice, invita a tenere presente l'esigenza di stabilire un nuovo equilibrio nei rapporti tra il Governo ed il Parlamento. In merito all'allegato 20, articolo A, ritiene che l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi possa essere promosso soltanto in via tendenziale. All'articolo G, comma 1, il quorum per l'approvazione del regolamento interno dovrebbe essere elevato, tenuto conto delle esigenze derivante da un sistema elettorale maggioritario; nello stesso articolo, il comma 7 dovrebbe poi essere modificato con un rinvio al regolamento per la disciplina specifica dello *status* dell'opposizione, la cui necessità dovrebbe essere fissata dalla stessa Costituzione. Appare inoltre inopportuna la competenza della Corte costituzionale in ordine ai giudizi sui titoli di ammissione dei parlamentari, mentre è in definitiva preferibile l'attuale testo dell'articolo 67 in luogo dell'articolo L. Condivide inoltre le riserve rivolte nei confronti dell'articolo O, comma 5 circa la sottoposizione alle norme penali dei privati cittadini che vengono ascoltati da organi parlamentari. In relazione all'allegato 21, motiva l'opportunità di aggiungere, all'articolo A, le materie dell'ordinamento giudiziario e delle riserve di legge contenute nella prima parte della Costituzione. All'articolo H, sembra preferibile lasciare invariata la quota di 500.000 sottoscrizioni in alternativa ad una previsione che incrementi soltanto di poco tale numero. La contrarietà della sua parte politica è invece netta per quanto riguarda l'articolo L, comma 3, ultima parte, in quanto ogni limitazione in tal senso è arbitraria; confida pertanto che la relatrice non insista per questa parte della propria proposta. In merito all'allegato 22, al comma 1, la disposizione è farragginosa nella distinzione tra quorum che sono diversi in modo non sostanziale. Al comma 2 propende per la riduzione del numero delle sottoscrizioni; al comma 3 non ravvisa alcuna esigenza di menzionare il carattere federale del nuovo ordinamento nè di coinvolgere le assemblee legislative regionali nel procedimento di revisione.

Secondo il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) l'impianto complessivo elaborato dalla relatrice pare condivisibile, dovendosi però completare con un'indicazione del numero di parlamentari sulla scorta delle iniziative presentate. Alcune soluzioni ri-

chiedono poi un coordinamento con le proposte in discussione dinanzi agli altri comitati e ciò vale, in particolare per lo statuto dell'opposizione, per la competenza ad approvare la legislazione elettorale da applicare in ambito regionale, per l'elezione di una quota dei giudici della Corte costituzionale o dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. Rispetto all'allegato 20, articolo P, esprime il proprio consenso sul comma 2; la norma potrebbe peraltro essere completata con un rinvio alla legge ordinaria in quanto alcune categorie di nomine dovrebbero essere affidate alla sola responsabilità del Governo. A proposito dell'allegato 22 si dice contrario al comma 4 perchè dissonante rispetto alle finalità stesse della Commissione ed alle stesse aspettative di durevolezza dell'opera di revisione in corso. In merito al bicameralismo, si sofferma sulle funzioni di garanzia svolte dalla seconda Camera nei confronti delle autonomie territoriali, sostenendo che alla Commissione speciale competente in materia di bilancio potrebbero essere deferiti poteri non solo referenti, ma fors'anche deliberanti, per render più incisiva la partecipazione delle rappresentanze degli enti territoriali. Ad ogni modo la sua parte politica conferma l'impostazione per cui viene escluso il rapporto fiduciario del Governo con la seconda Camera, seguendo in ciò numerosi esempi forniti dal diritto comparato. Alcuni aspetti nelle funzioni e nel funzionamento della camera delle garanzie possono essere infine perfezionati nel corso dell'ulteriore dibattito.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, avverte che, essendosi conclusa la discussione, la seduta pomeridiana del comitato non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 12,30.

ALLEGATO N. 23

Documento sulla struttura del Parlamento*Premessa.*

1) In tema di riforma della struttura e delle funzioni del Parlamento, la gran parte dei progetti di riforma presentati ed assegnati all'esame della Commissione è orientata nel senso di giungere al superamento del carattere paritario e indifferenziato dell'assetto bicamerale delineato dalla Costituzione vigente;

2) solo una diversa struttura della rappresentanza legata alla differenziazione dei soggetti rappresentati può giustificare un assetto del Parlamento fondato su due Camere, e di tale diversa struttura qualsiasi differenziazione di funzioni è naturale conseguenza, mentre non ha ragione d'essere una differenziazione funzionale non fondata su una differenziazione dei soggetti rappresentati;

3) le più tradizionali differenziazioni dei soggetti rappresentati appaiono oggi superate, nessuno potendo anche solo immaginare una rappresentanza divisa per ceti, o una rappresentanza divisa per Corporazioni o, tanto meno, una rappresentanza nominata dall'alto in nome di principi diversi e contrapposti a quello democratico;

4) inoltre, le differenziazioni che è possibile rintracciare nel panorama non solo europeo tendono, in una forma o nell'altra, a fondarsi tutte sulla rappresentanza territoriale (fa eccezione la sola Camera dei Lords britannica);

5) è volontà manifestata da una maggioranza consistente dei gruppi parlamentari, confermata dal lavoro del Comitato Forma di Stato, di pervenire (al di là delle formule e della terminologia) a una incisiva redistribuzione di potere politico verso gli enti territoriali, fondata sulla base del principio di sussidiarietà inteso come attribuzione tendenziale delle competenze al livello più vicino ai cittadini compatibile con un esercizio di esse conforme ai valori di fondo affermati dalla prima parte della Costituzione;

6) ne consegue la necessità, coerente con tale scelta e coerente con il panorama comparato richiamato sopra, che tale rafforzata dimensione autonomistica dell'ordinamento italiano trovi appropriato inserimento nella struttura degli organi costituzionali centrali attraverso la creazione di una Camera di rappresentanza territoriale, Camera di rappresentanza territoriale che in Italia avrebbe non solo lo scopo di difendere e valorizzare le autonomie, ma anche, e soprattutto, lo scopo di assicurare la coesione dello Stato e la vitalità della stessa unità nazionale;

7) una scelta che disconosca tale esigenza costituirebbe la cartina di tornasole dell'indisponibilità del Parlamento a procedere davvero sulla strada della redistribuzione territoriale di potere politico;

8) la Camera di rappresentanza territoriale non può essere espressione del suffragio universale diretto a meno che non si preveda un numero ridotto di rappresentanti uguale per ogni collettività territoriale (come accade nei paesi Stati Uniti e Svizzera), con il rischio, particolarmente elevato data la storia del Parlamento e del regionalismo italiani, di ridimensionare il carattere federalistico dell'ordinamento attraverso una rappresentanza che più che territoriale rischierebbe di essere comunque di partito o di polo;

9) qualsiasi proposta di revisione del bicameralismo diversa da quella che fa di una delle due Camere la sede della rappresentanza degli interessi dei cittadini organizzati nelle loro autonomie regionali e cittadine pone il problema di recuperare in sedi diverse il necessario dialogo con tali interessi;

10) una differenziazione funzionale fra due Camere non sorretta da una differenziazione strutturale quale quella territoriale, oltre a non trovare giustificazione teorica, costituisce la premessa logica della virtuale elusione di ogni riforma e, al di là delle dichiarazioni d'intenti, della conferma di un bicameralismo paritario, e inoltre essa rischia di costituire occasione per un contenzioso costituzionale continuo a causa della difficoltà di attuare l'ipotizzato astratto riparto di funzioni e materie fra organi dotati di una uguale legittimazione (secondo un modello che non avrebbe uguale al mondo);

11) in particolare, la differenziazione funzionale, se applicata a un riparto di compiti legislativi per materie e unita a due sistemi elettorali diversi (l'uno maggioritario e l'altro proporzionale, così come ventilato in alcune ipotesi), condurrebbe a sottrarre all'indirizzo politico di maggioranza le materie affidate alla competenza della Camera formata su base prevalentemente proporzionale secondo una logica istituzionalmente da respingere, per le irreparabili conseguenze sul piano della funzionalità del sistema (la quale rischierebbe di risultare perfino più ridotta della attuale);

12) inoltre, a ben vedere, la cosiddetta prima Camera rischierebbe di trovarsi privata di qualsiasi funzione, tanto più nella misura in cui si avesse a realizzare, secondo auspici certamente diffusi e condivisibili, una virtuale se non formale investitura diretta dell'esecutivo da parte del corpo elettorale: tale prima Camera resterebbe infatti titolare del rapporto fiduciario, ma in un quadro maggioritario (che vuole le scelte di fondo rimesse al corpo elettorale) e perderebbe di fatto affibbuzioni normative a vantaggio dell'esecutivo (competenza regolamentare), a vantaggio delle Regioni (nell'ipotesi dell'auspicata redistribuzione di competenze normative dal centro alla periferia), mentre tutte le materie di particolare rilevanza di competenza centrale sarebbero bicamerali.

Proposta.

Tutto ciò considerato, occorre perseguire un modello di bicameralismo ineguale caratterizzato da due Camere a rappresentanza differenziata (politica e territoriale) con prevalenza della Camera prima eletta a

suffragio universale diretto. Il modello che si propone dovrebbe seguire i seguenti criteri:

a) una Camera (dei deputati) eletta a suffragio universale diretto, composta di non più di 500 membri, unica titolare del rapporto fiduciario nonché della competenza legislativa ordinaria e della competenza in materia di formazione dei bilanci;

b) una seconda Camera (delle Regioni e delle autonomie) composta dai rappresentanti dei governi delle Regioni (che votano unitariamente) e integrata da rappresentanti dei governi locali (comunali ed eventualmente provinciali), in un rapporto complessivo di circa 2 a 1, avente il compito in Parlamento di rappresentare gli interessi delle comunità territoriali di riferimento nonché di concorrere alle scelte di fondo della comunità nazionale; la seconda Camera non deve avere più di 100 membri;

c) prevalenza della Camera eletta a suffragio universale nell'esercizio della funzione legislativa; diritto di richiamo da parte della seconda Camera di tutte le leggi ordinarie con facoltà di sottoporre alla prima Camera proposte di modificazione sulle quali questa si pronuncia definitivamente; previsione di un ristretto novero di materie bicamerali riguardo alle quali sia richiesto il consenso della seconda Camera con previsione, peraltro, della facoltà della prima Camera di superare il dissenso della seconda Camera a maggioranza qualificata flessibile (più precisamente: il voto della seconda Camera a maggioranza ordinaria può essere superato dal voto della prima a maggioranza assoluta; quello a maggioranza assoluta con voto a maggioranza dei 3/5, quello a maggioranza dei 3/5 o superiore, con maggioranza dei 2/3); possibili materie bicamerali (materia costituzionale; interventi statali in materie di competenza regionale giustificati da esigenze imprescindibili di carattere unitario; interventi statali a tendenza perequativa volti a garantire la qualità della vita minima equivalente su tutto il territorio nazionale; minoranze linguistiche; autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali incidenti su materie di competenza regionale...);

d) prevalenza della Camera eletta a suffragio universale anche nella materia costituzionale (salva la doppia lettura a titolo di riflessione), ad eccezione delle modificazioni relative al titolo V della Costituzione nonché di quelle relative alla disciplina costituzionale della stessa seconda Camera, per le quali sia richiesto il voto di entrambe le Camere su testo conforme;

e) attribuzione alla seconda Camera del potere di eleggere una parte dei giudici della Corte costituzionale;

f) previsione del concorso della seconda Camera alla fase ascendente dei processi di decisioni entro l'Unione europea;

g) attribuzione al Presidente della seconda Camera nonché ai presidenti delle Commissioni di essa (o loro delegati) del potere di intervenire alle sedute d'aula e di Commissione della prima Camera (senza diritto di voto, ovviamente);

h) statuto delle opposizioni (inchieste su richiesta di una minoranza qualificata; accesso diretto alla Corte costituzionale esteso oltre

che alla legislazione alla materia del regolamento; garanzia all'opposizione di tempi di lavoro settimanale per le proprie iniziative);

i) strumenti volti a garantire nell'ambito della prima Camera l'attuazione dell'indirizzo politico del Governo (priorità in materia di ordine del giorno; *iter* legislativo a tempi garantiti e abolizione della decretazione d'urgenza; il testo del Governo è *de iure* testo base; limiti agli emendamenti non accettati dal Governo; divieto di emendamenti di maggiore spesa o minore entrata non accettati dal Governo; *iter* garantito per i documenti finanziari annuali).

D'AMICO

ALLEGATO N. 24

Osservazioni ed emendamenti sui temi relativi all'Unione Europea

In questa riflessione in materia di Unione Europea seguirò, per chiarezza di esposizione, l'ordine dell'articolato proposto dall'onorevole D'Amico, sollevando, su alcuni temi affrontati, le questioni che appaiono più rilevanti.

Una prima valutazione generale dell'articolato porta a pensare all'ampiezza dei temi trattati, tanto da chiedersi se in sede di revisione costituzionale essa sia giustificata, e quasi che si volesse, a rischio di eccedere nella buona volontà, recuperare d'un colpo il forte ritardo con cui l'Italia si appresta a dare sistemazione giuridica alla materia.

Non è corretto affermare oggi che la partecipazione italiana all'UE sia priva di copertura costituzionale, in quanto la Corte Costituzionale l'ha ricondotta all'articolo 11 della nostra Costituzione (e gli stessi Costituenti, pur prevenendola, non la menzionarono esplicitamente al fine di non impedire processi più generali e ampi): ne discende, dunque, che la revisione costituzionale, limitata come è alla parte II, non possa e non debba includere la partecipazione italiana all'UE.

Altro è introdurre finalità e limiti dell'adesione all'UE ai sensi dell'articolo 11: è necessario precisare che si intervenga con legge di revisione costituzionale ogniquale volta siano coinvolte specifiche norme della Costituzione, e non soltanto nel caso di «modifiche alle funzioni degli organi», ma anche di deroghe e sostituzioni di norme costituzionali di altro tipo; inoltre, sull'esempio tedesco, va includere, accanto allo stato di diritto, il rafforzamento del rispetto dei diritti sociali e del principio di solidarietà, a fondamento dell'adesione all'UE. (Art. A)

Sul problema dell'efficacia delle fonti comunitarie è addirittura superfluo intervenire dato che trattasi di questione già risolta dalla sua previsione nei Trattati e, comunque, la formulazione dell'Articolo B pecca forse di eccesso, in quanto le direttive, ad esempio, non hanno una diretta applicazione. (Art. B)

Il problema del rispetto delle norme comunitarie da parte del diritto interno è materia che ha avuto una sua evoluzione, comune, del resto, a quanto riconosciuto fuori d'Italia, e che la formulazione dell'Articolo B sembra far arretrare, devolvendolo alla Corte costituzionale. (Art. C)

Altra questione da risolvere, appare quella del *deficit* democratico che investe le istituzioni europee e che si ripercuote, a livello nazionale, nel debole ruolo del Parlamento nel procedimento decisionale degli affari comunitari: al fine di aumentare il potere di controllo parlamentare, la Costituzione può sancirne la sua partecipazione diretta, come ben definito dall'Articolo D, a patto di specificare la valenza degli «atti di indirizzo» e in che modo vincolano il Governo. In Germania, ad esempio, il Governo, pur non essendo giuridicamente vincolato al parere parlamentare, se ne può discostare esclusivamente motivando le eventuali prese

di posizione, assunte in sede di negoziato comunitario, contrarie o difformi rispetto alle indicazioni parlamentari, o per motivi imprescindibili di politica estera. (Art. D, E)

Mi fermerò più a lungo sul tema affrontato dall'Articolo H, che riguarda la politica economica e la Banca d'Italia. Non sono condivisibili nè il primo nè il secondo comma. Il primo, se pur di portata molto generale, non nasconde la sua pericolosità dovuta al fatto che: vincolerebbe governo e politica ad un principio monetario da essi disgiunto; la Corte costituzionale sarebbe investita del potere di farlo rispettare, trasformandosi in giudice delle questioni economico-finanziarie; è un tema, questo, che non può essere rigidamente paludato in veste costituzionale, soprattutto, è il punto più importante, quando è chiaramente riferito alla prima parte della Costituzione (non oggetto del mandato della Commissione).

La politica monetaria deve obbedire ai principi compresi nella prima parte della Costituzione e i vincoli europei non possono diventare vincoli costituzionali perchè, come tutte le politiche economiche, soggetti per loro natura ad evoluzione.

Inoltre, svincolare le questioni economiche, monetarie e fiscali dalla volontà politica significa svuotarli delle loro prerogative più pregnanti: non esiste potere politico dominante che non possa controllare e regolare l'economia in funzione dei grandi diritti e dei grandi obiettivi sociali, sia pure tenendo conto di vincoli internazionali liberamente assunti.

Accettare il principio che la politica monetaria diventi legge suprema rispetto alla politica economica, condiziona rigidamente tutta la politica economica, apre una questione capitale che certo altera gli equilibri sociali e politici e di garanzia fondamentale delle libertà contenute nella prima parte della Costituzione.

Chi assegna all'articolo 81 della Costituzione il dettato delle norme in materia di gestione del bilancio dello Stato ne stravolge il contenuto: in quell'articolo non vi compaiono l'autonomia della Banca d'Italia, nè i parametri d'inflazione, nè la supremazia della funzione monetaria.

Queste modifiche riguardano la prima parte della Costituzione e precisamente gli articoli 41, 42, 43 e 47.

Art. A (Partecipazione italiana UE e conferimento poteri)

Sopprimere il primo comma.

Art. A

Al secondo comma, dopo le parole: «dei principi di libertà,» aggiungere le seguenti: «dei diritti sociali, di solidarietà,».

Art. A

Dopo le parole: «degli organi costituzionali» aggiungere le seguenti: «e l'assunzione di deroghe o sostituzioni di norme costituzionali».

Art. B (Primato del diritto comunitario)

Sopprimere l'intero articolo.

Art. C (Competenza Corte Costituzionale in materia comunitaria)

Sopprimere l'intero articolo.

Art. D (Partecipazione degli organi statali alla politica comunitaria)

Dopo il secondo capoverso (dopo le parole «al fine dell'espressione dei relativi atti di indirizzo») aggiungere: «Nelle trattative il Governo tiene conto delle prese di posizione della Camera dei Deputati e del Senato delle Regioni e delle Autonomie (ovvero...). I particolari sono disciplinati con legge organica.».

Art. F (Regioni e Unione Europea)

Sopprimere le parole «Nel caso in cui una Regione sia inadempiente» e sostituirle con le seguenti: «A seguito dell'accertamento di violazione per inadempienza in sede europea.».

Art. H (Politica economica e Banca d'Italia)

Sopprimere l'intero articolo.

Art. I (Cittadinanza europea)

Sopprimere l'intero articolo.

Art. L (Pubblica Amministrazione)

Sopprimere l'intero articolo.

CRUCIANELLI

COMITATO SISTEMA DELLE GARANZIE

Presidenza del Presidente

Giuliano URBANI

La seduta inizia alle ore 15,40.

(R050 0001, B75^a, 0003^o)

Il Comitato prosegue il dibattito sulla ipotesi di articolato presentata dal relatore nella seduta di ieri.

Il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) osserva, in primo luogo, che la Corte costituzionale è fra gli istituti che hanno funzionato meglio fra quelli previsti dalla Costituzione. La Corte ha, infatti, contribuito ad eliminare le scorie del vecchio ordinamento e a sviluppare nuovi diritti, nonchè a prevenire alcuni conflitti (si riferisce, fra le altre, alle vicende relative all'aborto e al divorzio).

Sottolinea quindi che il successo dell'istituto si basa sostanzialmente sulla commisurazione dei mezzi rispetto ai fini.

Ricorda a tal proposito l'esperienza della Corte suprema degli Stati Uniti, dove si prevede ogni anno di stabilire il numero di sentenze da adottare basandosi sul criterio della rightness. La Corte, pertanto, si pronuncia solo sulle questioni ritenute mature. In Italia, invece, l'attività della Corte costituzionale è basata su moduli più simili a quelli degli organi giurisdizionali.

Alla luce di quanto testè detto, ritiene che il ricorso presentato da chiunque ritenga di essere stato leso in uno dei diritti fondamentali – come proposto dal relatore – rischi di compromettere la funzionalità stessa della Corte. Basta considerare che tutte le pronunce della Corte di cassazione in materia di libertà personale finirebbero dinanzi alla Corte costituzionale.

Ritiene in proposito che per la risoluzione delle controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione l'istituto del difensore civico possa costituire un sostegno efficace.

Considera, invece, possibile prevedere che entro 10 giorni dall'approvazione di una legge costituzionale ogni cittadino possa chiedere che la Corte costituzionale giudichi la sua conformità ai principi fondamentali della Costituzione e alle norme sui diritti e doveri contenute nella prima parte della Costituzione medesima.

Si dichiara quindi contrario a modificare la composizione della

Corte, che è stata anch'essa uno dei fattori del buon funzionamento della Corte stessa.

Non è favorevole ad allargare eccessivamente le funzioni della Corte; esprime, in particolare, perplessità sulla proposta del relatore di prevedere che un quinto dei componenti di ciascuna Camera possa sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge entro quindi giorni dalla sua pubblicazione. Infatti, tale previsione potrebbe rimettere in gioco situazioni appena decise dal Parlamento. Richiama, pertanto, ad una maggiore cautela.

Esprime apprezzamento per quanto riguarda la garanzia di durata del Presidente della Corte e per l'istituto della *dissenting opinion*. In particolare, ritiene che la manifestazione delle opinioni in dissenso deve essere utilmente sanzionata in Costituzione, piuttosto che essere affidata ai poteri regolamentari della Corte.

Bisogna riflettere sulla coerenza di quanto si sta facendo per ridurre l'afflusso dei processi in Cassazione e per ridurre i tempi dei procedimenti: il ricorso popolare diretto, pertanto, andrebbe in controtendenza. Inoltre, ci sarebbe inevitabilmente un incentivo a percorrere tutti i gradi di giudizio per poter poi adire la Corte costituzionale, con conseguente sovraccarico per la giustizia ordinaria.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) condivide nella quasi totalità le osservazioni svolte nella seduta di ieri dal senatore Russo, anche se ritiene che nella fase attuale siano anticipate, poichè ci si dovrebbe ora occupare delle linee di struttura per verificare su di esse il grado di consenso. I testi dovranno poi essere ovviamente perfezionati e perfino riscritti. Dunque, bisogna concentrarsi sulle scelte di fondo.

Ritiene opportuno accantonare l'articolo 97-*bis* sul difensore civico, non essendo ancora stato definito il sistema delle autonomie. È un tema probabilmente che dovrà essere lasciato ai *länder*.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore, osserva che la questione è stata lasciata aperta; inoltre, è indubbio che dovranno essere istituiti difensori civici regionali e anche forse a livello dei grandi comuni. Il problema è valutare se debba esserci un difensore civico anche a livello nazionale.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ribadisce la proposta di accantonamento o piuttosto di considerare la proposta come mera ipotesi di lavoro.

Le autorità di garanzia richiedono, a suo giudizio, una riflessione più ampia. Osserva che le stesse nascono e si sviluppano in sistemi fondati sull'etica del mercato (si riferisce in particolare all'esperienza degli Stati Uniti). Nel tempo esse si sono caratterizzate per le attività di regolazione, ed hanno man mano acquistato funzioni di decisione dei conflitti (esercitando un'attività sostanzialmente paragiurisdizionale). Si pone pertanto il problema non tanto della loro legittimazione democratica, quanto del loro raccordo con gli organi di giurisdizione. In Italia, utiliz-

zandosi, gli schemi tradizionali, tali autorità sono considerate facenti parte della pubblica amministrazione, intendendo l'indipendenza come sviluppo del principio dell'imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione e i loro provvedimenti quanto alla giustificabilità sono trattati come comuni provvedimenti amministrativi. A suo avviso, invece, per gli atti delle autorità che adempiono alla ricordata funzione paragiudiziale deve essere ammesso solo il ricorso per incompetenza o per violazione di legge. Ritiene, comunque, di condividere il testo proposto dal relatore anche se saranno opportuni dei perfezionamenti. Infatti, bisogna considerare che alcune di queste autorità devono essere più correttamente considerate «agenzie». Condivide, poi, che sia la legge ad attribuire poteri di risoluzione delle controversie e sanzionatori.

Ribadisce la sua personale preferenza per una unità funzionale della giurisdizione che si realizzi attraverso un unico CSM articolato in tre distinte sezioni (una per i giudici ordinari, una per i giudici amministrativi e una per i pubblici ministeri). Tutto ciò però avrebbe senso se si desse al pubblico ministero la caratterizzazione di un difensore globale della legalità, di una sorta di avvocato dell'ordinamento, definendo gli ampi compiti attraverso norme di rango costituzionale, dotandolo di uno specifico potere di azione e di una generale facoltà di intervento in tutti i giudizi, anche in quelli amministrativi.

Ribadisce però che i tempi non sembrano ancora maturi per una riforma di questa ampiezza. Allora, è preferibile prevedere due distinti CSM: uno per la magistratura ordinaria e uno per quella amministrativa organizzati come organo collegiali e non distinti in sezioni. Secondo questo schema il titolare dell'azione di responsabilità patrimoniale sarebbe il pubblico ministero amministrativo. Andando verso un'unico codice deontologico per tutti i magistrati, sarebbe opportuno istituire un unico organo disciplinare. In tal senso propone la seguente ipotesi di articolato:

Art. 105-bis.

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari e amministrativi spettano ad una Corte disciplinare di nove membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio superiore ordinario e amministrativo, in ragione di quattro componenti magistrati e due componenti tra quelli designati dal Parlamento per il CSM ordinario e due componenti magistrati ed un componente tra quelli designati dal Parlamento per il CSM amministrativo.

I componenti magistrati devono essere scelti in modo da assicurare la rappresentanza delle varie categorie.

I componenti della Corte disciplinare durano in carica quattro anni e non possono partecipare ad alcuna altra attività dei rispettivi Consigli.

La corte disciplinare elegge il proprio Presidente tra i componenti designati dal Parlamento.

Alla corte disciplinare spettano altresì la cognizione dei ricorsi av-

verso i provvedimenti emessi dal CSM ordinario e dal CSM amministrativo.

Salvo che per i provvedimenti disciplinari, le decisioni della Corte disciplinare sono inoppugnabili.

Ritiene che l'istituzione di una Corte disciplinare farebbe fare un passo in avanti verso l'unità funzionale. Sottolinea poi che a questo organo spetterebbe la cognizione dei ricorsi avverso i provvedimenti ordinamentali emessi dal CSM ordinario e dal CSM amministrativo.

È poi contrario alla previsione di due gradi di giudizio per i TAR, sottolineando che il giudizio amministrativo è già un giudizio di legittimità: pertanto tre gradi sarebbero troppi.

Infine, ritiene che la Corte costituzionale costituisce una delle poche giurisdizioni che effettivamente funzionano. Richiama, pertanto, ad una maggiore cautela nella previsione di modifiche alla stessa.

Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) riguardo all'articolo 100 osserva che il primo comma della seconda ipotesi reca una disposizione sul Consiglio di Stato che sarebbe meglio collocata nell'ambito dell'articolo 103; è poi del tutto contrario ad attribuire rilievo costituzionale alla funzione di consulenza giuridico-amministrativa dell'Avvocatura dello Stato.

Circa il secondo comma dell'articolo 103, prima ipotesi, rileva che la giurisdizione di responsabilità contabile verte in materia di diritti, si concreta in una sanzione contro comportamenti e non contro atti dei quali si contesta la legittimità ed è pertanto assimilabile alla giurisdizione ordinaria piuttosto che a quella amministrativa. Il testo del relatore rischia pertanto di generare confusione in proposito. Condivide il primo comma nella seconda ipotesi – anche se ritiene che l'avverbio «tassativamente» vada soppresso – al quale andrebbe aggiunta la disposizione secondo cui la legge demanda al Consiglio di Stato l'espressione di pareri preventivi e assicura la separazione tra funzioni consultive e giurisdizionali.

Riguardo all'articolo 104, rinviene numerosi spunti di interesse nell'ipotesi dianzi formulata dal senatore Pellegrino riguardo al CSM.

Circa l'articolo 134 giudica che nell'ultimo comma della prima ipotesi sia più opportuno un rinvio alla legge ordinaria.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) ricorda che tale rinvio è contenuto nel secondo comma dell'ipotesi n. 2 relativa all'articolo 137.

Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ritiene preferibile che la Corte costituzionale continui ad essere composta da quindici giudici, la designazione dei quali dovrebbe tuttavia essere mutata in questo senso: cinque giudici verrebbero nominati dal Presidente della Repubblica, quattro eletti dalle supreme magistrature e sei eletti dal Parlamento in modo da riservare una quota di tre giudici in rappresentanza delle regioni.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) rileva che resterebbe comunque aperto il problema delle concrete modalità della designazione da parte delle regioni.

Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) si dichiara contrario all'ipotesi di articolare la Corte in due sezioni, poichè ritiene preminente la garanzia della collegialità delle decisioni.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) manifesta perplessità sull'articolo 97-*bis* proposto dal relatore. In particolare, la formula secondo cui il difensore civico può «proporre la risoluzione delle controversie» appare piuttosto fumosa e comunque incongrua in un testo costituzionale e per un organo di rilevanza costituzionale.

Riguardo all'articolo 99-*bis* condivide le osservazioni svolte dal senatore Pellegrino e dichiara di accogliere i rilievi avanzati ieri dal Presidente. Ritiene che il problema dei rapporti fra gli organi para-giurisdizionali e giurisdizionali possa essere risolto inserendo una disposizione del seguente tenore: «La legge determina gli organi giurisdizionali competenti a conoscere, anche in unico grado, delle controversie nascenti dai provvedimenti delle autorità di garanzia». Tale disposizione infatti introduce un principio di flessibilità nei ricorsi giurisdizionali consentendo di prevedere, a secondo dei casi, giudizi in più gradi o in uno solo, da svolgersi presso il giudice amministrativo o presso quello ordinario.

Quanto all'articolo 100, condivide le perplessità del deputato Bressa circa l'attribuzione di rilievo costituzionale alle attività di consulenza giuridico-amministrativa della avvocatura dello Stato.

Giudica del tutto condivisibili le indicazioni del senatore Russo sull'articolo 101. Il riferimento in esso contenuto ai «magistrati inquirenti» appare poco convincente e dovrebbe essere sostituito con il seguente: «magistrati del pubblico ministero». Il problema del coordinamento fra i magistrati del pubblico ministero, comunque, ha trovato soluzioni parziali nelle varie ipotesi formulate dal relatore e in proposito ritiene di dover richiamare le modifiche da lui proposte nelle scorse sedute. Il secondo comma nell'attuale formulazione potrebbe ingenerare dubbi sul fatto che i giudici possano non essere soggetti alle norme dell'ordinamento giudiziario. È quindi preferibile affermare che i giudici e i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge e, in un separato periodo, richiamare le norme di coordinamento degli uffici del pubblico ministero che possono essere stabilite dall'ordinamento giudiziario.

Il tema della unità d'azione del pubblico ministero è stato sollevato più volte, da ultimo dal senatore Maceratini. Ribadisce, tuttavia, le sue perplessità in proposito, poichè non è dato comprendere a chi risponderebbe un eventuale vertice unico del pubblico ministero, in quanto tale dotato di poteri enormi. È evidente il rischio che venga posto in crisi il sistema costituzionale di pesi e contrappesi. Si dichiara, invece, favorevole all'ipotesi di coordinamento all'interno dei singoli uffici del pubbli-

co ministero, con specifiche e limitate ipotesi di coordinamento «verticale», solo in presenza di comprovate esigenze di carattere nazionale o internazionale.

Osserva, poi, che nel terzo comma dell'articolo 101 sarebbe preferibile adoperare l'espressione «giurisdizione» al posto di «tutela giurisdizionale».

Riguardo al quarto comma dell'articolo 102, osserva che la formulazione proposta dal relatore può essere interpretata nel senso che la giurisdizione speciale tributaria debba essere limitata al primo grado di giudizio, ipotesi che desta la sua assoluta contrarietà: ogni dubbio interpretativo su questo punto pertanto deve essere fugato. Ritiene poi incongruo prevedere una facoltà di impugnazione dei provvedimenti dei giudici speciali solo dinnanzi ai giudici ordinari, giudicando più opportuno prevedere che l'impugnazione debba essere diretta al giudice cui afferisce la materia attribuita al giudice speciale.

Il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) chiede al relatore se l'espressione «primo grado» contenuta nel quarto comma dell'articolo 102 possa essere interpretata come equivalente a «unico grado».

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) esclude che il tenore letterale della disposizione consenta una interpretazione siffatta.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), riguardo all'articolo 103 non condivide le perplessità dell'onorevole Bressa circa l'avverbio «tassativamente». Ricorda, piuttosto, che si era convenuto sulla necessità di riservare comunque al giudice ordinario la materia dei diritti civili e politici: nel testo del relatore, tuttavia, non trova un espresso riferimento a tale riserva.

Le osservazioni del deputato Bressa sulla giurisdizione contabile, invece, sono del tutto condivisibili, poichè in effetti la Corte dei Conti esercita funzioni giurisdizionali assimilabili più a quelle del giudice ordinario che non a quelle del giudice amministrativo. Peraltro, è anche vero che, in alcune ipotesi di giurisdizione esclusiva, già oggi il giudice amministrativo esercita una giurisdizione sul rapporto. Questo rilievo è l'opportunità che il pubblico ministero per la responsabilità degli amministratori sia istituito presso il giudice amministrativo anzichè quello ordinario, deporrebbero a favore della soluzione ritenuta nel testo, pur esposta alle giuste obiezioni del deputato Bressa.

Esprime poi forti perplessità sulla ipotesi di suddividere il CSM in sezioni. Vi sarebbe in, particolare, una sezione per i pubblici ministeri eletta dai pubblici ministeri stessi, con ciò realizzandosi una inammissibile «sub-corporativizzazione» all'interno del medesimo organo. A fronte di tale ipotesi ritiene più coerente l'altra – peraltro da lui fortemente avversata – di istituire più consigli superiori.

Circa il regime dell'impugnazione dei provvedimenti adottati dal CSM, condivide le osservazioni del senatore Pellegrino; il testo del relatore infatti, determina uno strappo nella tutela dei diritti.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) rileva che lo strappo cui allude il senatore Senese si verificherebbe anche nell'ipotesi avanzata dal senatore Pellegrino.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) obietta che il reclamo al plenum non può considerarsi un vero ricorso giurisdizionale. Nella ipotesi del senatore Pellegrino, invece, si darebbe luogo ad un giudizio in senso tecnico, regolato da un giudice in posizione di terzietà e dotato della cultura specifica del suo ruolo.

La soluzione prevista dal senatore Pellegrino supera anche la proposta in precedenza formulata dal suo gruppo e volta ad enucleare una sezione disciplinare a composizione paritetica nell'ambito di un CSM composto per tre quinti da membri togati e due quinti da membri laici.

Rileva poi che il novero delle incompatibilità previste nell'articolo 104, comma secondo, per i laici del CSM, nel testo del relatore, andrebbe ulteriormente ampliato con riferimento ad altre cariche.

Circa l'articolo 105 osserva che l'ipotesi uno del relatore sostanzialmente recepisce i suggerimenti del senatore Pera, che aveva prospettato la possibilità di assorbire in tale formula le esigenze cui si vorrebbe rispondere con il secondo comma. Ma se così è non si comprende come mai sopravviva in tale testo il secondo comma, rispetto al quale manifesta la sua più completa contrarietà. Tale comma risente di una formulazione vaga e generica nell'ipotesi uno, mentre sfocia nell'assurdità nell'ipotesi due. Appare infatti incomprensibile vietare al CSM l'interpretazione delle leggi, poichè un qualsiasi organo amministrativo svolge la gran parte della sua attività proprio interpretando la legge. Ricorda la vicenda che portò alla istituzione del tribunale dei ministri, in cui solo una circolare del CSM consentì di superare le interpretazioni contrastanti dei Presidenti di Corte d'appello riguardo alle modalità di formazione dei tribunali stessi. A questo proposito sarebbe più opportuno individuare innanzitutto il bene che si intende tutelare attraverso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 105 e conseguentemente individuare la formulazione più idonea a tale scopo.

In merito all'articolo 106, ritiene che l'assegnazione del magistrato, al termine di un tirocinio adeguatamente lungo, debba avvenire sulla base di una decisione motivata sia nel caso che egli venga assegnato a funzioni giudicanti sia che venga destinato alle funzioni requirenti. Ritiene che la previsione di un concorso riservato per il passaggio da un tipo di funzioni all'altro sia piuttosto oscura, poichè non chiarisce a favore di chi operi la riserva.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) precisa che la riserva opera a favore di chi è già magistrato e ritiene che tale formula consenta di superare la rigidità della precedente formulazione che avrebbe potuto essere interpretata nel senso che per il passaggio di funzioni fosse necessario superare una seconda volta il concorso per l'accesso alla magistratura.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) giudica comunque insoddisfacente l'ipotesi del concorso riservato: il vero problema è quello di assicurare la congruità dei criteri di selezione.

Riguardo al secondo comma dell'articolo 106 – identico al testo attualmente vigente – ritiene che la parola «singoli» debba essere sostituita con le seguenti: «di primo grado».

Il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) osserva che il termine «giudici» contenuto nel secondo comma dell'articolo 106 non comprende gli attuali viceprocuratori onorari che sinora hanno dato buona prova di sè.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) reputa che l'acceso dibattito in materia non possa trovare una soluzione, inevitabilmente drastica, nelle norme della Costituzione.

Nel secondo comma dell'articolo 107, ipotesi uno e due, è poi contenuta la locuzione «garanzie di difesa» che egli preferirebbe fosse sostituita dalla seguente «garanzie di contraddittorio». In ogni caso, la presenza del secondo comma rende superfluo il quarto comma.

Non è poi chiaro, riguardo al terzo comma dell'articolo 107, se la temporaneità degli incarichi ivi prevista debba intendersi come generalizzata. Esprime inoltre la sua contrarietà rispetto ai commi sesto e settimo dell'articolo 107, fatto eccezione per il primo periodo del settimo comma che solleva, peraltro, un problema assai delicato – quello dell'incompatibilità dell'ufficio di giudice o di magistrato requirente rispetto a qualunque altro ufficio, incarico o professione – che deve essere affrontato con la necessaria consapevolezza, senza essere animati da alcun spirito giacobino e comunque prevedendo periodi di transizione sufficientemente lunghi.

Non può far a meno di esprimere una forte contrarietà alla disposizione del primo comma dell'articolo 111 che, in entrambe le ipotesi, lascia sostanzialmente immutata la situazione attuale e quindi in prospettiva aggrava la crisi vissuta dalla Corte di cassazione, sommersa da una quantità crescente di ricorsi, che è stata efficacemente descritta nel corso delle audizioni. Per evitare il collasso della suprema corte aveva proposto di limitare la facoltà di ricorrere ad essa; il testo del relatore non recepisce tale suggerimento ed anzi rischia di aggravare le cose.

Riguardo all'articolo 112, comma primo, ipotesi uno, non condivide il principio secondo cui l'obbligo di esercitare l'azione penale si configura «secondo modalità stabilite dalla legge». La genericità di questa formula, infatti, lascia aperta la strada a soluzioni opposte, alcune delle quali possono anche essere condivisibili, mentre altre appaiono davvero pericolose.

Ricorda di aver proposto di stabilire il principio della effettiva offensività della condotta quale guida nell'esercizio dell'azione penale. Si rammarica che il relatore abbia del tutto trascurato tale suggerimento.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) precisa che la sua non è stata una dimenticanza, bensì una scelta consapevole,

poichè il principio della effettiva offensività ben potrebbe essere stabilito dalla legge ordinaria cui il primo comma dell'articolo 112 fa rinvio.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ribadisce che il mero rinvio alla legge ordinaria, secondo la formula generica delle «modalità», può condurre ad esiti imprevedibili ed opposti e sottolinea che per la sua parte politica il principio della effettiva offensività assume una importanza fondamentale.

Rileva che entrambe le ipotesi relative all'ultimo comma dell'articolo 134 snaturano il ruolo della Corte costituzionale e ricorda di aver formulato specifiche proposte in materia di ricorso diretto alla Corte costituzionale.

In ordine al ricorso diretto alla Corte costituzionale, ricorda la formulazione da lui proposta nella seduta del 23 aprile scorso. Sulla composizione della stessa Corte ritiene preferibile l'ipotesi di prevedere 20 membri, soprattutto se l'organo viene diviso in due sezioni. Sull'incompatibilità successiva prevista all'articolo 135 dell'ipotesi di articolato proposta dal relatore, ritiene che 5 anni rappresentino un arco di tempo troppo ampio.

Si dichiara contrario all'irrigidimento delle formule di sentenze adottabili dalla Corte costituzionale (articolo 136 comma 1) che porterebbe ad interferenze ancora più forti della Corte sulla legislazione e quindi sul potere politico. Quanto al ricorso di una minoranza del Parlamento, osserva che se la dichiarazione di legittimità di una legge non ha efficacia preclusiva rispetto alla possibilità di sollevare ulteriori questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, allora lo strumento proposto dal relatore al secondo comma dell'articolo 137 appare inutile, anzi pericoloso in quanto potrebbe creare un conflitto tra la minoranza parlamentare che ha proposto il ricorso e la Corte stessa. Questo pericolo è ancora più forte nel caso di accoglimento, questa volta con riferimento alla maggioranza parlamentare. In sostanza il discusso istituto rischia d'inserire la Corte nel conflitto politico. Pertanto si dichiara contrario a prevedere l'istituto stesso.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) osserva che, qualora il relatore dovesse predisporre, a conclusione del dibattito in corso, un ulteriore schema di articolato, questo dovrebbe recare su due colonne due ipotesi di riforma della Costituzione ispirate a due diverse concezioni dello Stato, dei diritti dei cittadini, dei loro rapporti con lo Stato. La discussione infatti ha evidenziato l'esistenza di due diverse ottiche che, nonostante i tentativi esperiti dal relatore, non possono trovare un punto di mediazione. Passando in particolare all'esame dell'articolato, rileva che è demagogico, a suo avviso, inserire nel testo costituzionale una norma sul difensore civico: infatti in uno Stato in cui regna la certezza del diritto il cittadino dovrebbe poter sapere quali sono i suoi diritti e i suoi obblighi e a chi rivolgersi per trovare le risposte che cerca. Peraltro non si comprende come il difensore civico possa proporre la risoluzione

delle controversie tra cittadini e pubblica amministrazione, come previsto dall'articolo 97-bis del testo in esame.

Quanto alle autorità di garanzia, ritiene che non vi sia alcuna ragione per introdurre nel testo costituzionale una norma in proposito. Peraltro si tratta di organismi completamente avulsi dallo Stato, con titolari nominati sempre da una maggioranza, il che dovrebbe far seriamente dubitare della loro imparzialità e indipendenza. Inoltre la norma dell'articolo 99-bis appare assolutamente generica. Piuttosto sarebbe necessario vigilare sulla costituzione di tali organismi cui recentemente si è fatto ricorso troppo spesso.

Sulla magistratura è alla fine risultata prevalente la soluzione di non modificare pressochè nulla. Eppure occorrerebbe riflettere sul fatto che nella magistratura amministrativa e contabile alberga il vero potere; il Consiglio di Stato esercita contemporaneamente funzioni consultive e giurisdizionali e i suoi componenti sono titolari di una miriade di incarichi. Il testo proposto dal relatore si limita a prevedere la separazione tra funzioni consultive e funzioni e giurisdizionali: è una soluzione di mediazione che scontenta tutti, in sostanza non è una scelta. I veri problemi non sono stati risolti: il problema di assicurare l'unicità della giurisdizione, l'attuazione del principio di separazione dei poteri, poteri che devono agire all'interno dello Stato e non al di fuori di esso. Poichè questi punti non sono condivisi non si è raggiunto l'accordo su una vera riforma.

Sul secondo comma dell'articolo 101 dell'ipotesi di testo predisposta dal relatore, osserva che il principio di soggezione soltanto alla legge dovrebbe essere riferito soltanto ai giudici e non ai magistrati inquirenti, per i quali si pongono esigenze di ordinamento e di unitarietà di indirizzo nell'esercizio dell'azione penale. Ribadisce, quindi, la pericolosità, già da lei precedentemente sottolineata, di riferire il suddetto principio anche ai magistrati del pubblico ministero. Ritiene altresì che il quarto comma dell'articolo 101 dell'ipotesi di testo elaborata dal relatore appare una norma meramente simbolica, posto che si limita ad affermare principi che non avrebbero alcuna attuazione.

Sul primo comma dell'articolo 106, rileva che il pubblico concorso per i magistrati, così come si svolge attualmente, non garantisce nè preparazione nè attitudine alle funzioni e che sarebbe necessario prevedere una lunga formazione idonea a consentire la formazione di senso critico nei magistrati; la selezione dovrebbe avvenire sia con riferimento alle capacità che alle attitudini. Per accedere all'esercizio delle funzioni giudicanti e a quelle inquirenti sono a suo avviso necessari due concorsi separati; si dovrebbe poi introdurre una norma transitoria volta a prevedere la necessità di un concorso perchè gli attuali magistratipossano passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, fermo restando che tale passaggio non dovrebbe essere consentito nella medesima regione.

Rileva, altresì, che sarebbe opportuno prevedere due distinti organi di autogoverno, uno per giudici l'altro per i magistrati del pubblico ministero, come conseguenza inevitabile della separazione delle carriere. Ad essi dovrebbe aggiungersi un consiglio superiore per la magistratura

amministrativa. Nè vale obiettare a tale ipotesi il pericolo del corporativismo che di per sè non è negativo se si identifica con il senso di appartenenza, diventa negativo invece quando è strumento per conseguire vantaggi o altro. Come soluzione di mediazione, sia pure minimale, non sarebbe contraria all'ipotesi di prevedere due diverse sezioni nell'ambito del CSM. Per limitare gli aspetti deleteri del corporativismo, ritiene necessaria, come contrappeso, la presenza nel CSM di membri laici che non dovrebbe essere solo simbolica ma rappresentare la metà dei componenti.

Quanto all'ipotesi di istituire una autonoma sezione disciplinare, si dichiara favorevole, pur prospettando nel contempo la possibilità di prevedere l'istituzione di una sezione disciplinare per i giudici presso la Corte costituzionale e di una sezione disciplinare per i magistrati inquirenti presso il CSM. Il secondo comma dell'articolo 105 dell'ipotesi di testo formulata dal relatore, ha sollevato obiezioni a suo avviso non condivisibili. Si è affermato infatti che il CSM deve poter interpretare le leggi, ma se così fosse i giudici sarebbero meno liberi; si è altresì sostenuto che il CSM deve poter adottare atti di indirizzo sull'organizzazione giudiziaria, ma certamente non si può ritenere che il CSM possa organizzare un ufficio del tribunale o del pubblico ministero.

Non si comprende inoltre la norma prevista dall'articolo 102 dell'ipotesi di testo in esame, secondo la quale possono essere istituiti giudici speciali, in particolare per la giustizia tributaria: a suo avviso è preferibile prevedere apposite sezioni specializzate nell'ambito della magistratura ordinaria.

All'articolo 107 si dichiara assolutamente contraria alla norma che prevede la possibilità di derogare al principio dell'immovibilità per assicurare la funzionalità della giustizia: il concetto di funzionalità infatti è molto relativo, per cui è forte il rischio di consentire violazioni al principio del giudice naturale di cui all'articolo 25 della Costituzione. A suo avviso invece dovrebbe essere la legge ordinaria dovrebbe stabilire un tempo massimo di permanenza per un magistrato in una determinata sede; in tal modo si risolverebbe anche il problema delle sedi disagiate.

Sul secondo comma dell'articolo 111 dell'ipotesi di testo in esame, osserva che non si comprendono le limitazioni proposte al ricorso per cassazione: i provvedimenti che limitano la libertà personale, le perquisizioni i sequestri e le intercettazioni devono essere ricorribili in cassazione.

Quanto all'articolo 112, osserva che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, formalmente inteso, non è realizzabile; attualmente è il singolo magistrato che decide una scala di priorità. Pertanto si dichiara favorevole al principio espresso dal primo comma dell'articolo 112 dell'ipotesi n. 1 formulata dal relatore, ma dovrebbe essere più chiaramente formulato. In ordine all'ipotesi di inserire in tale articolo il principio di offensività, rileva che l'offensività è un elemento della fattispecie incriminatrice; non ha senso quindi inserire tale principio nella Costituzione. Concludendo sottolinea che è necessario individuare una formulazione che raccolga l'esigenza di affermare un criterio di interesse pubblico che attraverso scelte di politica criminale renda trasparente

l'esercizio dell'azione penale. Ribadisce infine al relatore l'invito ad evidenziare nell'ipotesi di testo che a conclusione dei lavori predisporrà le due diverse posizioni sullo Stato di diritto emerse nel corso del dibattito.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) si dichiara contrario a prevedere nel testo costituzionale una norma sul difensore civico che fa pensare ad una enfaticizzazione dell'efficacia dell'intervento di tale figura. Nulla esclude, però, che con legge ordinaria si possa istituire, un difensore civico nazionale. Sull'articolo 99-bis dell'ipotesi di testo in esame esprime molte riserve innanzitutto sulle autorità indipendenti già istituite con legge che, a suo avviso, non sembra siano state utili. Pertanto ritiene che non sia opportuno inserire nella Costituzione una norma in proposito, per giunta vaga.

Sulla magistratura osserva che anche se non si è raggiunto il consenso sulla soluzione di un giudice unico, comunque l'ipotesi emersa dal dibattito rappresenta un miglioramento rispetto al sistema vigente. Si dichiara favorevole a prevedere due CSM, uno per i magistrati ordinari, l'altro per quelli amministrativi. Ritiene poi che la composizione di entrambi debba essere quella attualmente prevista per il CSM dal testo costituzionale. In ordine alla sezione disciplinare, ricorda di aver proposto che essa sia costituita da cinque membri di cui tre togati e due laici. Rileva in proposito che a suo avviso merita grande attenzione la proposta formulata dal senatore Pellegrino che ha ipotizzato un numero di componenti più elevato: occorrerebbe riflettere, tuttavia, sui riflessi che ciò comporterebbe sulla composizione di del CSM.

Ritiene che il principio della soggezione soltanto alla legge dovrebbe essere riferito a tutti i magistrati: rifiuta quindi qualsiasi concezione gerarchica dell'ufficio del pubblico ministero che deve essere indipendente e si dichiara contrario a qualsiasi formulazione che distingue tra giudici e magistrati inquirenti. Ritiene quindi che al secondo comma dell'articolo 101 dovrebbe prevedersi: «I magistrati e amministrativi sono soggetti soltanto alla legge». Condivide poi i commi successivi dell'ipotesi di testo proposta dal relatore, pur rilevando tuttavia che all'ultimo comma appare restrittivo il riferimento ai non abbienti. Si dichiara inoltre perplesso sull'ipotesi di prevedere che il giudice tributario rimanga speciale, ritenendo che i giudici speciali dovrebbero essere istituiti con riferimento a settori molto ristretti, mentre la materia tributaria è di importanza centrale nel nostro Paese, per cui la relativa giurisdizione dovrebbe essere attribuita o alla magistratura ordinaria o a quella amministrativa.

All'articolo 103 dovrebbero essere soppresse le parole: «di attuazione». Quanto al secondo comma sarebbe opportuno approfondire il problema sollevato dal senatore Russo, con riferimento all'ipotesi n. 2 della titolarità dell'azione nei giudizi di responsabilità patrimoniale. A suo avviso dovrebbero poter esercitare l'azione i funzionari della Corte dei conti allorchè nell'esercizio delle funzioni di controllo riscontrino elementi per ipotizzare una responsabilità contabile.

Ritiene inoltre che i tribunali militari dovrebbero essere istituiti «in tempo di guerra» e non «per il tempo di guerra».

All'articolo 104, al primo comma, si dichiara favorevole a prevedere che i giudici ordinari e amministrativi costituiscono un ordine autonomo e indipendente «da ogni potere», sopprimendo l'aggettivo «altro». Rileva, inoltre, che per i membri del CSM l'incompatibilità dovrebbe essere estesa a tutte le cariche elettive pubbliche.

Sull'articolo 105, osserva che se si delimitano esattamente i compiti spettanti al CSM, diventa inutile la norma prevista al secondo comma dall'ipotesi di testo del relatore. Propone quindi di inserire al primo comma dopo le parole: «rispettivi ordinamenti giudiziari» la seguente: «esclusivamente».

Quanto all'articolo 106 si dichiara contrario a prevedere il concorso per il passaggio dalla funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, aggiungendo che al quarto comma le parole: «nella medesima regione» dovrebbe essere sostituite dalle parole: «nel medesimo distretto».

In ordine all'articolo 107 si dichiara contrario alla norma prevista dal quarto comma dell'ipotesi di testo del relatore, ritenendo che il principio dell'immovibilità sia meglio espresso dall'attuale primo comma dell'articolo 107, sia pure una modifica: sarebbe opportuno infatti sostituire le parole da: «adottata» fino alla fine del comma con le seguenti: «sulla base di criteri oggettivi predeterminati per legge e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.». Ritiene inutile la norma prevista al penultimo comma dell'articolo 107 dell'ipotesi di testo in esame; condivide l'incompatibilità dell'ufficio di giudice con qualunque incarico prevista dall'ultimo comma. Dissente invece dalla norma proposta sulle competizioni elettorali, ritenendo che i giudici possano partecipare senza preclusioni alle stesse.

Ritiene altresì apprezzabile che il relatore non abbia proposto modifiche all'articolo 109. All'articolo 110 dell'ipotesi di testi in esame ritiene che dopo le parole «servizi relativi alla giustizia» sarebbe opportuno inserire le seguenti: «riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia»; si dichiara inoltre contrario al secondo comma dell'articolo 110, ritenendo che non si possa rinviare alla legge ordinaria l'individuazione di altri soggetti titolari dell'azione disciplinare, oltre al ministro della giustizia.

All'articolo 111 al secondo comma ritiene che debbano essere soppresse le parole: «o speciali».

Quanto all'articolo 112 ritiene che debba essere mantenuta l'attuale formulazione del testo costituzionale; si potrebbe tuttavia riflettere sull'opportunità di prevedere la possibilità per il pubblico ministero di chiedere al giudice l'archiviazione del procedimento per carenza di offensività.

Sulla Corte costituzionale si dichiara contrario all'ipotesi di prevedere distinte sezioni. In ordine al ricorso diretto occorre una riflessione attenta. Infine sulla norma proposta al penultimo comma dell'articolo 137 dell'ipotesi di testo in esame, osserva che si tratta di uno strumento giusto di tutela delle minoranze e che certamente

la Corte sarebbe molto cauta in tal caso nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una legge.

Il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) rileva che occorre aggiornare la prosecuzione del dibattito alla seduta già convocata per martedì 6 maggio, in quanto – data l'ora – risulta ormai impossibile svolgere gli altri interventi programmati.

Giuliano URBANI, *Presidente*, comunica di aver concordato con il Presidente della Commissione un incontro, che avrà luogo nella mattinata di lunedì 5 maggio, nel corso del quale insieme con il relatore illustrerà al Presidente medesimo lo stato di avanzamento dei lavori del Comitato. Ha fatto presente al Presidente della Commissione che sarà invece possibile consegnargli la bozza di articolato predisposta dal relatore soltanto dopo la seduta del Comitato convocata per martedì 6 maggio alle ore 10, e quindi, presumibilmente, nella giornata di mercoledì 7. Tale bozza di articolato sarà inoltre tempestivamente inviata ai componenti del Comitato, perchè possano preparare eventuali emendamenti. Comunica altresì che giovedì 8 maggio si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il quale dovrà tra l'altro individuare le questioni in relazione alle quali procedere eventualmente a votazioni di indirizzo. Eventuali ulteriori sedute del Comitato potrebbero quindi aver luogo soltanto dopo la riunione dell'Ufficio di Presidenza. Ricorda, infine, che occorrerà cominciare a predisporre – secondo quanto a suo tempo deciso – un ordine del giorno nel quale saranno indicati i temi la cui disciplina si raccomanda di adottare al legislatore ordinario.

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) premette di essere disponibile sia a procedere nei lavori questa sera, sia ad aggiornarli a martedì mattina. Deve però manifestare una perplessità in ordine a quest'ultima eventualità; se, infatti, dagli interventi svolti nella seduta del 6 maggio dovessero emergere proposte significative, il relatore non avrebbe il tempo di tenerne adeguatamente conto ai fini della definitiva formulazione della sua bozza di articolato. Il dibattito di martedì mattina finirebbe quindi per risultare probabilmente inutile.

Il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) condivide le perplessità espresse dal deputato Folena. Avanza quindi l'ipotesi che coloro che non hanno avuto la possibilità di intervenire facciano pervenire in questi giorni al relatore le loro osservazioni e le loro proposte.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) ritiene che sarebbe preferibile concludere questa sera il dibattito con interventi necessariamente contenuti. In effetti, sarebbe stato meglio procedere per tempo alle votazioni di indirizzo, che avrebbero evitato la situazione di stallo nella quale si trova adesso il Comitato.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, assume l'impegno che l'incontro con il Presidente della Commissione di

lunedì 5 maggio avrà carattere interlocutorio; si impegna altresì ad elaborare la nuova formulazione della sua bozza di articolato soltanto dopo la conclusione del dibattito nella seduta di martedì 6 maggio alle ore 10.

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritiene superate le perplessità precedentemente manifestate alla luce delle precisazioni appena fornite dal relatore.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) rileva che in tal modo il Comitato non avrà la possibilità di conoscere il testo che sarà presentato al Presidente della Commissione; tale testo dovrà pertanto essere ricondotto alla esclusiva responsabilità del relatore.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) chiede se sia possibile far pervenire al relatore emendamenti o testi alternativi.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, fa presente che tali emendamenti e testi alternativi dovranno ovviamente pervenirgli entro la mattina di martedì 6 maggio, perchè possa prenderli in considerazione ai fini della formulazione della sua bozza di articolato.

Il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) rileva che nella seduta di martedì 6 maggio il relatore avrebbe dovuto presentare al Comitato la ulteriore formulazione della bozza di articolato. Poichè nella suddetta seduta dovrà invece concludersi il dibattito in corso, potrebbe convocarsi una ulteriore seduta del Comitato per mercoledì 7 maggio, nella quale avrebbe luogo la prevista presentazione al Comitato medesimo della bozza di articolato.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ribadisce che comunque riunirsi per prendere atto di un testo che non è più possibile modificare.

Il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) fa presente che dovrà comunque esserci, alla fine, un testo che il Comitato non discuterà, atteso che la relazione appartiene alla responsabilità del relatore, e non del Comitato stesso.

Giuliano URBANI, *Presidente*, ritiene che la proposta formulata dal senatore Russo debba essere senz'altro accolta. Avverte quindi – e il Comitato consente – che dopo la prevista seduta del 6 maggio alle ore 10, nella quale sarà concluso il dibattito in corso, il Comitato tornerà a riunirsi mercoledì 7 maggio alle ore 16,30.

La seduta termina alle ore 20,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 30 APRILE 1997

6ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio

ALBERTINI

indi del Presidente

PEPE Mario

La seduta inizia alle ore 9.

*ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R027 000, B40ª, 0001ª)*

Il Presidente Albertini avverte che si procederà alla terza votazione per l'elezione del Presidente, nella quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente chiama quindi i deputati Franz e Frigato a svolgere le funzioni di Segretario e indice la votazione a scrutinio segreto.

Comunica quindi il risultato della votazione: presenti e votanti 29; hanno ottenuto voti: Pepe Mario 20, Valducci 2, schede bianche 7. Il Presidente Albertini proclama quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Pepe Mario.

Il Presidente eletto, nell'assumere la Presidenza, rivolge un ringraziamento ai componenti la Commissione ed esprime l'auspicio che i lavori dell'organismo parlamentare possano svilupparsi in un clima di costruttiva collaborazione.

Il Presidente indice quindi la votazione per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari. Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei Vice Presidenti: presenti e votanti 30; hanno ottenuto voti: Dondeynaz 19, Valducci 11.

Il Presidente proclama quindi eletti Vice Presidenti della Commissione il senatore Dondeynaz e il deputato Valducci.

Il Presidente comunica il risultato della votazione per l'elezione dei Segretari: presenti e votanti 30; hanno ottenuto voti: Parola 18, Bornacin 11, Tarolli 1.

Il Presidente proclama quindi eletti Segretari della Commissione i Senatori Parola e Bornacin.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

MERCOLEDÌ 30 APRILE 1997

3ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio

ALBERTINI

indi del Presidente

BIASCO Salvatore

La seduta inizia alle ore 8,30.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R027 000, B14ª, 0001ª)

Il Presidente Albertini avverte che si procederà alla terza votazione per l'elezione del Presidente, nella quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Presidente chiama quindi il senatore Gambini e il deputato Agostini a svolgere le funzioni di Segretario e indice la votazione a scrutinio segreto. Comunica quindi il risultato della votazione: presenti e votanti 23; hanno ottenuto voti: Biasco Salvatore 15, Tremonti 7, schede bianche 1. Il Presidente Albertini proclama quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Biasco Salvatore.

Il Presidente eletto, nell'assumere la Presidenza, rivolge un ringraziamento ai componenti la Commissione ed esprime l'auspicio che i lavori dell'organismo parlamentare possano svilupparsi in un clima di costruttiva collaborazione.

Il Presidente indice quindi la votazione per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari. Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei Vice Presidenti: presenti e votanti 21; hanno ottenuto voti: Albertini 13, D'Alì 8.

Il Presidente proclama quindi eletti Vice Presidenti della Commissione i Senatori Albertini e D'Alì.

Il Presidente comunica il risultato della votazione per l'elezione dei Segretari: presenti e votanti 21; hanno ottenuto voti: De Benetti 13, Biasco Francesco Saverio 8.

Il Presidente proclama quindi eletti Segretari della Commissione il deputato De Benetti e il senatore Biasco Francesco Saverio.

La seduta termina alle ore 9.

